Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 — Roma — Giovedì, 16 novembre — **Numero 269**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per le finanze a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 9 novembre 1916, sul decreto che approva provvedimenti in materia tributaria.*

ALTEZZA!

Poichè nuovi provvedimenti finanziari si rendono necessari per assicurare al bilancio dello Stato la possibilità di fronteggiare adeguatamente il servizio dei prestiti coi quali l'erario dovrà sostenere le spese della guerra che si prolunga, il Governo non esita a valersi anche questa volta dei poteri straordinari conferitigli dalla legge 22 maggio 1915, n. 671: trattasi infatti di bisogni che dipendono, anzi, traggono origine, esclusivamente dallo stato di guerra, ed è inevitabile che il Governo vi sopperisca senza indugio sotto la propria responsabilità: ogni dubbio, come ogni ritardo, potrebbe avere conseguenze gravissime, potrebbe cioè indebolire la resistenza militare e quella economica, e compromettere la vita della nazione in quest'ora eccezionale della sua storia, e non è quindi a supporre che possa discutersi in questo caso sui limiti delle facoltà conferite al potere esecutivo dal Parlamento appunto per la condotta della guerra e per tutta la sua durata.

Il decreto che si presenta alla Vostra sanzione attribuisce valore di legge alle disposizioni dei singoli allegati fino a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sarà pubblicata la pace; e in ogni caso per l'esercizio 1917-918; è questa ormai una necessità, più che contabile, amministrativa, e più che amministrativa, politica, non essendo possibile concepire che dopo sì lungo periodo di re-

gime eccezionale il passaggio al regime ordinario per quanto riguarda la finanza avvenga in modo da alterare lo svolgimento di un esercizio già incominciato e magari già inoltrato; che se la pace dovesse pubblicarsi prima che finisca l'esercizio 1916-917, sarà indispensabile che il Governo abbia i mezzi per tenere salda la compagine del bilancio fino al termine di quello successivo, durante il quale si potranno così, a ragione veduta, prendere le decisioni atte ad operare l'evoluzione della finanza di guerra a quella del dopo guerra.

Ciò premesso, si verranno qui illustrando rapidamente i motivi e la portata dei singoli provvedimenti proposti.

I.

Sovrimposta sui redditi realizzati per la guerra.

Non giova ripetere quanto in argomento si disse nelle precedenti relazioni ai decreti 21 novembre 1915, n. 1643, e 31 agosto 1916, n. 1090, per giustificare la partecipazione dello Stato ai cosiddetti *sopraprofitti di guerra*, cioè ai nuovi o maggiori redditi realizzati in conseguenza della guerra, giusta la dizione adottata nel decreto che ha istituito il tributo, nella coscienza non solo di tutti gli italiani, ma di tutti i popoli, la legittimità del tributo stesso, anzi la sua necessità politica e morale.

Col decreto attuale altro non si fa che estenderne l'efficienza a tutto il primo semestre del 1918, - mentre finora erano previsti come tassabili i soli redditi che si sarebbero realizzati entro il 30 giugno 1917 - raddoppiando le aliquote iniziali per i commercianti e per gli industriali, ed elevando ancora una volta quelle per gli intermediarii: le aliquote che furono per i commercianti e gli industriali fissate originariamente nella misura del 10, del 15, del 20 e del 30 0[0, e che dal decreto 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *D*, vennero portate al 12, al 18, al 24 e al 35 0[0, saranno ora del 20, del 30, del 40 e del 60 0[0: naturalmente questo ulteriore aggravamento non si applicherà se non ai redditi per i quali non sono ancora incominciati gli accertamenti, cioè ai redditi del 1916, del 1917 e del 1918.

Nulla è parso doversi innovare quanto ai redditi agricoli, o più correttamente *agrarii*, per un complesso di considerazioni d'ordine economico sociale: permane infatti nel nostro regime tributario in dipendenza dell'art. 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, un sistema per il quale il reddito agrario non è colpito da ricchezza mobile se non quando sia profitto di persone estranee alla proprietà del fondo: è certo una disposizione la quale non potrà mantenersi allorchè si provvederà nel dopo guerra al riordinamento, anzi alla riforma dei tributi diretti; ma apparvero assai discutibili la possibilità e la convenienza di attuare con provvedimenti eccezionali e temporanei una innovazione così radicale, e senza aver premesse le indagini e gli studi sufficienti a misurarne il vantaggio effettivo e le conseguenze economiche e sociali; mentre più opportuno fu giudicato il far contribuire agli oneri della guerra la proprietà fondiaria con un procedimento quasi direbbesi meccanico, cioè elevando le aliquote della imposta sui terreni, come più innanzi si vedrà essersi fatto.

Ma intanto l'aggravare le aliquote della sovrimposta di guerra sui redditi agrari, perseguibili soltanto se realizzati dagli affittuari, avrebbe perpetuato ed acuita una situazione di cose già di per sè non equa, e approfondita la disparità di trattamento fra i conduttori ed i proprietari diretti gestori delle aziende agricole: senza contare che nell'accertamento dei maggiori redditi agrari, in quanto siano conseguenza della guerra, non sempre l'opera degli uffici ha modo di essere tale da corrispondere alla realtà delle cose, più difficile essendo l'esatta commisurazione dei profitti in rapporto agli elementi della produzione ed al capitale impiegato.

Con un ultimo articolo dell'allegato si ordina la promulgazione di un testo unico di tutte le disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra.

Difatti la materia è presentemente regolata, oltrechè dal decreto attuale, da questi altri precedenti: decreto Reale 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *B*; decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1893; decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 243; decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1039; decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *D*; decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1108; decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1345.

Basta questa elencazione a dimostrare la convenienza di un coordinamento in testo unico, per comodo così degli uffici come dei contribuenti: e dell'occasione si approfitterà per includere qualche nuova disposizione che la pratica ha suggerito come necessaria od utile al migliore assetto del tributo ed alla sua più sicura percezione.

II.

Imposta sui militari non combattenti.

Il titolo onde s'è voluto qualificare questo nuovo tributo indica chiaramente il concetto che ha guidato il Governo nel proporlo, ed anche la significazione morale che esso vi annette.

Niun dubbio che colla guerra moderna non ha nell'esercito minore importanza della parte combattente quella che lavora ad apprestare le armi per il combattimento; ma è pur d'uopo riconoscere che il sacrificio, individualmente considerato, è ben diverso nell'una e nell'altra; nessuno quindi potrà avere legittima ragione di dolersi se lo Stato, dovendo cercare nuovi mezzi per alimentare la finanza trovi di attingerne, pure in tenue misura, ai guadagni spesso cospicui che i militari realizzano colla prestazione della loro opera nelle industrie di guerra.

Si è così disposto che tutti coloro i quali, chiamati alle armi, si trovino o vengano a trovarsi adibiti ad aziende, officine, e stabilimenti di Stato, di altre pubbliche amministrazioni, o privati, ausiliari o no, sia perchè esonerati, sia perchè al momento della chiamata vi furono lasciati come comandati od a disposizione, sia perchè in seguito assegnativi nelle località stesse in cui precedentemente lavoravano, siano soggetti ad una imposta personale; la quale sarà dovuta mensilmente dal 1° dicembre 1916 per tutto il tempo in cui l'individuo non farà parte dell'esercito combattente; e sarà commisurata in ragione di un centesimo ogni lira di retribuzione spettantegli se questa non superi le lire sessanta quindicinali per i salariati e le lire centoventi mensili per gli stipendiati; di due centesimi ogni lira per coloro che percepiscono retribuzione superiore alle lire sessanta, ma non alle lire centoventi quindicinali se salariati, e alle lire centoventi ma non alle duecentoquaranta mensili se impiegati; e di tre centesimi ogni lira per tutti gli altri.

Facile è il mezzo di percezione stabilito nell'allegato; essa avverrà mediante trattenuta sulle retribuzioni che lo Stato, le altre pubbliche Amministrazioni o gli imprenditori corrispondono al personale dipendente.

Fu nella elaborazione di questo progetto segnalato il pericolo che il personale pretenda di essere tenuto sollevato dalla imposta mediante un aumento della sua retribuzione, aumento che debba poi riversarsi sul costo dei prodotti, e quindi gravare nuovamente sul bilancio dello Stato committente e acquirente: ma non è a presumersi per questa, più che per la sovrimposta sui redditi di cui al precedente allegato, che le pubbliche amministrazioni si trovino disarmate contro un tentativo di evasione tributaria, ripugnante del resto al più elementare senso di dignità personale e di equità sociale: che se l'abuso si verificasse, allora sarà il caso di reprimerlo con severa energia, non potendosi concepire nulla di più moralmente ed economicamente ingiusto e perturbatore.

III.

Tasse di bollo.

Non potendosi fare a meno di entrare ancora una volta nel campo delle tasse sugli affari, si sono dovuti adottare provvedimenti che investono la tassa di bollo, sebbene questa abbia

già dato considerevole contributo alle novità finanziarie introdotte dal 1914 in poi.

Per verità la tassa di bollo tende a comporsi in un largo fiume destinato a costituire uno dei principali affluenti del nostro bilancio, come si verifica in parecchi bilanci stranieri: ed è giusto; perchè questa tassa, mentre trova sempre maggiore territorio di applicazione nelle crescenti e rinnovate manifestazioni della vita economica, mentre è di immediato rendimento e di facile riscossione, di poco peso individuale ai contribuenti e pressochè ignorata dalle classi meno abbienti della popolazione, incontra una specie di favore, giacchè coi suoi simboli rappresenta quasi l'occhio dello Stato su tutti gli atti commessi od esposti alla pubblica fede.

Profumerie e specialità.

In questo ordine di idee, partendo dal proposito di colpire documenti apposti ad oggetti di consumo prevalentemente voluttuario o di lusso, si è fissata l'attenzione sopra una materia, la quale ha anche costituito oggetto di insistenti designazioni da parte della opinione pubblica, cioè, sugli involucri dei recipienti di commercio per la vendita di profumerie e di specialità farmaceutiche, tanto se prodotte nel Regno, quanto se importate, escluse le medicature asettiche od antisettiche.

Una tassa quasi identica esiste in Francia ed in Ispagna; ma essa è facoltativa per chi intenda garentire al pubblico l'autenticità di qualsiasi marca di fabbricazione: tra noi si è creduto opportuno di renderla obbligatoria, ma di limitarla ai generi sopraindicati, fissandola nella misura di centesimi dieci per ogni lira, o frazione, del prezzo di vendita al pubblico e stabilendone il modo di corresponsione mediante applicazione agli involucri di fascette d'identificazione bollate e vendute dall'Amministrazione, salva la possibilità di addivenire a convenzioni di abbuonamento semprechè la tassa da corrispondersi non sia inferiore a lire diecimila.

Girate cambiarie.

Altri articoli dell'allegato contengono l'istituzione di una tassa di bollo sulle girate apposte alle cambiali ed agli assegni circolari. Un simile provvedimento ha formato oggetto più di una volta di proposte presentate al Parlamento, e le difficoltà ad accoglierlo si trassero non tanto da un dubbio sul suo fondamento giuridico, quanto dalla preoccupazione della molestia che esso avrebbe potuto recare al commercio e del pericolo che gli effetti fossero per risultare viziati dallo accidentale o doloso distacco delle marche corrispondenti alle girate.

Sul fondamento giuridico non può nascere dubbio in quanto la girata è un atto traslativo del titolo (art. 256 del Codice di commercio) e autorizza il giratario a valersene ed anche a girarlo ad altri; sicchè, sebbene esso venga esteso sulla stessa cambiale, porge tuttavia nei suoi effetti un elemento suscettivo di distinta imposizione. E quanto alla misura di questa, si è osservato che, siccome, teoricamente, la girata di una cambiale presuppone il pagamento dell'importo di questa dal giratario al girante, così la tassa più appropriata appare essere quella di quietanza e la sua misura quella di centesimi 10 per i valori fino a L. 500, ed eguale alla tassa graduale stabilita dall'art. 3, n. 2, del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*, per le somme eccedenti le L. 500.

Si è però esclusa dalla tassa la prima girata nella considerazione che, in gran numero di casi, essa è piuttosto un mezzo per operare la riscossione, anzichè un deliberato trasferimento del titolo.

Ad eliminare poi i temuti inconvenienti per la libera e sollecita circolazione dei titoli si esclude l'intervento degli uffici pubblici nella bollazione delle girate, e si ammette che le marche corrispondenti vengano applicate dallo stesso girante ed annullate con la scritturazione o della firma che egli appone per la girata o di altra sua firma; si stabilisce che gli intestatarî di una girata irregolarmente bollata sieno assolti dalla contravvenzione, semprechè, prima di ogni altra girata ed, in ogni caso, prima della scadenza, facciano regolarizzare il documento presso l'ufficio del registro; e infine, si dichiara esplicitamente che la mancanza o la insufficienza del bollo dovuto per le girate non produrrà la inefficacia cambiaria comminata dall'art. 45 della legge sul bollo per le cambiali ed i recapiti di commercio non regolarmente bollati. E ciò è anche conforme allo spirito della legge di bollo, la quale pronuncia la inefficacia in previsione della mancanza o della insufficienza del bollo proprio della cambiale, cioè di quello a tassa graduale; sicchè non sembrerebbe lecito di estendere eguale severa misura al difetto di un bollo diverso ed accessorio, come quello sulle girate.

L'estensione del provvedimento alle girate sugli assegni emessi in conformità al Codice di commercio, ai vaglia ed alle fedi di credito degli Istituti d'emissione fu deliberatamente esclusa, per riguardo alle condizioni in cui si svolge durante questo difficile periodo la circolazione monetaria, ed alla evidente opportunità di favorire i surrogati bancari della moneta.

Carta da bollo.

La necessità finanziaria di chiedere qualche maggior prodotto ai prezzi della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa, materia che serve indubbiamente ad esplicazioni di attività economiche, e la convenienza di sopprimere le frazioni di lira facenti parte di quei prezzi e che nella loro varietà ingenerano confusioni ed equivoci, hanno suggerita l'idea di addivenire ad un generale arrotondamento delle unità di prezzo in lire complete, esclusi, bene inteso, i minori tipi di carta e di marche da centesimi 5, 10 e 30.

Pertanto gli atti e scritti soggetti alla tassa di bollo di centesimi 70 pagheranno quella di L. 1 e così di seguito le tasse saliranno da L. 1,35 a L. 2, da L. 2,70 a L. 3, da L. 4 a L. 5; rimanendo però immuni dall'aumento i libretti di conto corrente, i libri copialettere, i registri a madre e figlia e gli altri atti concernenti le operazioni delle società anonime e in accomandita per azioni e delle società o compagnie di assicurazione; gli atti dei giudizi avanti le Corti di appello, i tribunali e gli arbitri per vertenze di competenza dei tribunali; i certificati del casellario; gli atti e i verbali di remissione di querela e gli atti di notorietà fatti avanti ai pretori. Per tal modo il nuovo tipo da L. 5 non sarà richiesto che per i giudizi davanti ai Collegi supremi, cioè alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti.

Nulla è innovato in ordine alla tassa di bollo sui titoli del Debito pubblico, sugli avvisi al pubblico, sugli atti dei giudizi avanti i conciliatori e sulle polizze di carico e lettere di vettura nonchè per quanto riguarda la tassa sui contratti di borsa.

Trasporti marittimi.

L'art. 2 dell'allegato *B* al Regio decreto 31 maggio 1916, n. 695, ha stabilito, con effetto dal 1° luglio 1916 e per la durata della guerra, una sopratassa di guerra pei trasporti marittimi (esclusi quelli che effettuansi sulle linee marittime esercitate dalle ferrovie dello Stato) nella misura seguente per ogni polizza di carico:

a) per le spedizioni di merci di un solo collo del peso di oltre 60 a 120 kg., L. 0,20;

b) per le spedizioni di più colli da oltre 20 a 120 kg., L. 0,50;

c) per le spedizioni di merci di maggior peso:

1° su navi destinate al piccolo cabotaggio, L. 1;

2° su altre navi, L. 2.

La dizione « navi destinate al piccolo cabotaggio » è stata interpretata nel senso che devonsi considerare come navi di piccolo cabotaggio quelle di portata inferiore a 50 tonnellate, che, ai sensi dell'art. 501 del Codice di commercio e dell'art. 189 del regolamento per la esecuzione del Codice della marina mercantile, sono dispensate dall'obbligo della tenuta del giornale nautico e la cui navigazione non si estende oltre determinati confini.

Senonchè l'applicazione della sopratassa di guerra di L. 2 ai

trasporti effettuati da navi di portata superiore a 50 tonnellate ha gravato eccessivamente i trasporti effettuati dai piroscafi addetti al servizio fra il continente e le isole e fra le isole, mentre per lo più si tratta di piccolo traffico costiero, pel quale la tassa è risultata sproporzionata alla spesa di trasporto. Per alcuni prodotti poveri, come la calce, il cemento, i laterizi, i marmi, ecc., la tassa erariale assorbe ed, in alcuni casi, oltrepassa il valore della merce. Ad eliminare tali inconvenienti si è riconosciuto opportuno ridurre l'aliquota della sopratassa per le spedizioni di più colli di oltre 20 a 120 chilogrammi, e di abbandonare, quanto ai trasporti di maggior peso, la distinzione fra navi di piccolo e di grande cabotaggio, sostituendovi quella della tassa graduata a seconda della lunghezza dei viaggi compiuti dalle navi. Così la sopratassa verrà corrisposta in misura minima, pei trasporti da scalo a scalo nel Regno, e nella misura massima pei trasporti in lunghi percorsi, che di solito si riferiscono a partite di importanza rilevante soggette a noli elevati, cioè per le merci destinate a scali oltre il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra, o provenienti da essi.

Esoneri militari.

Non si volle omettere di sottoporre a bollo i documenti richiesti per gli esoneri dei militari richiamati alle armi: trattasi di un modesto corrispettivo al beneficio che gli esonerati ricevono da tali provvedimenti; perciò si è stabilita la tassa di L. 2 sugli stampati modelli *A* ed *A-bis* e sulle lettere accompagnatorie prescritte per la domanda di esonerazione e la tassa di L. 1 sui foglietti mod. *E* ed *E-bis* rilasciati ai militari esonerati anche per il rinnovo dello esonero.

Disposizioni generali.

Nell'occasione che si è avuta di rimaneggiare la materia del bollo, si è ravvisato opportuno agevolare il pagamento in genere delle tasse di bollo, sciogliendo alcuni vincoli, che la legge organica ha stabilito circa i modi di percezione e di annullamento delle marche. Si concede pertanto al Governo la facoltà di modificare o mutare le norme di apposizione ed annullamento delle marche da bollo; di autorizzare la sostituzione delle marche e del punzone all'uso della carta filogranata, o viceversa; di istituire o modificare tipi di carta filogranata, di marche e di punzoni in correlazione alla misura delle tasse; di permettere la riscossione in modo virtuale, sopra determinati atti o scritti, in luogo del modo ordinario o straordinario.

E per ultimo si è voluto adottare un provvedimento molto desiderato dalla classe dei procuratori e degli avvocati.

L'art. 13 del decreto commina alle parti la sopratassa di L. 30, e agli avvocati, procuratori e cancellieri giudiziari la sopratassa di L. 60 per le contravvenzioni al R. decreto 15 novembre 1914, n. 1259, per quanto riguarda la tassa speciale di bollo sulle sentenze definitive in materia civile e commerciale e sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione.

A termini dell'art. 3 del citato decreto le contravvenzioni alla nuova tassa soggiacciono alle pene comminate dall'art. 56 della legge sul bollo 4 luglio 1897, n. 414 (testo unico). Poichè tali contravvenzioni si risolvono, in sostanza, in un semplice ritardo nel pagamento della tassa, è parso grave colpirlo con una vera e propria penale e perseguirle a norma delle contravvenzioni al bollo, le quali concernono l'uso dei documenti non regolarmente bollati. Si è pertanto riconosciuto opportuno convertire la penale in una sopratassa, per la cui riscossione coattiva divengono applicabili le disposizioni vigenti in materia di tasse di registro: e mantenendo ferma la misura della sopratassa in L. 60, per quanto concerne gli avvocati, i procuratori e i cancellieri giudiziari, si è chiarito che, per quanto riguarda le parti, essa rimane stabilita in L. 30, eguale, cioè, alla penale che il citato art. 56, n. 9, della legge sul bollo ha sancita pei contravventori in genere alla tassa di bollo. Con ciò si raggiunge anche l'effetto che, senza bisogno di alcun provvedimento sovrano di grazia, la sopratassa viene automaticamente ridotta al decimo, per l'art. 31 della legge 23 aprile 1901, n. 509, semprechè il pagamento della tassa di bollo venga fatto nel 60 giorni dalla scadenza.

IV.

Tasse in surrogazione e tasse sulle concessioni governative.

Formano oggetto di questo allegato due distinte specie di disposizioni. La prima concerne l'aumento di un terzo decimo di guerra alle tasse in surrogazione del registro e del bollo; la seconda investe la riforma e la unificazione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi. Ed ecco brevi cenni sulle ragioni e sui termini dell'uno e dell'altro provvedimento.

Tasse in surrogazione.

Quando con l'articolo unico della legge 16 dicembre 1914, n. 1354, vennero accresciute di un terzo decimo le tasse di manomorta, di registro, ipotecarie e per le concessioni governative, si esclusero da tale aumento le tasse in surrogazione del bollo e del registro per un riguardo alle condizioni in cui trovavasi la circolazione del mercato dei valori. Le perplessità che allora si nutrivano circa questa forma di attività economica si dissiparono in seguito, per effetto dello enorme sviluppo che le stesse esigenze della guerra impressero alle industrie principali, come le meccaniche, le metallurgiche, le tessili e quelle di assicurazioni. È quindi venuta meno la ragione della primitiva esclusione.

Però, per quanto è delle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi e delle tasse sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno, alcune delle quali non avevano decimi affatto, vuolsi ricordare che è stata disposta la aggiunta di due decimi con l'articolo 17 del Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*; ne deriva che oggi tutte e quattro le tasse in surrogazione sono egualmente gravate di due decimi.

Per quanto specialmente concerne la tassa di negoziazione, il tenue aumento di un terzo decimo gioverà altresì a neutralizzare, in parte, i difetti dell'attuale sistema di accertamento della materia imponibile, interamente dipendente dalle certificazioni dei Sindacati di borsa, ed ora anche più deficiente attesa la mancanza delle quotazioni ufficiali dei titoli.

È pur bene notare che, malgrado tale aumento, quelle tasse non vengono ancora a subire tutti gli inasprimenti recati dai vari provvedimenti tributari adottati dopo lo scoppio della conflagrazione europea in materia di tasse di registro e di bollo che esse surrogano e rappresentano; perchè, se ebbero comune con queste l'aumento da due a cinque centesimi della addizionale pel terremoto, le loro aliquote rimangono invariate, mentre le aliquote delle tasse fisse di bollo e quelle delle tasse fisse e graduali di registro furono sensibilmente elevate. Nell'occasione, si propone di dichiarare esplicitamente soggette a tassa di negoziazione le quote o carature delle Società in accomandita semplice quando sono cedibili a terzi con effetto verso le Società, interpretando così, in armonia coi giudicati della Suprema Corte fino a questi ultimi tempi, il disposto dell'art. 73 della legge sul bollo.

Concessioni governative.

I tributi che sono conosciuti sotto la denominazione di *tasse sulle concessioni governative*, hanno il carattere di *tasse* da corrispondersi in occasione del conseguimento di speciali autorizzazioni, licenze, dispense, e trovano quindi la loro origine e ragione nelle varie disposizioni legislative e regolamentari dalle quali siffatti benefici sono consentiti.

E poichè tali disposizioni legislative e regolamentari vanno soggette a continue modificazioni, ne verrebbe la conseguenza che questa parte della legislazione tributaria dovrebbe sottoporsi a frequenti revisioni per essere posta in armonia colle varie modificazioni man

mano introdotte. Invece queste tasse sono ancora regolate dal testo unico 13 settembre 1874, n. 2086, modificato in parte dalla legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *E*. E poichè nel testo unico del 1874 è stata trasfusa completamente la legge 26 luglio 1868, n. 4520, si può ben dire che, salvo poche variazioni, continui anche oggi ad avere pieno vigore quest'ultima legge.

Nessuna meraviglia perciò se nella ricerca di nuovi cespiti per sopperire ai bisogni dell'erario, il pensiero sia corso alle tasse sulle concessioni, nell'intento non solo di renderle, per quanto comporta la loro natura, più produttive, ma anche di procedere, sia pure in via provvisoria, a quella necessaria revisione dalla quale non si può più prescindere per mettere in accordo le tasse coi cambiamenti avvenuti nella materia imponibile, e per raggrupparla e distribuirla con tale ordine logico da rendere anche ai profani facile la ricerca di ciascun provvedimento soggetto a tassa.

A raggiungere il primo scopo si sono utilizzati gli studi fatti, in questo campo, dalla *Commissione Reale per la riforma delle tasse sugli affari* presieduta dai compianti on. Emanuele Gianturco dapprima, e senatore Giovanni Bacelli di poi, della quale sono state accolte nel presente decreto quasi tutte le proposte: a conseguire il secondo scopo, altrettanto preziosi tornarono i lavori della *Commissione per la compilazione dei testi unici* delle tasse medesime presieduta dall'on. Luigi Rava; Commissione che tuttora attende ad espletare il suo non facile compito.

Senza indugiarsi a dare qui ragione dei criteri ai quali sono state informate le disposizioni contenute nel decreto, gioverà rilevare che gli aumenti apportati alle voci già esistenti consistono, nella maggior parte dei casi, nell'arrotondamento della cifra ottenuta conglobando l'attuale tassa coi decimi e coll'addizionale.

A questo proposito è bene fare presente che, giusta l'avvertenza posta nella intestazione della nuova tabella, le cifre in essa indicate, nella colonna riservata alla misura della tassa, rappresentano l'ammontare che il contribuente deve sborsare senza ulteriori accrescimenti nè per decimi nè per addizionale: ne guadagneranno così la chiarezza e la semplicità. Per togliere poi ogni motivo di contestazione nel caso di eventuali mutamenti sulla competenza si è ravvisato preferibile il sistema di indicare il provvedimento, oggetto della tassa, in modo generico senza specificare, cioè, l'autorità da cui esso emana.

Le nuove voci e le variazioni sostanziali alle voci che già si trovavano nelle precedenti tabelle, non che la misura delle tasse rispettive sono state introdotte e determinate tenendo quasi sempre presenti le proposte formulate dalla ricordata Commissione Reale: invece per le nuove voci delle quali non può trovarsi traccia nei lavori della Commissione stessa, in quanto dipendono da disposizioni posteriori, la misura della tassa è stata fissata avendo riguardo a quanto si è praticato in casi analoghi.

V.

Tasse su i motocicli, gli automobili e gli autoscafi.

Per la circolazione sulle aree pubbliche dei motocicli e degli automobili e per la navigazione degli autoscafi sono in vigore da due anni le tasse stabilite col R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153.

Gli aumenti portati con tale decreto alle tariffe di tassa sugli automobili e motocicli di cui alla legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, sono stati in complesso così moderati da consentire, ora che i bisogni dell'erario premono, un ulteriore aumento.

Chi usa del motociclo, dell'automobile, dell'autoscafo, deve necessariamente disporre di danaro in larga misura. O si tratti di privati che usano per sè dei veloci e comodi veicoli; o si tratti di negozianti e di industriali che se ne valgano per fini inerenti al loro esercizio, oppure di Società di commercio che li adoperino per gli scopi sociali; in tutti i casi non può non ravvisarsi nel possesso e nell'uso di motocicli, automobili e autoscafi, una condizione economica di notevole potenzialità.

È giusto dunque che nelle presenti circostanze i possessori siano assoggettati ad un maggior tributo, il quale non sarà tuttavia inadeguato alla comodità di cui essi fruiscono, e al danno continuato e grave che recano alle strade pubbliche provocando ingenti spese di manutenzione. Che se momentaneamente dovesse aversene come risultato una restrizione dell'uso, non sarebbe il caso di dolersene, anche in considerazione del vantaggio che potrebbe derivare da un minor consumo di benzina.

Senza che occorra illustrare le singole cifre della nuova tabella, basterà rilevare come in proporzione alle tasse stabilite per gli automobili ad uso privato, siansi aumentate le tasse per gli automobili adibiti a trasporto di merci, i quali erano rimasti immuni dagli aumenti del 1914, e che però dovevano ora essere portati alla giusta misura.

Per gli automobili ad uso pubblico, cioè per linee regolari non postali e per il servizio di piazza, parimente rimasti immuni dagli aumenti del 1914, si è dovuto considerare che il criterio assunto per la loro tassazione in base al numero dei posti non corrisponde a una giusta proporzione col carico tributario che sopportano gli altri veicoli automobili: infatti, mentre gli omnibus automobili da linea non postale a numerosi posti hanno avuto un limitato sviluppo (gli automobili postali non pagano), la gran maggioranza degli automobili ad uso pubblico è costituita da vetture comuni a quattro e a sei posti con varietà di forze motrici: è parso quindi che dovendosi aver riguardo ai tipi costituenti il maggior numero dei veicoli soggetti a tassa, fosse opportuno anche per questa categoria di veicoli graduare la tassa in ragione della forza motrice. E tenuto conto della minore presunzione di ricchezza che essi indicano nel loro possessore e della natura dei servizi che rendono, si propone di tassarli nella misura identica dei carri automobili, con che la tassa loro richiesta viene ad essere circa un terzo di quella che pagano le vetture ordinarie.

Tutti gli aumenti introdotti non turbano minimamente la compartecipazione delle Provincie e dei Comuni alle tasse delle quali si tratta: e per evitare ogni dubbio in proposito, si è creduto opportuno di fissare con apposita tabella annessa al decreto le quote rispettivamente competenti alle Provincie e ai Comuni per ciascuno dei veicoli tassati.

Speciali disposizioni sono state dettate sia per infrenare l'abuso che spesso vien fatto da chi ha pagato la tassa in rapporto ad un uso soggetto a carico tributario minore e poi fa del veicolo un uso soggetto a tassa maggiore: sia per impedire che l'applicazione delle tasse minori venga ottenuta da chi non ne ha diritto.

Altra disposizione è preordinata a non consentire il cambio dei contrassegni se non con ogni possibile garanzia che il contrassegno nuovo concesso non vada a far apparire legittima la circolazione di veicoli non assoggettati regolarmente alla tassa.

Si è creduto infine di estendere la facoltà dell'accertamento delle contravvenzioni a tutti coloro che vigilano sulle strade pubbliche e agli impiegati di tutti gli uffici che hanno gerenza diretta o indiretta sulla pubblica circolazione.

VI.

Imposta sui fondi rustici e sulla ricchezza mobile

Fondi rustici.

Passando al campo delle imposte dirette, il quale non poteva certo essere risparmiato, devesi ricordare quel che più sopra si è addotto per spiegare il trattamento fatto ai redditi agrari in riguardo alla sovrimposta di guerra: ivi si fece riserva di attingere all'imposta sui terreni un maggior concorso della proprietà terriera agli oneri eccezionali del momento; e una tale riserva si scioglie a questo punto.

Per vero, mentre è parso dovere di equità, ed anche di saggia politica, l'esonerare da ogni nuovo aggravio i piccoli proprietari estendendo il minimo d'esenzione da L. 10 di imposta quale fu ammesso nel R. decreto 15 ottobre 1914, n. 1128 e nella legge 16 dicembre 1914, n. 1354 - a L. 50, si è provveduto ad elevare sensibilmente l'aliquota per i redditi corrispondenti oggi ad una

imposta superiore alle L. 10 stesse, conglobando in una aliquota di risulta anche il decimo di guerra tenuto vivo colla legge 10 luglio 1887, n. 4655, e i quindici centesimi addizionali ultimamente applicati ai redditi corrispondenti ad imposta maggiore di L. 10: nel 1917 pertanto e per tutto il periodo durante il quale gli attuali provvedimenti avranno vigore, i terreni che non appartengano a corpi morali, già contribuenti per la tassa di manomorta, pagheranno sul reddito fondiario in base ad una aliquota fissa, che si è voluta progressiva; e cioè in base al 12 0[0 quelli corrispondenti ad una imposta attuale superiore a L. 50 e fino a L. 300; al 13 0[0 quelli corrispondenti ad una imposta attuale superiore a L. 300 e fino a L. 500; al 14 0[0 tutti gli altri; gli aumenti sono dunque del 20 0[0 sul tributo attuale per i primi, del 30 0[0 per i secondi, del 40 0[0 per i terzi. Non si nega che l'onere nuovo è sensibile per i maggiori proprietari; ma è doveroso perchè necessario.

Ricchezza mobile.

Ad uguali criteri fondamentali sono ispirate le modificazioni apportate nella imposta di ricchezza mobile; senonchè per applicarli razionalmente si è preferito anzichè elevare per alcune categorie l'aliquota del 20 0[0, modificare la base della riduzione del reddito netto al reddito imponibile: tale riduzione si traduce in un aumento di 4 quarantesimi imponibili per la categoria A^2 che paga oggi su 30 quarantesimi, e di 5 quarantesimi per le categorie *B* e *C* che pagano oggi rispettivamente su 20 e 18 quarantesimi; nelle categorie A^1 e *D* nulla si innova; quanto alla A^1 perchè i redditi ivi censiti pagano integralmente, cioè senza riduzione alcuna, l'aliquota del 20 0[0; quanto alla *D* perchè essa comprende gli stipendi e le pensioni a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni verso i loro funzionari, che sono forse i soli contribuenti i quali non sfuggano neppure in minima parte all'accertamento rigoroso del loro reddito.

Inoltre, per rendere sempre più equa la distribuzione del carico, non si assoggettano ad aumento i redditi collettivi di categoria *C*, vale a dire gli stipendi degli impiegati di aziende commerciali e di corpi morali, che sono pagati dalle amministrazioni salvo rivalsa, e tutti i redditi netti di privati non superiori a L. 3000. Per tal modo l'aggravio non colpirà le classi più moleste e meno abbienti, già duramente provate per l'aumento del costo della vita.

VII.

Diritto di guerra sulle riscossioni degli affitti.

Di proposito non si è voluto toccare alla imposta sui fabbricati: per farlo in modo razionale ed efficace occorrerebbe procedere ad una revisione generale, alla quale nelle attuali contingenze neppure è possibile pensare, perchè gli uffici, con personale sensibilmente diminuito, non bastano al lavoro ordinario e straordinario dell'azienda finanziaria dello Stato.

Si aggiunga che l'esperienza ha purtroppo dimostrato come gli inasprimenti della imposta sui fabbricati vengano largamente scontati col rincaro delle pigioni e quindi sopportate da contribuenti diversi da quelli ai quali lo Stato ritiene di doversi rivolgere per i suoi bisogni.

È parso quindi più provvido ricorrere ad un tributo, con vero e proprio carattere di diritto di guerra, da prelevarsi sui redditi certi che i proprietari di case realizzano colle riscossioni degli affitti.

Di qui il decreto, il quale dispone che per l'anno 1917 i proprietari di costruzioni stabili destinate ad affitto, verseranno allo Stato come diritto di guerra, indipendentemente da ogni altro tributo, il 5 per cento degli affitti da essi riscossi alle scadenze di contratto; questo diritto di guerra non potrà, malgrado ogni patto in contrario, dar luogo a rivalsa a carico del locatario.

Come valutare la cifra degli affitti effettivamente riscossi? Il decreto soccorre al dubbio, stabilendo in primo luogo che come cifra di affitto si riterrà quella netta, senza la riduzione ad imponibile, accertata agli effetti della imposta sui fabbricati, salvo che la differenza in meno non venga dimostrata con regolari contratti debitamente registrati anteriormente al decreto o non dipenda da speciali disposizioni legislative; in secondo luogo che si terrà conto in diffalco degli affitti non riscossi a causa di sfitto anche parziale o di inesigibilità. Trattandosi di una misura finanziaria d'eccezione si è ritenuto necessario non ammettere che un unico reclamo, all'intendente di finanza.

È parso poi equo che nell'atto di gravare così considerevolmente la mano sui proprietari di case, si accogliesse una delle loro più volte rinnovate istanze, per verità ragionevole, ammettendo i, durante il tempo in cui rimarranno sottoposti al diritto di guerra, ad agire contro i locatari inadempienti mediante la formula esecutiva da apporsi dal pretore all'originale del contratto d'affitto regolarmente registrato; la quale concessione non rappresenta nessun pericolo, perchè qualora il locatario disdettato abbia eccezioni da avanzare, potrà farlo in sede di opposizione a precetto.

VIII.

Obbligatorietà delle trascrizioni.

Altri provvedimenti essendo reclamati dal fabbisogno del tesoro, si è giudicato opportuno di por mano anche ad una riforma, che spetterà al legislatore del dopo guerra esaminare se meriti di essere mantenuta, ma che oggi si presenta senz'altro adottabile.

L'art. 1932 del Codice civile enumera gli atti che devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione e i successivi articoli 1941 e 1942 determinano, a guisa di sanzione giuridica, gli effetti civili della eseguita o della pretermessa formalità. Ma il precetto della legge non è costantemente osservato e le sanzioni di cui è circondato, rivelatesi inefficaci, hanno alimentato il dubbio perfino sulla esistenza dell'obbligatorietà della trascrizione.

Tenuto presente che il fine della legge, nello stabilire quella formalità, è d'interesse generale, perchè rivolto a tutela della fede pubblica ed al migliore e più sicuro ordinamento economico e giuridico della proprietà immobiliare, è giustificato il pensare ad un mezzo il quale assicuri la pubblicità dei diritti immobiliari contro le riluttanze e le negligenze individuali.

Ma questi argomenti di carattere eminentemente civile sarebbero forse insufficienti a legittimare la riforma in virtù di poteri straordinari, se non se ne aggiungesse un altro di carattere finanziario.

Le trascrizioni di atti e contratti portanti trasferimenti di proprietà immobiliari o di diritti capaci di ipoteca sono, a tenore della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato *G*, soggette alla tassa fissa di L. 2, fino a L. 1200 di valore, ed alla tassa proporzionale di centesimi 30 per ogni cento lire di valore superiore a quella somma: queste tasse sono poi state accresciute, in virtù dei precedenti provvedimenti tributari, dei tre decimi e dell'addizionale del 5 0[0 a favore dei danneggiati del terremoto. Onde è chiaro che l'inosservanza del precetto della trascrizione si risolve in un sensibile danno per la finanza.

Nell'esercizio 1913-914, ultimo pel quale si abbiano statistiche complete, di fronte a n. 540.000 atti registrati per trasferimenti immobiliari, si ebbero soli 413.000 titoli di riscossione per trascrizione, i quali avrebbero dovuto essere per lo meno il doppio, tenuto conto che i trasferimenti hanno luogo, per buona parte, in capo a due persone. E siccome in quell'esercizio si riscossero per tasse di trascrizione L. 3.500.000 così è evidente che la trascuranza della formalità produsse un danno erariale di altrettanta somma per sole tasse ipotecarie, senza contare il mancato consumo di carta bollata per le copie dei titoli e per le note ipotecarie.

Nelle attuali condizioni del bilancio è parso non trascurabile questo cespite e necessario rinvigorirlo col rendere obbligatoria la formalità in corrispondenza al bisogno, già rilevato, di assicurare il conseguimento dei fini d'interesse civile ai quali l'Istituto della trascrizione è preordinato.

La questione del resto non è nuova. Basterà ricordare che essa era considerata nel disegno di legge presentato alla Camera dal ministro Carmine il 28 novembre 1899 (n. 96); che fu riportata in

altro disegno di legge presentato dagli onorevoli Luigi Luzzatti, Ronchetti, Rava e Majorana nella seduta del 9 febbraio 1905 (n. 116), il quale (approvato dalla Camera in seconda lettura nella seduta del 27 marzo 1906) estendeva sensibilmente l'obbligo della trascrizione; e da ultimo nel disegno più completo presentato dal ministro Scialoja al Senato nella seduta del 3 marzo 1910 (n. 174) il quale sostituiva l'intero titolo XXII del libro III del Codice civile.

Col decreto allegato si prefigge ai notai il termine di un mese per la trascrizione degli atti da essi ricevuti od autenticati, tra quelli menzionati nei primi cinque numeri dell'art. 1314 e nell'articolo 1932 del Codice civile ed ai cancellieri giudiziari il termine di 30 giorni per la trascrizione delle sentenze enunciate nei numeri 4, 7 ed 8 dell'art. 1932 succitato e nell'art. 894 del Codice di procedura civile, sotto pena di una sopratassa eguale al sestuplo della tassa di trascrizione. Si includono inoltre fra gli atti soggetti a trascrizione obbligatoria, le divisioni dei beni immobili e ogni altro diritto suscettibile d'ipoteca, in considerazione dell'importanza che assumono rispetto ai terzi: al quale proposito non sarà inutile ricordare come dalle statistiche delle tasse sugli affari emerga che annualmente cadono in divisione circa tre miliardi di beni immobili, la cui tassa di trascrizione potrà rendere oltre un milione di lire.

IX.

Tassa di fabbricazione sugli olii di seme.

Gli ultimi provvedimenti riflettono la materia delle tasse di fabbricazione, delle privative e dei servizi pubblici. È noto come fin dal 1881 sia stata imposta una tassa di fabbricazione sull'olio di semi di cotone nella misura di L. 14 il quintale: l'olio di cotone era allora, se non l'unico, il principale concorrente degli olii di oliva e fu appunto per difendere la produzione di questi ultimi che si pensò di colpire con diritto fiscale eccezionale il prodotto che largamente li sostituiva nel consumo, specialmente in miscela con gli stessi olii di oliva; inoltre la tassa interna permetteva l'applicazione della corrispondente sopratassa sugli olii di cotone importati dall'estero: difatti la produzione nazionale di olio di cotone toccava appena nel 1881 i 100 quintali in un anno e scomparve subito dopo, mentre continuò per qualche tempo ad avere notevole importanza l'introduzione dello stesso olio dall'estero.

La situazione delle cose è ora mutata inquantochè, abbandonata quasi l'importazione di olio di cotone cresce quella degli altri olii di seme e va prendendo sempre maggior sviluppo la produzione interna di questi ultimi.

Così la proposta di estendere a tutti gli olî di semi la tassa che colpisce ora il solo olio di cotone, arrotondandone la misura in L. 15 per quintale, tende, pur avendo di mira l'utile per la finanza, ad equiparare prodotti per i quali un diverso regime fiscale non è più giustificato, specie di fronte alla odierna situazione del mercato dell'olio di oliva che permette ai fabbricanti di olî di semi di trar profitto dalla elevatezza dei prezzi del prodotto concorrente.

La produzione interna di olî di semi, compresi quelli provenienti dalla spremitura di semi nazionali, si calcola a qualche cosa più di 400.000 quintali all'anno: aggiungendo a questa quantità i 200.000 quintali di olii che si importano dall'estero senza tassa, si ha un totale di non meno di 600.000 quintali di prodotto da colpire con la nuova imposta, fissata in L. 15 per quintale.

Il decreto proposto determina i modi coi quali dovrà essere provveduto alla immediata attuazione del provvedimento di fronte alla impossibilità di instituire subito una permanente vigilanza sul gran numero di piccole fabbriche e di frantoi disseminati in tutto il paese. Per l'ulteriore applicazione saranno dettate norme definitive con un regolamento da emanare per decreto ministeriale. In sostanza si prescrive che, appena entrato in vigore il decreto, le fabbriche attive debbano denunciare agli Uffici tecnici di finanza la loro produttività giornaliera anticipando il pagamento della tassa sulla produzione prevista per quindici giorni; con lo stesso metodo potrà continuare la lavorazione dopo la prima quindicina finchè non sia stato provveduto per più sicuri accertamenti con le norme che saranno stabilite col regolamento.

X.

Privativa della vendita delle carte da gioco.

Aggiungere una voce di non largo consumo ai generi di privativa non è certo provvedimento di grande portata nè economica nè tributaria; ma non è da trascurarsi, atteso il facile profitto che se ne può ritrarre.

Dalle statistiche anteriori allo stato di guerra, che più verosimilmente possono rappresentare il movimento normale delle carte da giuoco, si hanno fabbricati 3.722.724 mazzi da 52 carte o meno e 63.847 mazzi da oltre 52 carte; oltre 143.100 mazzi importati dall'estero nel regime attuale, colle tasse di bollo da L. 0,50 sui mazzi da 52 carte o meno e da L. 0,80 su quelli da oltre 52 carte, s'incassano circa due milioni: colla privativa, cioè col divieto di importazione e coll'obbligo dei fabbricanti di cedere il loro prodotto soltanto allo Stato, l'utile dipenderà dal prezzo che lo Stato medesimo crederà di stabilire per la vendita.

Trattandosi di un prodotto di uso limitato, il monopolio della vendita non importerà una organizzazione complessa e potrà attuarsi senza difficoltà.

XI.

Tariffe telegrafiche e postali.

Un gettito assai più cospicuo si attende dalle modificazioni che vengono proposte alle tariffe telegrafiche e postali; le due di più sicuro rendimento sono il ritorno della tassa per il telegramma ad una lira (con un massimo di 12 parole e con ricevuta gratuita) e la soppressione dei distretti postali composti ora di più Comuni, coll'aumento da centesimi 5 a centesimi 10 della tassa di corrispondenza epistolare nel territorio di ogni distretto: si aggiungono inasprimento di tariffa per gli avvisi telegrafici; per i reclami, per le spedizioni assicurate, per gli assegni, per le cartoline con risposta, per le riscossioni di titoli, e per i pacchi di peso superiore ai 3 chilogrammi. Infine si eleva il limite dei depositi fruttiferi da L. 6000 a L. 10.000; provvedimento per il quale l'occasione sembra opportuna, dato il crescere sensibile dei depositi a risparmio presso tutti gli Istituti.

Il gettito.

Di proposito non si è concretato il gettito presumibile per ciascun provvedimento, perchè il calcolo potrebbe riuscire meno preciso; ma considerando il complesso dei provvedimenti tutti e facendo affidamento sulla disponibilità del personale e dei mezzi necessari per una attiva e oculata applicazione, è lecito attendere un beneficio all'erario di circa duecento milioni sulla base del ragguaglio ad anno; beneficio non indifferente ove si rifletta alle cure spiegate per escludere qualsiasi misura capace di nuocere al credito, per non ricorrere ad imposizioni indirette sui consumi necessari, e per consentire esenzioni apprezzabili negli aggravamenti delle imposte dirette.

Con che il Governo ritiene di avere corrisposto all'impegno preso dinnanzi al Parlamento ed al Paese, e di essersi uniformato ad un indirizzo finanziario atto da una parte a conservare e ad incrementare la fiducia verso lo Stato, dall'altra a temperare, per quanto è possibile, le asprezze e le disuguaglianze economiche derivanti dalla guerra.

Il ministro delle finanze
MEDA.

Il numero 1525 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze e per le poste e i telegrafi, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e culti, per il tesoro, per la guerra e per la marina, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro dipendenti dallo stato di guerra, è dato valore di legge fino a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sarà stata pubblicata la pace, e in ogni caso per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, salvo il disposto del l'art. 1 dell'allegato *G*, alle disposizioni contenute negli allegati seguenti, firmati, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, e riguardanti rispettivamente:

A) sovraimposta sui redditi realizzati per la guerra;

B) imposta sui militari non combattenti;

C) tasse di bollo;

D) tasse in surrogazione e tasse per le concessioni governative;

E) tassa sui motocicli, sugli automobili e sugli autoscafi;

F) imposta sui fondi rustici e sulla ricchezza mobile;

G) diritto di guerra sulle riscossioni degli affitti;

H) obbligatorietà delle trascrizioni;

I) tassa di fabbricazione sugli olii di seme;

L) privativa delle carte da giuoco;

M) tariffe telegrafiche e postali.

Art. 2.

Le disposizioni contemplate nel presente decreto avranno applicazione nei modi e termini rispettivamente stabiliti dagli allegati stessi.

Art. 3.

Negli stati di previsione del Ministero delle finanze saranno iscritti con decreti del ministro del tesoro gli stanziamenti necessari per la esecuzione dei provvedimenti di cui agli allegati suddetti *A*, *C*, *D*, *F*, *G*, *I* ed *L*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — FERA — SACCHI — CARCANO — MORRONE — CORSI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Allegato A.

Sovrimposta sui redditi realizzati per la guerra

Art. 1.

La sovrimposta straordinaria di guerra di cui all'art. 1 dell'allegato *B* al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, nonchè all'art. 1 dell'allegato *D* al decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, sostituito coll'articolo unico del decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1345, è estesa anche ai redditi che in base ai decreti suddetti saranno accertati a tutto il 30 giugno 1918.

Art. 2.

Per i redditi che saranno accertati come verificatisi dal 1° gennaio 1916 al 30 giugno 1918, la sovrimposta è stabilita nella seguente misura:

Per i commercianti e gli industriali:

del 20 0[0 sulla quota del profitto superiore all'8 0[0 e fino al 10 0[0 del capitale investito;

del 30 0[0 sulla quota del profitto superiore al 10 0[0 e fino al 15 0[0 del capitale investito;

del 40 0[0 sulla quota del profitto superiore al 15 0[0 e fino al 20 0[0 del capitale investito;

del 60 0[0 sulla quota del profitto superiore al 20 0[0 del capitale investito.

Per gli intermediari:

del 10 0[0 sull'eccedenza di oltre un decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;

del 15 0[0 sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;

del 20 0[0 sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;

del 25 0[0 sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;

del 40 0[0 sulla eccedenza di oltre 30 decimi.

La sovrimposta rimane però ferma nella misura stabilita dall'articolo 1 dell'allegato *B* al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, per i redditi che siano accertati per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile in virtù dell'art. 9, primo comma, del testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Art. 3.

Nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sarà provveduto alla compilazione ed alla approvazione di un testo unico di tutte le disposizioni relative all'imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

Allegato B.

Imposta sui militari non combattenti

Art. 1.

Tutti coloro che, chiamati alle armi, si trovano o vengano a tro-

varsi adibiti ad aziende, officine, o stabilimenti di Stato, di altre pubbliche Amministrazioni, o privati, ausiliari o no, sia perchè esonerati, sia perchè al momento della chiamata vi furono lasciati come comandati od a disposizione, sia perchè in seguito assegnativi nelle località stesse in cui precedentemente lavoravano, sono soggetti ad una imposta personale a norma degli articoli seguenti.

Art. 2.

La imposta sarà dovuta mensilmente dal 1° dicembre 1916 per tutto il tempo in cui l'individuo non farà parte dell'esercito combattente; e sarà commisurata in ragione di un centesimo ogni lira di retribuzione spettantegli se questa non superi le lire sessanta quindicinali per i salariati e le lire centoventi mensili per gli stipendiati; di due centesimi ogni lira per coloro che percepiscono retribuzione superiore alle lire sessanta ma non alle lire centoventi quindicinali se salariati o alle lire centoventi ma non alle duecentoquaranta mensili se impiegati; e di tre centesimi ogni lira per tutti gli altri.

Art. 3.

La imposta sarà percepita mediante trattenuta sulle retribuzioni che lo Stato, le altre pubbliche Amministrazioni o gli imprenditori corrispondono al personale dipendente.

A tale effetto ogni direttore od imprenditore dovrà entro i primi dieci giorni di ciascun mese redigere uno stato delle paghe e delle competenze, e presentarlo all'ufficio del registro accompagnato dal versamento delle corrispondenti ritenute.

Art. 4.

Il direttore o l'imprenditore il quale non abbia fatto ai propri dipendenti la trattenuta di cui al presente allegato, o l'abbia fatta in base a stati di paghe e di competenze non conformi a verità, o non l'abbia versata entro il termine prescritto, sarà personalmente responsabile della somma dovuta all'erario con una sopratassa del 5 % sulla somma non versata o versata in meno senza pregiudizio di ogni altra eventuale azione a suo carico.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel presente allegato non saranno in nessun caso applicabili a coloro che già fossero iscritti nei ruoli della imposta per esenzione dal servizio militare di cui all'allegato *A*, del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510.

Art. 6.

Il ministro delle finanze, di concerto con quello della guerra, provvederà ad emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente allegato.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

Allegato C.

Tasse di bollo

—

Bollo sulle profumerie e sulle specialità farmaceutiche.

Art. 1.

È soggetto a tassa di bollo, in ragione di centesimi dieci per ogni lira o frazione di lira del prezzo di vendita al pubblico (tassa non computata), ogni pacco, scatola, bottiglia, vaso, fiala od altro involucro o recipiente qualsiasi contenente essenze, estratti, acqua per toeletta, cosmetici, vasellina, petrolii ed olii da capelli, pomate e tinture per capelli, dentifrici, paste da denti, saponi profumati e antisettici e ogni altra simile sostanza o articolo usato o applicato come profumo o come cosmetico, fabbricato od importato nel Regno per esservi venduto.

Alla identica tassa va soggetto ogni pacco, scatola, bottiglia, vaso, fiala od altro involucro o recipiente qualsiasi contenente medicinali preventivamente confezionati, come pastiglie, pillole, granelli, capsule, fialette per iniezioni, vini, sciroppi, elisiri, sali di acque minerali, olii emulsionati e ogni altra simile specialità usata o applicata come medicamento, che sia fabbricata o importata nel Regno per esservi venduta anche a mezzo di farmacie autorizzate. Sono escluse le medicature asettiche ed antisettiche.

La tassa è corrisposta mediante applicazione sugli involucri o recipienti di fascette d'identificazione bollate vendute dall'Amministrazione ed è a carico degli acquirenti.

Il prezzo di vendita - al netto della tassa - dovrà essere stampato su ogni pacco, scatola od altro involucro o recipiente.

Art. 2.

Le fascette devono essere applicate a cura del fabbricante o dell'importatore con colla d'amido od altra sostanza atta ad attaccarle solidamente in guisa da aderire completamente alla superficie sottostante e da impedire che venga estratto il prodotto dall'involucro o dal recipiente senza rompere la fascetta.

L'applicazione delle fascette ai prodotti fabbricati nel Regno deve farsi prima che i prodotti vengano estratti dalle fabbriche, e pei prodotti importati dall'estero prima dell'introduzione nei depositi o nei luoghi di vendita.

È vietato di applicare la fascetta non intiera o composta di parti di una o diverse fascette, ovvero di applicare fascette che portino traccia di precedente uso.

L'Amministrazione può addivenire a convenzioni di abbonamento annuale coi fabbricanti ed importatori dei prodotti anzidetti in tutti i casi in cui la tassa da corrispondersi non sia inferiore a lire diecimila.

Per i prodotti esteri e nazionali attualmente esistenti nei depositi e nei luoghi di vendita dovranno essere applicate sui relativi involucri o recipienti, nel termine di un mese dalla data dell'attuazione del presente allegato, le fascette di identificazione bollate.

Art. 3.

L'infrazione alle disposizioni del precedente articolo è punita con una multa in ragione del decuplo della tassa, commisurata sul numero degli involucri o recipienti non regolarmente assoggettati a tassa, esistenti nei locali di deposito o di vendita, col minimo di lire cento.

Bollo sulle girate cambiarie.

Art. 4.

Ciascuna girata, esclusa la prima, apposta sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio, e sugli assegni circolari indicati all'articolo 7 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*, e senza distinzione fra titoli emessi nel Regno o provenienti dall'estero, è soggetta alla tassa di bollo di centesimi 10 per le somme fino a L. 500, ed alla tassa graduata di bollo stabilita per le quietanze ordinarie dall'art. 3, n. 2, del citato R. decreto, per le somme eccedenti L. 500.

Le marche da bollo possono essere applicate dallo stesso girante il quale le annulla mediante la scritturazione o della firma che egli appone per la girata o di altra sua firma.

La tassa, di cui al presente articolo, non si applica agli assegni bancari emessi in conformità del Codice di commercio, ai vaglia cambiari ed alle fedi di credito degli Istituti di emissione.

Art. 5.

Per le contravvenzioni al disposto dell'articolo precedente è applicabile la penale di L. 12. Tuttavia le persone alle quali è inte-

stata una girata che sia irregolare rispetto alla tassa di bollo, vengono assolte, per quanto le riguarda, da tutti gli effetti della contravvenzione, sempre che, prima di ogni altra girata e in ogni caso prima della scadenza, facciano regolarizzare il documento presso l'ufficio del registro. In tal caso il ricevitore del registro accerta la contravvenzione solo in confronto di chi ha sottoscritto la girata.

Il disposto dei due ultimi comma dell'art. 45 della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, non è applicabile alla mancanza od alla insufficienza del bollo stabilito con l'articolo precedente.

Carta bollata

Art. 6.

Il prezzo della carta filigranata e bollata di ordinaria dimensione per gli scritti ed atti civili e commerciali, stragiudiziali, giudiziari od amministrativi, è stabilito per ciascun foglio come segue:

1. Carta d'ordinaria dimensione a tassa fissa da L. 0,30.
Id. id. id. da » 1,00.
Id. id. id. da » 2,00.
Id. id. id. da » 3,00.
Id. id. id. da » 4,00.
Id. id. id. da » 5,00.

2. Carta speciale a tassa fissa per gli stati o certificati, copie od estratti che si rilasciano dai conservatori delle ipoteche da L. 3.

3. Carta di minore dimensione per citazioni per biglietto davanti i pretori ed i tribunali da L. 0,10.

4. Carta a mezzo foglio per quietanze o ricevute ordinarie da L. 0,05, L. 0,10, L. 0,20.

Art. 7.

Gli atti e scritti soggetti alla tassa di bollo di centesimi 70 pagheranno quella di L. 1;

id. id. quelli di L. 1,35 id. id. quella di L. 2;
id. id. quelli di L. 2,70 id. id. quella di L. 3;
id. id. quelli di L. 4 id. id. quella di L. 5,

con le seguenti eccezioni:

1. Continueranno ad essere soggetti a tassa di bollo nella misura attuale:

a) di L. 1,35 i libretti di conto corrente, i libri copia-lettere, i registri a madre e figlia e gli altri atti concernenti le operazioni delle Società anonime e in accomandita per azioni e delle Società e Compagnie di assicurazioni, di che nell'art. 3 del R. decreto 31 maggio 1916, n. 695, allegato *B*;

b) di L. 4 gli atti dei giudizi avanti le Corti d'appello ed i tribunali, compresi gli atti dei giudizi arbitrali relativi a vertenze di competenza dei tribunali; i certificati del casellario giudiziale, gli atti e i verbali di remissione di querela e gli atti di notorietà fatti avanti i pretori.

2. Nulla è innovato per quanto riguarda la tassa di bollo sui titoli del Debito pubblico al portatore e nominativi, quella sugli avvisi al pubblico, sugli atti dei giudizi avanti i conciliatori, sulle polizze di carico e lettere di vettura, nonchè per quanto riguarda la tassa sui contratti di Borsa.

Art. 8.

Sono aumentate in corrispondenza le tasse fisse di bollo che si riscuotono in modo straordinario mediante marche da bollo, bollo a punzone e quelle che si riscuotono in modo virtuale.

Art. 9.

Fino a quando non verranno istituiti nuovi fogli di carta bollata da L. 1, 2, 3 e 5, sarà apposto dall'amministrazione sui fogli attualmente in uso apposito bollo indicante il prezzo di vendita di ciascun foglio.

La carta bollata a tassa fissa ed i moduli stampati su carta libera già bollati allo straordinario che, all'attuazione del presente allegato si trovino ancora in bianco presso gli uffici pubblici, gli Istituti ed i privati, potranno adoperarsi previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita con gli articoli 6 e 7 mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa purchè in complesso non siano applicate più di sei marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli uffici del registro o direttamente dalle parti. In questo ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante la scritturazione della data e della firma in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma. La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui serve il foglio.

Fino a quando non verranno istituite nuove marche da bollo a tassa fissa continuerà l'uso e la vendita di quelle attualmente esistenti salvo a completare l'importo delle maggiori tasse dovute con l'aggiunta di altre marche a tassa fissa.

Bollo per i trasporti marittimi

Art. 10.

All'art. 5 dell'allegato *B* al R. decreto 31 maggio 1916, n. 695, è sostituito, ad ogni effetto, il testo che segue:

« Pei trasporti marittimi di merci, esclusi quelli effettuati dalle ferrovie dello Stato, indipendentemente dalle tasse di bollo e dalle addizionali stabilite dalle leggi vigenti, è dovuta, per ogni polizza di carico, una sopratassa di guerra, da riscuotersi nei modi stabiliti per le ordinarie tasse di bollo, nella misura che segue:

1. Per le spedizioni in un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi e per quelle composte di più colli di peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi, L. 0,20.

2. Per le spedizioni di peso eccedente i 120 chilogrammi:

a) per quelle da scalo a scalo nel Regno, L. 0,20;

b) per quelle destinate o provenienti da scali delle colonie italiane (Libia, Eritrea, Somalia italiana), delle isole del Dodecanneso e di Vallona, L. 0,50;

c) per quelle destinate o provenienti da altri porti esteri del Mediterraneo, L. 1;

d) per quelle destinate o provenienti da scali oltre il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra, L. 2.

La sopratassa di bollo predetta è comprensiva di decimi ed addizionali ».

Bollo per gli esoneri militari

Art. 11.

Gli stampati modelli *A* ed *A-bis* e le lettere accompagnatorie prescritte per le domande di esonerazione di militari richiamati alle armi dovranno sempre essere munite di marche da bollo per L. 2 per ciascun stampato o lettera. Le marche da bollo saranno annullate col bollo dell'ufficio militare.

I foglietti modelli *E* ed *E-bis* rilasciati ai militari esonerati, anche per il rinnovo dell'esonero, dovranno sempre essere muniti di marche da bollo per L. 1 annullate nel modo sopraindicato.

Le tasse anzidette sono comprensive di decimi ed addizionali.

Per le contravvenzioni si applicano le ordinarie sanzioni della legge sul bollo.

Disposizioni generali

Art. 12.

Per agevolare il pagamento delle tasse di bollo, il Governo del Re ha facoltà:

1° di modificare o mutare le norme relative all'apposizione ed all'annullamento delle marche da bollo;

2° di autorizzare l'applicazione di marche da bollo o del bollo straordinario (punzone) su categorie di atti pei quali sarebbe obbligatorio l'uso di carta filigranata, e viceversa;

3° d'istituire e modificare tipi, anche speciali, di carta filigranata, di marche da bollo e di bollo straordinario, in correlazione alla misura delle tasse anzidette;

4° di sostituire al modo ordinario o straordinario, quello virtuale per la riscossione di tasse di bollo sopra determinate specie di atti o scritti. In singoli casi, eguale facoltà può essere esercitata dall'Amministrazione finanziaria sopra richiesta degli interessati.

Art. 13.

Le contravvenzioni alle disposizioni del R. decreto 15 novembre 1914, n 1259, relative all'applicazione della tassa speciale di bollo sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria e di onoraria giurisdizione, soggiacciono alla soprattassa di L 30 a carico delle parti e di L. 60 a carico degli avvocati e procuratori e dei cancellieri giudiziari.

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente allegato entreranno in vigore col 1° gennaio 1917; quelle degli articoli 1, 2 e 3 col 1° marzo 1917; e quelle degli articoli 10, 11, 12 e 13 col quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

Allegato B.

Tasse in surrogazione del bollo e del registro e tasse sulle concessioni governative

Art. 1.

Sono aumentate di un terzo decimo di guerra:

a) la tassa annua, stabilita dall'art. 70 della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, sul capitale delle Società straniere anonime od in accomandita per azioni che fanno operazioni nel Regno, comprese quelle di assicurazioni di cui all'art. 26 della legge 26 gennaio 1896, n. 44;

b) la tassa annua per la circolazione e negoziazione delle cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli stabilita dall'art. 73 della legge sul bollo (testo unico succitato) e modificata dall'art. 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*;

c) la tassa sulle operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, stabilita dall'art. 82 della legge sul bollo (testo unico), modificata dall'art. 1° della legge 7 aprile 1898, n. 116, e dall'art. 1° della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *C*;

d) le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi di cui alla legge (testo unico) 26 gennaio 1896, n. 44.

Art. 2.

Sono soggette alla tassa di negoziazione, di che all'art. 73 della legge sul bollo 4 luglio 1897, n. 414, le quote o carature, comunque denominate, delle Società in accomandita semplice, quando siano cedibili a terzi con effetto verso la Società.

Le disposizioni del presente e del precedente articolo andranno in vigore col 1° gennaio 1917.

Art. 3.

A partire dal 1° gennaio 1917 le concessioni governative, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi designati nell'annessa tabella *A*, vista, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze, sono soggetti alle tasse in essa determinate.

Per quanto altro riguarda le predette concessioni governative autorizzazioni, atti, dichiarazioni e provvedimenti amministrativi continuano ad aver vigore le vigenti disposizioni che regolano questa materia.

Art. 4.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute negli articoli 23 e 30, ultimo comma, della legge 23 aprile 1911, n. 509; 3 e 5 del decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1154; 20, 21 e 22 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*, sono punite ai sensi degli articoli 5 della legge 13 settembre 1874, n. 2086, 2 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *F*, e 6 della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato *C*.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

Tabella A.

Concessioni governative, autorizzazioni, atti, dichiarazioni e provvedimenti amministrativi soggetti a tassa.

Avvertenze. — 1. La cifra indicata nella colonna 3 della presente tabella è comprensiva di decimi ed addizionale.
2. Allorchè la somma totale delle tasse per qualsiasi titolo liquidate presenti una frazione minore di 1 lira, questa frazione sarà computata per 1 lira intera, salvo che il pagamento debba farsi con marche.

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse	Modo di pagamento	Norme speciali per la liquidazione
1	2	3	4	5
	I. — *Cittadinanza e stato civile*	Lire		
1	Concessione di cittadinanza .	300 —	ordinario	Sono esenti da questa tassa gli italiani non appartenenti al Regno d'Italia, e i figli degli emigranti italiani di cui all'art. 36 della legge sull'emigrazione (31 gennaio 1901, n. 23)
2	Permesso preventivo da parte del Governo di riacquistare la cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva per trasferirla in altro Stato estero, di cui non assuma la cittadinanza	75 —	id.	
3	Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana	—	id.	La tassa è eguale alla metà dell'ammontare complessivo dell'imposta fondiaria e di ricchezza mobile, dovute nell'anno precedente da colui che rinunzia alla cittadinanza
4	Dispensa dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero per la perdita della cittadinanza di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555	500 —	id.	

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse	Modo di pagamento	Norme speciali per la liquidazione
1	2	3	4	5
		Lire		
5	Dichiarazione di aver fissato o di voler fissare la residenza nel Regno	50 —	ordinaria	Sono esenti da questa tassa gli italiani non appartenenti al Regno d'Italia ed i figli degli emigranti italiani di cui all'art. 36 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 sull'emigrazione.
6	Decreto di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio, o da impedimenti al matrimonio	50 —	id.	I decreti sono rilasciati gratuitamente a coloro che nei modi previsti dal regolamento per la esecuzione della presente legge, provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli
7	Vidimazione dei registri dello stato civile prescritta dall'art. 357 del Codice civile, eseguita dal pretore, dal presidente del tribunale, o da un giudice del tribunale delegato dal presidente in occasione dello accertamento annuale di cui all'art. 64 della legge di bollo	4 —	con marche	La tassa è dovuta per ciascun registro vidimato La marca è annullabile col bollo del Comune o della cancelleria del tribunale a cura del magistrato che eseguisce la vidimazione
8	Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognomi:			
	a) in esecuzione di disposizioni testamentarie	300 —	ordinario	Sono esenti dalla tassa i trovatelli. Pei figli legittimi dei trovatelli la tassa è ridotta ad un terzo
	b) in ogni altro caso. .	60 —	id.	
9	Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di nomi	50 —	id.	
	II. — *Enti morali.*			
10	Decreto di costituzione o creazione in ente morale o di autorizzazione di corpo morale, già costituito ad accettare eredità, legati o donazioni:			
	per ogni mille lire o frazione di mille lire	2	ordinario	La tassa è pagata in ragione del valore dei beni con i quali è fondato l'ente morale o che formano oggetto dell'eredità, legato o donazione
11	Decreto di autorizzazione a corpi morali ad acquistare beni a titolo oneroso	6	id.	
	III. — *Titoli nobiliari, stemmi e onorificenze.*			
12	Decreto Reale per concessione di titoli e predicati nobiliari nazionali e per autorizzazione a riceverli da potenza estera o per conferma di quelli ricevuti:			
	a) pel titolo di principe.	60,000	id.	
	b) pel titolo di duca. .	50,000	id.	Qualora i titoli o predicati non siano trasmissibili agli eredi la tassa è di tre quinti.
	c) pel titolo di marchese	30,000	id.	
	d) pel titolo di conte .	25,000	id.	
	e) pel titolo di barone o visconte	15,000	id.	
	f) per qualunque altro titolo o per l'aggiunta anche contemporanea di predicato	8,000	id.	
	g) per simili concessioni con decreto Reale *motu proprio*	—	id.	La tassa è dovuta nella misura di un terzo di quella rispettivamente di sopra stabilita per ciascun corrispondente provvedimento.

N. d'ordine 1	Indicazione degli atti soggetti a tassa 2	Tasse 3	Modo di pagamento 4	Norme speciali per la liquidazione 5
		Lire		
	Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento dei titoli o predicati suddetti	—	ordinario	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma.
13	Decreto Reale per concessione od approvazione di stemmi a privati, società ed altri enti, o per conferma di stemmi conceduti da potenze estere:			
	per gli stemmi privati:			
	se siano trasmissibili agli eredi	1200	id.	
	se non siano trasmissibili agli eredi	900	id.	
	per gli stemmi civici	100	id.	
	Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti	—	id.	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione o approvazione.
	Decreti per ampliazione di stemmi a privati	500	id.	
14	Autorizzazione a far uso di decorazioni od onorificenze cavalleresche straniere:			
	decorazioni od onorificenze ereditarie, o che importano un titolo ereditario	90	id.	La tassa è dovuta indipendentemente da quella portata dalla lettera *f)* del n. 12 per il titolo ereditario
	decorazioni od onorificenze non ereditarie e che non importano un titolo ereditario	30	id.	La tassa è ridotta a metà per i pubblici funzionari e militari

N. d'ordine 1	Indicazione degli atti soggetti a tassa 2	Tasse 3	Modo di pagamento 4	Norme speciali per la liquidazione 5
	IV. — *Armi e caccia.*	Lire		
15	Permesso annuale di portare armi non proibite, anche per uso di caccia:			
	a) per spingarde, archibugi od altra arma da getto, a cavalletto o con appoggio fisso, e per una sola arma	80	ordinario	Il permesso, di che alla lettera *a)*, indica il numero delle armi per cui è rilasciato. La pena della contravvenzione di porto d'armi senza permesso è il sestuplo della tassa fissata per la licenza, oltre la confisca delle armi e della cacciagione. Rimangono ferme le penalità sanzionate da speciali disposizioni legislative per le trasgressioni al divieto di caccia con alcuno dei mezzi relativi.
	per ogni arma di più .	50	id.	
	b) per fucile	20	carta bollata speciale	
	c) per rivoltella o pistola	30	id.	
	d) per bastone animato.	20	id.	
	e) permesso di che alle lettere *b)* e *c)* per le guardie giurate forestali e campestri, private o comunali	10	ordinario	
16	Licenza annuale, nelle Provincie ove i sottoindicati modi di caccia sono permessi:			
	a) per bressanelle e roccoli con passate comuni (non a fischio al volo)	60	id.	La licenza è personale; essa dinota la categoria di caccia per la quale viene rilasciata, e trattandosi di reti stabili, il luogo di esercizio. Chi domanda la licenza per diverse categorie di caccia, o per la stessa categoria da esercitarsi in diverse località deve pagare la tassa intera per quella categoria di caccia che importa una tassa maggiore, e rispetti-
	per bressanelle e roccoli senza passate	45	id.	
	b) per paretai, copertoni e prodine con contrappesi	60	id.	
	per paretai, copertoni e prodine senza contrappesi	45	id.	
	c) per reti aperte o verticali fisse, non designate a parte	45	id.	

N. d'ordine 1	Indicazione degli atti soggetti a tassa 2	Tasse 3	Modo di pagamento 4	Norme speciali per la liquidazione 5
		Lire		
	d) per caccia vagante con reti	30 —	ordinario	vamente pel luogo di esercizio primo indicato, e la metà della tassa dovuta per le altre ca egorie e per gli altri luoghi di esercizio. In questi casi sarà rilasciata al richiedente la licenza in tanti esemplari quanti sono le categorie e i luoghi di caccia compresi nella licenza.
	e) per lanciatore, reti in riva al mare e diluvio	300 —	id.	
	f) per passate con fischio o spauracchio al volo nelle gole e sulle cime dei monti	90 —	id.	
	g) per lacci, trappole, archetti, trabocchetti, cestole:			
	per ogni ettaro di terreno occupato	200 —	id.	
	h) per boschetti comunque preparati pei tordi e uccellini con richiami, tesi con la pania, come coi lacci	50 —	id.	
	i) per caccia fissa con panie (uccelliere e boschetti)	50 —	id.	
	k) per caccia vagante con panie e panioni, e per qualunque altra specie di caccia non contemplata in questo e nel precedente n. 15	25 —	id.	
17	Licenza, da rilasciarsi dall'autorità di pubblica sicurezza:			
	a) per fabbricazione, vendita in apposito locale, o introduzione dall'estero, per farne commercio, di armi insidiose	250 —	id.	
	b) per vendita ambulante di coltelli acuminati per uso domestico od industriale	50 —	id.	

N. d'ordine 1	Indicazione degli atti soggetti a tassa 2	Tasse 3	Modo di pagamento 4	Norme speciali per la liquidazione 5
		Lire		
	Vidimazione annuale della licenza:			
	di che alla lettera *a)* .	25 —	ordinario	
	di che alla lettera *b)* .	5 —	con marche	
	V. — *Teatri e spettacoli pubblici.*			
18	Permesso di apertura di teatri:			
	Per un corso di non più di 5 rappresentazioni o altri trattenimenti:			
	per i teatri di prim'ordine	30 —	ordinario	La classifica dei teatri è approvata con decreto del ministro delle finanze, su proposta dei prefetti, sentiti gli intendenti di finanza.
	per i teatri di secondo ordine	20 —	id.	
	per i teatri di terzo ordine	12 —	id.	
	Per un corso da 6 a 19 rappresentazioni o altri trattenimenti:			
	per i teatri di prim'ordine	70 —	id.	
	id. di second'ordine	40 —	id.	
	id. di terz'ordine .	20 —	id.	
	Per un corso di 20 o più rappresentazioni o altri trattenimenti:			
	per i teatri di prim'ordine	150 —	id.	
	id. di second'ordine	90 —	id.	
	id. di terz'ordine .	50 —	id.	

N. d'ordine 1	Indicazione degli atti soggetti a tassa 2	Tasse 3	Modo di pagamento 4	Norme speciali per la liquidazione 5
		Lire		
19	Licenze di che agli articoli 37, 38 e 39 della legge sulla pubblica sicurezza per spettacoli e trattenimenti pubblici in luoghi diversi dai teatri, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso:			
	nei Comuni di oltre 50.000 abitanti	40 —	ordinario	Le dette disposizioni sono applicabili anche ai cinematografi
	nei Comuni da 10.000 a 50.000 abitanti	25 —	id.	
	nei Comuni con meno di 10.000 abitanti	12 —	id.	
20	Domanda di nulla osta per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche agli effetti della legge 25 giugno 1913, n. 785:			
	per ogni metro lineare	0 20	id.	Il provento per L. 0,10 si imputa allo speciale capitolo amministrato dal ministro dell'interno; pel di più (L. 0.10) al capitolo tasse di concessioni governative
	VI. — *Sanità e pubblica sicurezza.*			
21	Autorizzazione del prefetto ad aprire vendite di bevande alcooliche, di cui all'art. 1° della legge 19 giugno 1913, n. 632:			
	Per gli esercizi pubblici:			
	a) in Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti	20 —	con marche	
	b) negli altri Comuni ed in tutte le frazioni di Comune	10 —	con marche	
	Per i venditori ambulanti	5 —	id.	
	Rinnovazione annuale delle licenze:			
	di che alla lettera *a*) .	20 —	id.	
	di che alla lettera *b*) .	10 —	id.	
	di quelle rilasciate ai rivenditori ambulanti	5 —	id.	
22	Vidimazione annuale delle dichiarazioni di voler affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti somministrare alloggio per mercede	10 —	id.	
23	Licenza per stabilire agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno	100 —	ordinario	
	Vidimazione annuale di esse	10 —	con marche	
24	Dichiarazione di voler aprire od esercitare altre agenzie pubbliche od uffici pubblici di affari:			
	Nei Comuni con oltre 100.000 abitanti	60 —	ordinario	
	Nei Comuni da oltre 50.000 a 100.000 abitanti	40 —	id.	
	Nei Comuni da oltre 20.000 a 50.000 abitanti	25 —	id.	
	Negli altri Comuni . .	20 —	id.	
	Rinnovazione annuale delle dette licenze	6 —	id.	

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse	Modo di pagamento	Norme speciali per la liquidazione
1	2	3	4	5
		Lire		
25	Decreto di approvazione di guardie particolari per la custodia delle proprietà dei Comuni, enti morali e privati, giusta l'art. 44 della legge 31 agosto 1907, n. 690, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza:			
	pei Comuni ed enti morali	15 —	ordinario	La tassa è dovuta per ogni guardia approvata
	pei privati	25 —	id.	
26	Autorizzazione relativa al trasporto, tumulazione ed esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati:			
	se rilasciata dal Ministero dell'interno, o dal prefetto per delegazione del Ministero, ai sensi dell'art. 197 della legge 1° agosto 1907, numero 636 (testo unico)	450 —	id.	
	se rilasciata dal prefetto nella propria competenza	150 —	id.	
27	Decreti per tumulazione di cadaveri in località differenti dal cimitero, rilasciati a norma dell'art. 197 della citata legge	300 —	id.	La tassa è dovuta indipendentemente dall'altra di che al numero 26
	VII. — *Passaporti e legalizzazioni.*			
28	Passaporti di 1ª classe . .	15 —	con marche	Sono esenti i passaporti rilasciati agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro ed a coloro che provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli
	Id. di 2ª classe . . .	5 —	id.	
	Vidimazione di passaporti di 1ª classe	7 50	con marche	
	Vidimazione di passaporti di 2ª classe	1 50	id.	
29	Legalizzazione delle firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato per prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nello Stato:			La tassa è dovuta per ogni legalizzazione, senza riguardo al numero delle firme legalizzate. Non è dovuta la tassa di legalizzazione, di che ai nn. 29 e 30, quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma da legalizzarsi. Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che nei modi prescritti dal regolamento provino il loro stato di povertà all'autorità che deve procedere alla legalizzazione.
	se concernenti lo stato civile	4 —	id.	
	in ogni altro caso . . .	8 —	id.	
30	Legalizzazione delle firme sia di privati, sia di funzionari o di pubblici ufficiali apposte agli atti e documenti non contemplati nel precedente n. 29, richiesta nell'interesse dei privati e di amministrazioni non governative, ai Ministeri, alle autorità civili e giudiziarie e ad ogni altro ufficio governativo, provinciale e comunale	1 35	id.	La tassa non si applica a più di due legalizzazioni. Dalla tassa sono esenti coloro che, nei modi previsti dal regolamento, provino il loro stato di povertà.
31	Autenticazione da parte del sindaco delle fotografie attaccate sul passaporto per l'interno, a sensi dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1147	1 35	id.	Per la legalizzazione della firma del titolare non è dovuta altra tassa. Dalla tassa sono esenti coloro che, nei modi previsti dal regolamento, provino il loro stato di povertà.

N. d'ordine 1	Indicazione degli atti soggetti a tassa 2	Tasse 3	Modo di pagamento 4	Norme speciali per la liquidazione 5
	VIII. — *Commercio e industria.*	Lire		
32	Prima vidimazione del libro-giornale e del libro degli inventari, di che all'articolo 23 del Codice di commercio, e dei libri tenuti dagli amministratori delle Società commerciali a norma dell'art. 140 dello stesso Codice	4 —	con marche	
33	Vidimazione annuale del libro-giornale prescritta dall'art. 23 del Codice di commercio	2 70	id.	La marca si annulla col bollo ad *inchiostro grasso* dell'autorità giudiziaria o del notaio che procedono alla vidimazione.
34	Trascrizione nel registro delle Società commerciali di che agli art. 90 e 91 del Codice di commercio ed agli art. 2, 7 e 8 del regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139:			
	a) di una Società in nome collettivo o in accomandita semplice	20 —	ordinario	
	b) di una Società in accomandita per azioni o di Società anonima	50 —	id.	
35	Trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno delle medesime, di quelli di cambio marittimo e di costruzione di navi	20 —	id.	La tassa è dovuta per ciascun atto trascritto
36	Decreto Reale di autorizzazione per l'istituzione di Borse di commercio	700 —	id.	
37	Decreto Reale per autorizzazione delle Borse e Camere di commercio a vendere effetti pubblici alle «grida» o merci all'incanto	700 —	ordinario	
38	Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle Camere di commercio:			
	per ogni cento lire della cauzione da essi prestata, siano, o no, agenti di cambio	2 —	id.	Col minimo di L. 80 e col massimo di L. 1000
39	Decreto che accredita gli agenti di cambio e notai presso l'Amministrazione del debito pubblico a sensi dell'art. 204 del regolamento generale del debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298:			
	Se presso la Direzione generale	150 —	id.	
	Se presso le Intendenze di finanza	50 —	id.	
40	Concessione di *aperiatur* di zolfare, giusta il Rescritto sovrano 26 aprile 1852 « per il diritto di regalia sulle zolfare del Regno delle Due Sicilie »	150 —	id.	La tassa è da pagarsi una sola volta in ragione di ogni nuova miniera di zolfo e non già per ogni foce, prima di fare il saggio e di aprire la zolfara. Non è dovuta tassa per gli scavi diretti alla semplice esplorazione del minerale. Per le zolfare in cui si incominci la fusione delle prime cataste senza aver corrisposta la tassa di *aperiatur* si incorre in una pena eguale al doppio della tassa medesima aumentato di un quinto.

N. d'ordine 1	Indicazione degli atti soggetti a tassa 2	Tasse 3	Modo di pagamento 4	Norme speciali per la liquidazione 5
		Lire		
41	Deliberazioni relative a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933:			
	a) per istituzione di fiere e mercati:			La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato nuovo
	in Comuni aventi una popolazione:			
	non superiore a 5000 abitanti	40 —	ordinario	
	superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti	80 —	id.	
	superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti	160 —	id.	
	superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	200 —	id.	
	superiore a 60.000 abitanti	300 —	id.	
	b) per il cambiamento in modo permanente di fiere o mercati:			La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento in modo permanente
	in Comuni aventi una popolazione:			
	non superiore a 5000 abitanti	20 —	id.	
	superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti	40 —	id.	
	superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti	80 —	id.	
	superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	100 —	id.	
	superiore a 60.000 abitanti	150 —	id.	
	IX. — *Opere pubbliche.*			
42	Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità:			
	Se la spesa complessiva dell'opera fu prevista in somma non maggiore di lire 10.000	15 —	ordinario	Non è dovuta tassa alcuna quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato. I decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi, di cui agli articoli 30, 48 e 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono sottoposti alla registrazione, col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di registro, prima che ne venga eseguita la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari.
	Se maggiore di 10.000 e non di 50.000	45 —	id.	
	Se maggiore di 50.000 e non di 250.000	80 —	id.	
	Se maggiore di 250.000 e non di un milione	150 —	id.	
	Da oltre un milione a qualunque somma	200 —	id.	
43	Decreti di proroga di concessioni per espropriazioni di utilità pubblica	10 —	id.	
44	Decreto Reale che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali	50 —	id.	
45	Decreto relativo di proroga .	10 —	id.	
46	Decreto di omologazione dei progetti, per costruzione e modificazione di argini, e per altre opere idrauliche, quando la spesa non sia ad esclusivo carico dello Stato. (Art. 57 della legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche)	30 —	id.	
47	Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (legge 7 giugno 1894, n. 232)	100 —	id.	

N. d'ordine 1	Indicazione degli atti soggetti a tassa 2	Tasse 3	Modo di pagamento 4	Norme speciali per la liquidazione 5
		Lire		
48	Decreto di autorizzazione di rettilineamento e di nuove inalveazioni di fiumi e torrenti, rivi e scolatoi pubblici. (Art. 60 della legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche)	30 —	ordinario	
	X. — *Acque pubbliche.*			
49	Concessioni: di derivare acque pubbliche o stabilire sulle medesime molini od altri opifizi; derivare acque da canali demaniali; di occupare tratti di spiaggia, di laghi ed altri simili provvedimenti:			
	se il canone annuo della concessione supera L. 1000	50 —	id.	La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo di vendita da corrispondersi all'Erario
	se supera L. 500 e non 1000	30 —	id.	
	se supera L. 200 e non 500	25 —	id.	
	se inferiore a L. 200. .	20 —	id.	
	Sono soggetti alle stesse tasse i decreti di variazione a preesistenti derivazioni			
50	Decreto che permette la navigazione sui laghi, fiumi e canali:			
	con piroscafi	140 —	id.	
	con autoscafi	15 —	id.	La tassa è dovuta indipendentemente da quella di circolazione
51	Licenza per eseguire il trasporto di legnami:			
	a) in tronchi sciolti a galla:			
	sulle acque di torrenti e rivi	30 —	id.	
	sui fiumi e laghi . . .	45 —	ordinario	
	b) annodati in zattere.	70 —	id.	
52	Permesso per la formazione di pennelli e chiuse nell'alveo dei fiumi e torrenti per la formazione di ripari a difesa delle sponde, per dissodamenti di terreno laterale ai fiumi e torrenti, per escavazione di rena e ghiaia ed in genere per la esecuzione delle altre opere e per gli atti di che all'art. 97 della legge 25 luglio 1904, numero 523 sulle opere idrauliche	20 —	id.	
53	Autorizzazione per la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazione dai fiumi e torrenti in chiuse stabili; per le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni ed, in genere, per la esecuzione delle altre opere indicate nell'art. 98 della succitata legge sulle opere idrauliche	40 —	id.	
	XI. — *Spiaggie e lido del mare.*			
54	Concessione per occupazione di tratti del lido del mare, dei porti, dei seni e delle spiaggie marittime:			
	per un tempo non maggiore di un anno	6 —	id.	La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo della occupazione dovuto all'erario nazionale
	per un tempo maggiore di un anno e non di anni 5	15 —	id.	

N. d'ordine 1	Indicazione degli atti soggetti a tassa 2	Tasse 3	Modo di pagamento 4	Norme speciali per la liquidazione 5
		Lire		
	per un tempo maggiore di 5 anni e non di 10	30 —	ordinario	La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo della occupazione dovuto all'erario nazionale
	per un tempo maggiore di 10 anni e non di 20	50 —	id.	
	per un tempo maggiore di 20 anni o per occupazione permanente	100 —	id.	
55	Licenza di scavare o estrarre arene, pietre, ghiaie, e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido o le spiaggie del mare o nel recinto dei porti, di che agli articoli 160 e 162 del Codice per la marina mercantile	15 —	id.	La tassa non è dovuta per l'estrazione di sabbia o di ghiaia fatta nell' interesse diretto di un proprietario di fabbricati di terreni per lavori murari od agricoli nei medesimi, sempre che la quantità asportata non ecceda i cinquanta metri cubi
	XII. — *Debito pubblico e Cassa depositi e prestiti.*			
56	Decreto di autorizzazione di prestiti alle Provincie, ai Comuni, ai loro Consorzi ed a qualunque altro ente o Consorzio sulla Cassa dei depositi e prestiti:			
	per ogni mille lire o frazione di mille lire del prestito autorizzato	3 —	id.	
57	Decreto per trasformazione ed unificazione di debiti già contratti da Provincie, Comuni ed altri enti	30 —	id.	
58	**Ricevute di titoli di rendita presentati all'Amministrazione del debito pubblico per traslazione, tramutamento, annotazioni ed altre operazioni da eseguirsi** presso la stessa Amministrazione:			
	per ogni titolo di rendita depositato	2 —	con marche	Trattandosi di depositi di titoli per essere annotati di vincolo o di ipoteca, mediante semplice dichiarazione nei registri del debito pubblico sono riscosse, oltre le tasse per le ricevute indicate nel presente numero, anche quelle stabilite dalla tariffa annessa alla legge di registro.
	XIII. — *Exequatur e Placet.*			
59	Concessione di exequatur o Regio placet sulle richieste e nell'interesse dei privati in materia ecclesiastica:			I decreti sono rilasciati gratuitamente a coloro che nei modi previsti dal regolamento provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli.
	Exequatur	60 —	ordinario	
	Placet	20 —	id.	
	XIV. — *Professioni, arti e mestieri.*			
60	Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali nei casi in cui sia richiesta da leggi e regolamenti speciali	75 —	id.	La tassa non è dovuta quando, per effetto della presente legge, sia l'esercizio della professione liberale sottoposto ad altra tassa speciale. Da questa tassa sono eccettuati gli insegnanti.
61	Autorizzazione all'apertura ed esercizio di una farmacia (*a*):			
	I. - Nei comuni con 100,000 abitanti ed oltre:			

(*a*) Il prodotto si imputa ad uno speciale capitolo, amministrato dal Ministero dell'interno.

N. d'ordine 1	Indicazione degli atti soggetti a tassa 2	Tasse 3	Modo di pagamento 4	Norme speciali per la liquidazione 5
	a) entro la cinta daziaria	Lire 10,000	ordinario	
	b) fuori la cinta daziaria	5,000	id.	
	II. - Nei comuni con più ,000 abitanti e meno di 100,000:			
	a) entro la cinta daziaria	5,0:0	id.	
	b) fuori la cinta daziaria.	2,500	id.	
	III. - Nei comuni da 15,000 a meno di 40,000 abitanti	1,800	id.	censimento.
	IV. - Nei comuni da 10,000 a meno di 15,000 abitanti	1,200	id.	
	V. - Nei comuni da 5,000 a meno di 10,000 ab i	600	id.	
	VI. — Nei comuni con meno di 5,000 abitanti	120	id.	
62	Licenza pei conducenti di automobili e altri veicoli semoventi anche su rotaie sulle strade comu-	10	id.	
63	Licenza pei conducenti caldaie a vapore fisse o semi fisse	10	id.	

D'ordine di S. A. R.
l ministro delle finanze
MEDA.

Allegato E.

Tassa sui motocicli, automobili e autoscafi

—

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1917 le tasse sui motocicli, automobili e autoscafi sono aumentate in conformità alla tariffa (tabella *A*) annessa al presente allegato, vista, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

L'aumento è interamente devoluto all'erario dello Stato.

Resta ferma la compartecipazione dei Comuni e delle Provincie alle tasse predette nella misura risultante dalla annessa tabella *B*, parimenti vista, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze, nella quale sono indicate le quote di compartecipazione corrispondenti alle disposizioni della legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, della legge 5 luglio 1912, n. 767, e del R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153.

Art. 2.

Il cambio dei contrassegni per i motocicli e per gli automobili di cui all'art. 4 della legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, modificato dall'art. 6 del R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153, è subordinato alla presentazione all'ufficio del registro, presso il quale è stata pagata la tassa, di apposita motivata istanza in carta bollata firmata personalmente dal possessore del veicolo, con esibizione della relativa licenza di circolazione. Per tale cambio è dovuto un diritto fisso di L. 6 per i motocicli e di L. 15 per gli automobili. Ove il ricevitore del registro rifiuti il cambio, il possessore può ricorrere all'intendente di finanza che decide inappellabilmente.

Chi fa di un veicolo un uso colpito da tassa maggiore di quella relativa all'uso pel quale è stata pagata la tassa, incorre in una ammenda corrispondente al triplo della differenza fra le due tasse annuali calcolate in base all'annessa tariffa.

Art. 3.

Agli effetti dell'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni tributarie relative ai velocipedi, motocicli, automobili e autoscafi sono competenti gli ufficiali, sottufficiali, militi ed agenti appartenenti all'arma dei RR. carabinieri, ai corpi: della R. guardia di finanza, delle Regie guardie di città, delle Regie guardie forestali; il personale delle capitanerie di porto, oltrechè le guardie di polizia urbana (guardie municipali), le guardie campestri e le altre guardie o agenti giurati dei Comuni e delle Provincie, le guardie daziarie, i cantonieri delle strade nazionali, provinciali e comunali ed i cantonieri ferroviari. Sono pure competenti all'accertamento predetto i funzionari ed agenti tutti delle dogane e degli uffici del registro, degli uffici di questura ed altri uffici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, degli uffici del genio civile e dell'ufficio speciale per le ferrovie (Ministero dei lavori pubblici), delle Amministrazioni provinciali e comunali e le guardie dei Regi tratturi. A tutti compete il diritto a metà delle pene pecuniarie riscosse.

Art. 4.

Le disposizioni vigenti per le contravvenzioni, per il cambio de contrassegni e per quant'altro riguarda gli automobili, si applicano anche per gli autoscafi.

Tutte le disposizioni della legge, testo unico, 17 luglio 1910, numero 569 e del Regio decreto 22 ottobre 1914, n. 1153, sono applicabili; in quanto non sia diversamente stabilito, anche agli effetti del presente allegato.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

Tabella *A*.

TARIFFA delle tasse sui motocicli, automobili ed autoscafi.

Avvertenze per l'applicazione della presente tariffa.

I. — Le tasse contemplate dalla presente tariffa sono comprensive di decimi ed addizionale.

II. — Allorchè la somma totale delle tasse per qualsiasi titolo liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intera.

III. — Per la determinazione della tassa sulle vetture automobili ad uso privato e pubblico e sui carri automobili per l'anno solare 1917, si tien conto della forza risultante dall'applicazione della formula attualmente in vigore.

IV. — Le tasse ridotte per la circolazione di prova degli automobili per l'anno solare 1917 saranno liquidate sulla base della presente tariffa.

V. — Le ammende ragguagliate all'importo della tassa devono essere computate in base alla presente tariffa.

VI. — L'automobile che nel corso dell'anno viene destinato ad un uso diverso da quello pel quale fu pagata la tassa, è soggetto al pagamento della differenza se il nuovo uso importi una tassa maggiore. Nessun rimborso di tassa può essere concesso nel corso dell'anno nel caso inverso.

Tariffa

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEI VEICOLI SOGGETTI A TASSA			Tasse annuali				NORME SPECIALI per la liquidazione
	Categoria e condizioni di montatura	Condizioni di uso	Condizioni di posti o di forza	In ragione di posti. Tassa fissa per un determinato numero di posti	In ragione di fosza nell'importo risultante della somma dello tre sotoind cate liquidazioni: Tassa fissa per una determinata forza	Tasse proporzionali: sopra ogni cavallo dinamico in più dei 24	Tasse proporzionali: sopra ogni cavallo dinamico dell'intera forza	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Motocicli.							
	Motocicli e motociclette a sè stanti	Qualunque uso . . .	Se il motore sviluppi:					
1			non più di 3 cavalli dinamici	—	50 —	—	—	
2			più di 3 ma non più di 6 cavalli dinamici	—	75 —	—	—	
3			più di 6 cavalli dinamici.	—	100 —	—	—	
	Motocicli e motociclette con carrozzetta laterale o a rimorchio	Qualunque uso . . .	Se il motore sviluppi:					
4			non più di 3 cavalli dinamici	—	75 —	—	—	
5			più di 3 ma non più di 6 cavalli dinamici	—	115 —	—	—	
6			più di 6 cavalli dinamici.	—	150 —	—	—	

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEI VEICOLI SOGGETTI A TASSA			Tasse annuali				NORM SPECIALI per la liquidazione
				In ragione di posti.	In ragione di forza nell'importo risultante dalla somma delle tre sottoindicate liquidazioni			
						Tasse proporzionali		
	Categoria e condizioni di montatura	Condizioni di uso	Condizioni di posti e di forza	Tassa fissa per un determinato numero di posti	Tassa fissa per una determinata forza	sopra ogni cavallo dinamico in più dei 24	sopra ogni cavallo dinamico dell'intera forza	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Automobili.							
7	Vetture automobili.	Ad uso privato. . .	Se il motore sviluppi: non più di 9 cavalli dinamici	—	150 —	—	5 —	Nell'applicazione della tassa ai veicoli di che ai nn. 7 a 13 si tiene conto del massimo di forza che il motore può sviluppare. Le tasse corrispondenti sono dovute altresì per le vetture ed i carri automobili di che ai nn. 14 a 20 della presente tariffa ogni qualvolta risulti che l'uso rispettivamente ivi indicato non sia esclusivo e permanente.
8			più di 9 ma non più di 12 cavalli dinamici	—	200 —	—	5 —	
9			più di 12 ma non più di 16 cavalli dinamici	—	250 —	—	10 —	
10			più di 16 ma non più di 24 cavalli dinamici		390 —	—	10 —	
11			più di 24 ma non più di 50 cavalli dinamici	—	300 —	5 —	15 —	
12			più di 50 ma non più di 60 cavalli dinamici	—	300 —	5 —	20 —	
13			più di 60 cavalli dinamici.	—	600 —	—	20 —	
	Vetture automobili. Carri automobili da trasporto, furgoni ed altri veicoli automobili	Ad uso pubblico esclusivo e permanente di linea regolare non postale e da piazza Ad uso esclusivo e permanente di trasporto di merci	Se il motore sviluppi:					
14			non più di 9 cavalli dinamici	—	50 —	—	2 —	Il riconoscimento delle condizioni richieste per l'applicazione delle tasse di che ai nn. 14 a 20 compete al ricevitore del registro il quale ha diritto di esigere le prove occorrenti per la dimostrazione dell'uso pubblico esclusivo e permanente, di linea regolare non postale e da piazza e dell'uso di trasporto di merci esclusivo e permanente. Ove il ricevitore del registro rifiuti l'applicazione delle tasse suddette e ritenga invece applicabili quelle di che ai nn. 7
15			più di 9 ma non più di 12 cavalli dinamici	—	65 —	—	2 —	
16			più di 12 ma non più di 16 cavalli dinamici	—	85 —	—	4 —	
17			più di 16 ma non più di 24 cavalli dinamici	—	100 —	—	4 —	
18			più di 24 ma non più di 50 cavalli dinamici	—	100 —	2 —	6 —	
19			più di 50 ma non più di 60 cavalli dinamici	—	100 —	2 —	8 —	
20			più di 60 cavalli dinamici.	—	200 —	—	8 —	

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEI VEICOLI SOGGETTI A TASSA			Tasse annuali				NORME SPECIALI per la liquidazione
	Categoria e condizioni di montatura	Condizioni di uso	Condizioni di posti e di forza	In ragione di posti. Tassa fissa per un determinato numero di posti	In ragione di forza nell'importo risultante dalla somma delle tre sottoindicate liquidazioni			
					Tassa fissa per una determinata forza	Tasse proporzionoli		
						sopra ogni cavallo dinamico in più dei 24	sopra ogni cavallo dinamico dell'intera forza	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								a 13, il possessore può ricorrere all'intendente di finanza che decide inappellabilmente.
	Autoscafi	Ad uso privato . .	Se il motore sviluppi:					
21			non più di 3 cavalli dinamici	—	50 —	—	—	Nel calcolare la forza dei motori degli autoscafi con le formole in uso per gli automobili si tiene conto della loro velocità normale differente da quella degli automobili.
22			più di 3 ma non più di 6 cavalli dinamici	—	75 —	—	—	
23			piu di 6 cavalli dinamici.	—	—	—	—	È dovuta una tassa annuale ragguagliata alla metà di quella fissata per le vetture automobili ad uso privato (nn. 7 a 13).
	Autoscafi	Destinati con l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero della marina a linee regolari di trasporto di passeggieri sui fiumi, laghi, canali, lagune e coste marittime nazionali	Se il motore sviluppi:					
24			non più di 3 cavalli dinamici	—	25 —	—	—	
25			più di 3 ma non più di 6 cavalli dinamici	—	40 —	—	—	
26			più di 6 cavalli dinamici.	—	—	—	—	È dovuta una tassa annuale ragguagliata al quarto di quella fissata per le vetture automobili ad uso privato (nn. 7 a 13).

D'ordine di S. A. R.
Il ministro delle finanze
MEDA.

Tabella B.

Tabella delle quote competenti alle Provincie e ai Comuni sulle tasse stabilite per l'anno solare 1917 sui motocicli, automobili e autoscafi.

N. d'ordine della presente tabella	INDICAZIONE DEI VEICOLI	Quote di compartecipazione	
		delle Provincie	dei Comuni
		Lire	Lire
	Motocicli.		
	(Motocicli e motociclette a sè stanti).		
	Se il motore sviluppi:		
1	non più di 3 cavalli dinamici	—	12,50
2	più di 3 ma non più di 6 » »	—	17,50
3	più di 6 » »	—	25 —
	Motocicli e motocicette con carrozzetta laterale o a rimorchio.		
	Se il motore sviluppi:		
4	non più di 3 cavalli dinamici	—	18,75
5	più di 3 ma non più di 6 » »	—	26,25
6	più di 6 » »	—	37,50
	Automobili.		
	Vetture-automobili ad uso privato.		
	Se il motore sviluppi:		
7	non più di 9 cavalli dinamic	40,50	45 —
8	più di 9 ma non più di 12 » »	63 —	70 —
9	» 12 » » 16 » »	81 —	90 —
10	» 16 » » 24 » »	99 —	110 —
11	» 24 » » 60 » »	99 — più L. 2.25 sopra ogni cavallo dinamico in più dei 24	110 — più L. 2.50 sopra ogni cavallo dinamico in più dei 24
12	» 60 » » »	225 —	250 —
	Vetture-automobili ad uso pubblico o e permanente di linea ta!e e da piazza.		
	Se l'automobile è capace di:		
13	r osti	16,20	18 —
14	più di 4 ma non più di 10 posti. .	27 —	30 —
15	più di 10 posti o è destinato a ri-	45 —	50 —
16	Rimorchi	22,50	25 —
	Per le quote di compatecipazione dei Comuni e delle Provincie sul prodotto delle tasse sugli automobili ad uso pubblico sarà tenuto a base il numero dei veicoli della specie cttoposti a tassa nell'esercizio 1914-915 secondo le categorie in detto esercizio contemplate.		
	Carri-automobili per uso esclusivo e permanente di trasporto di merci.		
	Se il motore sviluppi:		
17	non più di 9 cavalli dinamici	13,50	15 —
18	più di 9 ma non oltre 2 » »	21 —	23,33
19	più di 12 ma non oltre 16 » »	27 —	30 —
20	più di 16 ma non oltre 24 » »	33 —	36,67

N. d'ordine della presente tabella	INDICAZIONE DEI VEICOLI	Quota di compartecipazione delle Provincie	Quota di compartecipazione dei Comuni
		Lire	Lire
21	più di 24 ma non oltre 60 » »	33 — più L. 0,75 per ogni cavallo dinamico in più dei 24	36,67 più L. 0,83 per ogni cavallo dinamico in più dei 24
22	oltre 60 » »	75 —	83,33
	Autoscafi.		
	Autoscafi ad uso privato.		
	Se il motore sviluppi:		
23	non più di 3 cavalli dinamici	»	12,50
24	più di 3 ma non più di 6 » »	»	20 —
25	più di 6 » »	»	La metà della tassa di cui agli articoli 21, 22 e 23 della tariffa, Tab. *A*
	Autoscafi destinati al trasporto autorizzato di passeggieri.		
	Se il motore sviluppi:		
26	non più di 3 cavalli dinamici	»	6,25
27	più di 3 ma non più di 6 » »	»	10 —
28	più di 6 » »	»	La metà della tassa di cui agli articoli 24, 25 e 26 della tariffa, Tab. *A*

D'ordine di S. A. R.
Il ministro delle finanze
MEDA.

Allegato F.

Imposte sui fondi rustici e sulla ricchezza mobile.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1917, l'imposta sui fondi rustici nelle provincie a nuovo catasto sarà applicata in base alle seguenti aliquote:

8,80 0[0 per le quote d'imposta le quali, calcolate in base all'aliquota dell'8 0[0, non superino, nel distretto dell'Agenzia delle imposte, L. 10;

10 0[0 per le quote d'imposta le quali, calcolate in base all'aliquota stessa del 10 0[0, siano comprese, nel distretto di Agenzia, fra le L. 10,01 e le L. 50;

12 0[0 per le quote d'imposta le quali, calcolate in base all'aliquota del 10 0[0, siano comprese, nel distretto di Agenzia, fra le L. 50,01 e le L. 300;

13 0[0 per le quote d'imposta le quali, calcolate in base all'aliquota del 10 0[0, siano comprese, nel distretto d'Agenzia, fra le L. 300,01 e le L. 500;

14 0[0 per tutte le altre.

Tali aliquote sono comprensive del decimo di cui alla legge 16 dicembre 1914, n. 1354, e dei centesimi addizionali di cui al decreto legislativo 15 ottobre 1914, n. 1128.

La disposizione di cui al presente articolo non sarà applicabile ai terreni appartenenti a corpi morali soggetti alla tassa di manomorta.

Art. 2.

Nei compartimenti ove vigono tuttora i vecchi catasti, i contingenti fissati per ciascuna provincia, giusta il decreto Luogotenenziale del 27 agosto 1916, n. 1122, saranno elevati nella stessa proporzione dell'aumento portato all'aliquota d'imposta in base all'articolo precedente, pei contribuenti gravati da un'imposta superiore a L. 50, rimanendo così consolidati il decimo e i 5 centesimi addizionali, di cui al penultimo comma dell'articolo precedente.

Il reparto del nuovo contingente sarà eseguito in modo che i contribuenti per le quote d'imposta fino a L. 10, e da L. 10,01 a L. 50, non vengano gravati di un carico superiore a quello dovuto anteriormente all'applicazione del presente decreto e che siano esenti dall'aggravio portato dal presente allegato i corpi morali soggetti alla tassa di manomorta.

Art. 3.

La commisurazione della sovrimposta sui fondi rustici di cui all'art. 309 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, sarà eseguita in base all'imposta erariale inscritta nei ruoli dell'anno 1916.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1917, per gli effetti dell'applicazione della imposta di ricchezza mobile, la riduzione dei redditi netti a redditi imponibili verrà fatta nella seguente misura:

per i redditi netti della categoria A^2, ai 34 quarantesimi;

per i redditi netti della categoria *B*, accertati a carico di privati e superiori a L. 3000 e per tutti quelli accertati a carico di enti collettivi, ai 25 quarantesimi;

per i redditi netti della categoria *C*, accertati direttamente a carico di privati e superiori a L. 3000, ai 23 quarantesimi.

Art. 5.

Restano fermi a carico dei contributi di ricchezza mobile il decimo di cui alla legge 16 dicembre 1914, n. 1354, ed i centesimi addizionali di cui al decreto legislativo 15 ottobre 1914, n. 1128.

Art. 6.

Nulla è innovato circa lo speciale contributo del centesimo di guerra stabilito dal R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *A*.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

Allegato G.

Diritto di guerra sulle riscossioni degli affitti

Art. 1.

Per l'anno 1917 i proprietari di costruzioni stabili destinate ad affitto, già assoggettate all'imposta sui fabbricati, verseranno allo Stato come diritto di guerra, indipendentemente da ogni altro tributo, il 5 per cento degli affitti da essi riscossi alle scadenze di contratto. Questo diritto di guerra non potrà, malgrado ogni patto in contrario, dar luogo a rivalsa a carico del locatario.

Art. 2.

La cifra degli affitti si riterrà corrispondente a quella netta, senza la riduzione ad imponibile, accertata agli effetti della imposta sui fabbricati, con deduzione dell'affitto attribuito ai locali direttamente goduti dal proprietario; salvo che la differenza in meno non venga dimostrata con regolari contratti debitamente registrati anteriormente al presente decreto o non dipenda a speciali isposizioni legislative.

Art. 3.

Si terrà conto in defalco degli affitti non riscossi a causa di sfitto anche parziale o di inesigibilità.

Lo sfitto parziale dovrà essere dichiarato all'Agenzia delle imposte entro 20 giorni da quello in cui si è verificato, ed entro ugual termine dovrà il proprietario denunciare la cessazione dello sfitto sotto comminatoria di una sopratassa uguale al doppio della tassa.

Art. 4.

La riscossione di questo speciale diritto di guerra è affidata agli esattori delle imposte dirette in base a speciali ruoli da compilarsi dalle Agenzie delle imposte, colle scadenze e modalità di esazione stabilite per le imposte dirette.

Sugli eventuali reclami è competente a decidere in prima ed ultima istanza l'intendente di finanza.

Art. 5.

Durante il tempo di validità del presente decreto, il proprietario potrà, entro due mesi dalla scadenza del termine convenuto per il pagamento del canone di affitto, sulla semplice esibizione dell'originale contratto di affitto regolarmente registrato, richiedere al pretore che sullo stesso venga apposta la formula esecutiva di cui all'art. 556 del Codice di procedura civile. Restano tuttavia ferme le disposizioni del decreto Luogotenen iale 3 giugno 1915, n. 788.

Art. 6.

Il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con decreti Reali a quanto occorra per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente allegato.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

Allegato H.

Obbligatorietà delle trascrizioni

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1314 e 1932 del Codice civile sono estese alle divisioni di immobili e di altri diritti capaci di ipoteca.

Art. 2.

La trascrizione degli atti menzionati nei primi cinque numeri dell'art. 1314 e nell'art. 1932 del Codice civile, nonchè delle divisioni di immobili e di altri diritti capaci di ipoteca, deve eseguirsi nel competente ufficio delle ipoteche, entro un mese dalla data dell'atto pubblico o dell'atto di autenticazione delle sottoscrizioni, a cura del notaio o del pubblico ufficiale che li ha ricevuti o autenticati.

Art. 3.

I cancellieri delle agistrature giudiziarie che sottoscrivono per l'autenticità le sentenze accennate ai numeri quarto, settimo ed ottavo dell'art. 1932 del Codice civile, e nell'art. 894 del Codice di procedura civile, nei trenta giorni dalla data delle loro sottoscrizioni debbono trasmetterne copia autentica, richiedendone la trascrizione, al conservatore delle ipoteche competente, il quale dovrà eseguirla immediatamente.

Quando presso la cancelleria non esiste deposito per le spese, la trascrizione potrà essere eseguita con la prenotazione delle tasse a debito; pel ricupero delle quali il conservatore provvederà contro le parti interessate a norma dell'art. 13 della legge sulle tasse ipotecarie 13 settembre 1874, n. 2079, e dell'art. 6 del regolamento 25 settembre 1874, n. 2130.

Art. 4.

La omissione della richiesta di trascrizione nei termini fissati per parte dei notai, dei cancellieri e degli altri pubblici ufficiali che ne hanno obbligo, sarà punita col sestuplo della tassa di trascrizione, e per la esazione di questa sopratassa si procederà a norma delle leggi di registro.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel presente allegato avranno vigore col 1° gennaio 1917.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

Allegato I.

Tassa di fabbricazione sugli oli di semi

Art. 1.

La tassa di fabbricazione sull'olio di semi di cotone stabilita dalla legge 7 aprile 1881, n. 143 (serie 3ª), è elevata da L. 14 a L. 15 per quintale ed è estesa alla fabbricazione di tutti gli altri oli di semi.

All'importazione dall'estero di oli di semi, d'ogni specie, sia puri, sia mescolati con olio d'oliva, è riscossa la sopratassa di fabbricazione nella stessa misura di L. 15 per quintale.

La tassa è dovuta indipendentemente dalla destinazione del prodotto, eccezione fatta per gli oli che sieno preparati nelle farmacie per esclusivo uso edi nale.

Art. 2.

L'accertamento della tassa è fatto, a seconda della potenzialità della fabbrica e della durata delle lavorazioni, o col metodo della vigilanza permanente degli agenti di finanza o in base alla produttività giornaliera della fabbrica o anche sulla base della quantità e qualità di semi da mettere in lavorazione second le dichiarazioni di lavoro.

Spetta al ministro delle finanze di stabilire per ciascuna fabbrica il metodo di accertamento al quale deve essere sottoposta.

Art. 3.

Le fabbriche che vengano sottoposte alla vigilanza permanente della finanza pagano la tassa mediante versamento alla sezione di teso-

reria provinciale, all'atto dell'estrazione del prodotto dalla fabbrica per immissione in consumo.

Le altre fabbriche devono effettuare il pagamento presso la sezione di tesoreria provinciale, anticipatamente per tutta la durata delle lavorazioni dichiarate, o a bimestri anticipati.

Il versamento alla tesoreria può essere effettuato mediante vaglia postale in favore del tesoriere provinciale.

Art. 4.

Entro cinque giorni a partire da quello dell'applicazione del presente allegato chiunque estragga o voglia estrarre oli dai semi, tanto di origine nazionale quanto di origine estera, o possegga apparecchi destinati o anche soltanto atti alla estrazione di olio dai semi, deve farne denuncia scritta, in doppio originale, all'ufficio tecnico di finanza indicando:

a) il cognome e il nome di chi fa la denuncia;

b) il Comune, la via ed il numero dove si trova la fabbrica o dove si trovino gli apparecchi atti o destinati all'estrazione di olio dai semi;

c) la qualità dei semi dai quali si estrae o si voglia estrarre olio, quando si tratti di fabbrica in esercizio o da attivare;

d) il numero e la qualità degli apparecchi di produzione e di epurazione degli oli;

e) la quantità e qualità delle materie prime esistenti nella fabbrica o in depositi a questa attinenti all'atto della denuncia;

f) la quantità e qualità di oli di semi esistenti all'atto stesso della denuncia nella fabbrica o in depositi annessivi.

Nella stessa denuncia dovrà essere dichiarato se la fabbrica sia in lavorazione o inattiva e in questo secondo caso si dovrà indicare se e in quale epoca si intenda iniziare la lavorazione.

Per le fabbriche in lavorazione dovrà inoltre essere indicata la quantità di olio che si intenda di produrre nel periodo di quindici giorni e dovrà essere unita alla denuncia la quietanza di tesoreria per l'ammontare della tassa corrispondente alla stessa quantità di olio o la prova di avere versato tale ammontare mediante vaglia postale in favore del tesoriere provinciale.

Art. 5.

Ricevuta la denuncia di cui al precedente articolo, gli uffici tecnici provvederanno alla immediata suggellazione degli apparecchi denunciati come inattivi, in modo da impedire che si possa farne uso senza preventiva dichiarazione di lavoro.

Per le fabbriche denunciate come in lavorazione gli uffici tecnici provvederanno per accertare che, avuto riguardo alla quantità e alla potenzialità degli apparecchi di cui disponga la fabbrica e alla qualità dei semi da mettere in lavorazione, la produzione in olio atto al consumo, nel periodo di quindici giorni a partire da quello della denuncia, non ecceda la quantità per la quale sia stato effettuato il pagamento della tassa ai sensi di quanto è disposto col precedente articolo.

A questo fine potranno gli uffici tecnici, d'accordo col comando locale della guardia di finanza, sottoporre a vigilanza permanente le fabbriche le quali abbiano versata la tassa per una quantità di prodotto ritenuta da essi inferiore alla produttività quindicinale.

Art. 6.

Anche prima che sia presentata la denuncia di cui all'art. 4 potranno gli uffici tecnici di finanza, dal giorno dell'applicazione del presente allegato, sottoporre a vigilanza le fabbriche di oli di semi a essi note e in lavorazione.

In questo caso il periodo di quindici giorni per il quale deve essere versata la tassa in ragione della produttività giornaliera ai sensi dell'art. 4, decorrerà dal giorno in cui la vigilanza sarà stata istituita presso la fabbrica anche se il versamento della tassa non sarà effettuato nello stesso giorno, fermo restando l'obbligo di effettuarlo entro il termine di cinque giorni dalla data dell'applicazione del presente allegato.

Art. 7.

Qualora alla scadenza dei quindici giorni per i quali la tassa sia stata pagata in base alla produttività dichiarata dal fabbricante, non sia stato determinato, ai termini dell'art. 2, il metodo di accertamento della tassa al quale la fabbrica sarà definitivamente sottoposta, potrà la lavorazione continuare col pagamento della tassa, anticipato di quindici in quindici giorni, sulla base della produzione quindicinale da indicare in una nuova dichiarazione di lavoro da presentare all'ufficio tecnico di finanza insieme con la quietanza del versamento della tassa nei modi indicati all'articolo 4.

Le fabbriche presso le quali sia stata istituita la vigilanza permanente, in applicazione degli articoli 5 e 6, potranno, tuttavia, essere ammesse al pagamento della tassa all'atto dell'estrazione degli oli per immissione in consumo a condizione che si sottomettano all'istituzione di un deposito assimilato a quelli doganali per la custodia del prodotto fino al momento dell'immissione in consumo.

Art. 8.

Non sono soggetti a tassa di fabbricazione gli oli di semi che vengano esportati all'estero direttamente dalle fabbriche prima dell'immissione in consumo.

Art. 9.

Chiunque, dopo cinque giorni da quello dell'applicazione del presente allegato venga trovato in possesso di apparecchi destinati o anche soltanto atti all'estrazione di olio dai semi senza averne fatta denuncia all'Ufficio tecnico di finanza, è punito con multa non minore di L. 20 nè maggiore di L. 500.

La multa sarà inflitta nella misura di L. 500 quando i detti apparecchi siano trovati montati, disposti o accoppiati in modo da costituire un vero e proprio impianto per estrazione di olio dai semi o quando insieme con essi o in locali attigui siano trovati semi oleosi o residui di semi oleosi.

Art. 10.

La fabbricazione clandestina di oli di semi è punita con multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa e non può essere in nessun caso inferiore a L. 200.

Gli apparecchi, i prodotti e le materie prime trovati nelle fabbriche clandestine cadono in confisca.

Art. 11.

Nei casi di lavorazione eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro delle fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera è dovuta una multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa frodata e, in ogni caso, non inferiore a L. 50.

La stessa multa è dovuta sulla quantità di olio prodotto in eccedenza a quella indicata nelle dichiarazioni di lavoro delle fabbriche tassate in base alla quantità e qualità di semi da mettere in lavorazione.

Art. 12.

Un regolamento da approvarsi con decreto del ministro delle finanze stabilirà le norme per la denuncia di nuove fabbriche per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa, per la vigilanza sulle fabbriche e per quant'altro abbia attinenza con l'applicazione della tassa di cui all'art. 1.

Finchè il detto regolamento non sia stato emanato avranno effetto, per le fabbriche di oli di semi di qualsiasi specie, le disposizioni del regolamento per l'applicazione della tassa sull'olio di cotone, approvato col R. decreto 1° maggio 1891, n. 183 (serie 3ª) in quanto le disposizioni medesime non siano contrarie a quelle contenute nel presente allegato.

Art. 13.

L'aumento della tassa e della sopratassa sull'olio di cotone e la tassa istituita col presente allegato sugli altri oli di semi sono dovuti anche sugli oli delle dette specie che, al momento dell'applicazione di questo allegato, si trovino in qualsiasi luogo depositati in quantità eccedenti i 25 quintali.

Entro il terzo giorno da quello dell'applicazione del presente allegato, chiunque tenga in deposito oli di semi in quantità superiore ai 25 quintali, dovrà farne denuncia all'autorità finanziaria locale.

Il ministro delle finanze stabilirà le norme da seguire per l'accertamento e il pagamento della tassa sugli oli esistenti nei depositi.

La mancata denuncia del deposito o la inesatta dichiarazione della quantità di oli tenuti in deposito è punita con multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa dovuta sulle quantità di oli non denunciate o denunciate in meno.

Art. 14.

Il presente allegato entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

Allegato L.

Privativa delle carte da giuoco

—

Art. 1.

La vendita delle carte da giuoco per il consumo nell'interno del Regno è riservata allo Stato.

L'esercizio della vendita è affidato al ministero delle finanze, direzione generale delle privative.

Art. 2.

I fabbricanti di carte da giuoco non potranno vendere i loro prodotti che allo Stato, tranne il caso che li vendano per esportazione all'estero.

I prezzi ai quali le fabbriche dovranno cedere allo Stato le carte da giuoco di loro produzione saranno stabiliti anno per anno dal ministro delle finanze.

In caso di contestazione da parte dei fabbricanti nell'accettazione dei prezzi, questi saranno stabiliti da una commissione di arbitri alla cui costituzione sarà provveduto dal ministro delle finanze, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro.

La determinazione dei prezzi sarà sempre fatta con riferimento al costo di fabbricazione dei prodotti ottenuti coi mezzi industriali più perfezionati. Il ministro delle finanze potrà fissare le regole alle quali, per la risoluzione delle contestazioni sottoposte al suo giudizio, la predetta commissione dovrà attenersi nel valutare elementi del costo di pro uzione che non siano assolutamente indipendenti dalla volontà del fabbricante e special ente spese generali, mano d'opera ed utili industriali.

Le deliberazioni della commissione so o inappellabili.

Art. 3.

Dalla data del presente decreto l'importazione dall'estero delle carte da giuoco è riservata allo Stato.

Art. 4.

È in facoltà del ministro delle finanze di determinare i tipi di carte da giuoco da destinare alla vendita per il consumo nell'interno del Regno e di stabilire speciali caratteristiche esterne degli involucri entro i quali le carte da giuoco devono essere fornite dalle fabbriche.

La quantità di carte da giuoco occorrente per soddisfare i bisogni del consumo interno sarà di regola provveduta ripartendone l'acquisto fra le diverse fabbriche nelle stesse proporzioni secondo le quali ciascuna di esse ha contribuito nell'approvvigionamento del consumo nel triennio 1911-913.

L'Amministrazione è libera di distribuire per la vendita i prodotti delle singole fabbriche ove meglio creda.

Art. 5.

Il ministro delle finanze determinerà gli speciali contrassegni da applicarsi per ciascun mazzo di carte da giuoco per la vendita nell'interno del Regno.

Art. 6.

La vendita al pubblico delle carte da giuoco sarà affidata esclusivamente ai rivenditori di generi di privativa. Ad essi verrà corrisposto l'aggio nella misura da stabilirsi dal ministro delle finanze.

I prezzi di vendita delle carte da giuoco saranno stabiliti dal ministro delle finanze.

Art. 7.

La vendita delle carte da giuoco per l'esportazione all'estero rimane libera con le cautele che saranno fissate dal ministro delle finanze per regolarne il deposito, l'uscita dalle fabbriche e il trasporto ai confini.

Art. 8.

Dalla data del presente decreto al giorno in cui verrà assunta dall'Amministrazione delle privative la vendita delle carte da giuoco l'Amministrazione stessa avrà diritto di limitare l'uscita delle carte da giuoco dalle fabbriche in modo che non ecceda quella verificatasi in tempi normali di vendita.

Ad ogni infrazione alle disposizioni del presente articolo sarà applicata, sulla quantità smerciata in più, una penalità corrispondente alla differenza fra il prezzo di cui all'art. 2 e quello che verrà fissato per la vendita al pubblico.

Art. 9.

Le carte da giuoco che nel giorno dell'assunzione della vendita da parte dello Stato si trovino presso le fabbriche o presso gli esercizi di vendita, purchè siano regolarmente munite del bollo di tassa pagata, saranno ritirate dall'Amministrazione delle privative verso pagamento del prezzo da stabilirsi dal ministro delle finanze. A tale effetto chiunque eserciti la fabbricazione e la vendita di carte da giuoco dovrà farne denunzia alle intendenze di finanza della provincia anche per mezzo di un ufficio finanziario locale.

Art. 10.

Dopo l'assunzione della vendita delle carte da giuoco da parte dello Stato saranno considerate di contrabbando le carte da giuoco non munite degli speciali contrassegni stabiliti dall'Amministrazione per le carte da essa vendute.

Saranno parimenti considerate di contrabbando le carte da giuoco che dopo l'attuazione del monopolio di vendita fossero vendute o tenute con destinazione per la vendita negli esercizi pubblici a ciò non autorizzati.

Il contrabbando sia nei casi previsti qui sopra, sia per tentata o perpetrata importazione clandestina dall'estero è punito colla confisca del genere e con una multa fissa non minore di L. 25 nè maggiore di L. 500 oltre ad una multa proporzionale da due a dieci volte il prezzo fissato per la vendita delle stesse carte da giuoco da parte dello Stato.

Art. 11.

Restano in vigore nell'interesse del monopolio di vendita le vi-

genti disposizioni di legge e di regolamento riguardanti la tassa sulle carte da giuoco in quanto non sia diversamente disposto dal presente allegato.

Art. 12.

Le carte da giuoco di qualunque specie sono esenti dal pagamento di dazio comunale a partire dal giorno in cui lo Stato ne assume la vendita.

Le somme che i singoli Comuni introitavano a questo titolo saranno ad essi corrisposte annualmente dal ministero delle finanze in misura fissa consolidata sulla base della media delle riscossioni fatte da ciascun Comune nel triennio 1911-913.

Art. 13.

Il ministro delle finanze fisserà con suo decreto il giorno dell'assunzione della vendita delle carte da giuoco per parte dell'Amministrazione del monopolio.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

Allegato M.

Tariffe telegrafiche e postali

—

Art. 1.

La tariffa per i telegrammi nell'interno del Regno è così fissata:

Telegramma ordinario - tassa di lire una fino a dodici parole, più centesimi cinque per ogni parola oltre le dodici.

Telegramma urgente - tassa di lire tre fino a dodici parole, più centesimi quindici per ogni parola oltre le dodici.

Telegramma per vaglia telegrafico ordinario - tassa fissa di lire una, più centesimi cinque per ogni parola aggiunta dal mittente.

Telegramma per vaglia telegrafico urgente - tassa fissa di lire tre, più centesimi quindici per ogni parola aggiunta dal mittente.

Art. 2.

Le tasse dei seguenti servizi speciali relativi a telegrammi interni, sono elevate come segue:

avviso di ricevimento telegrafico, ed avviso telegrafico di spesa di espresso - da cent. 60 a lire una;

avviso di ricevimento telegrafico urgente - da L. 1,80 a L. 3;

avviso di ricevimento per posta, avviso per posta di spese di espresso ed avviso di servizio tassato per posta - da cent. 15 a cent. 20.

Art. 3.

Per tutti i telegrammi interni e per l'estero in partenza è rilasciata d'ufficio la ricevuta, comprovante la loro accettazione.

Il rilascio delle ricevute ha luogo gratuitamente per i telegrammi interni, ed è sottoposto al pagamento obbligatorio di centesimi quindici per quelli diretti all'estero.

Sono esenti dal pagamento delle ricevute i telegrammi diretti all'estero, affrancati con buoni di risposta pagata, emessi per telegrammi provenienti dall'estero.

Art. 4.

È abolito il diritto fisso supplementare di dieci centesimi, imposto a tutti i telegrammi in partenza dall'art. 1 dell'allegato *E* del Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510.

Art. 5.

Agli effetti della applicazione della tariffa postale vigente, il territorio di ciascun Comune del Regno costituisce l'ambito del distretto postale, anche se il Comune è fornito di più uffici postali.

Quando però più Comuni sono serviti da un unico ufficio postale, il distretto comprende il territorio di tutti i Comuni.

La tassa delle lettere nel distretto dell'ufficio postale di impostazione è di centesimi dieci se francate, e di centesimi 20 se non francate per ogni 15 grammi di peso.

Art. 6.

Il diritto di assicurazione per le lettere contenenti denaro di cui all'art. 4 della legge 2 luglio 1912, n. 748, è elevato da centesimi 10 a centesimi 15 per ogni 300 lire o frazione di 300 lire.

Per gli oggetti assicurati a destinazione del distretto dell'ufficio postale in cui sono impostati è stabilito in centesimi 10 per ogni 300 lire o frazione di 300 lire.

Per l'assicurazione estesa ai casi di forza maggiore il diritto di assicurazione per ogni 300 lire o frazione è elevato da L. 0,05 a L. 0,10 tanto per gli oggetti a destinazione del distretto d'impostazione, che per quelli destinati fuori del distretto.

Art. 7.

La tassa fissa di assegno per gli oggetti di corrispondenza raccomandati od assicurati, di cui negli articoli 49 e 75 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, è elevata da centesimi 25 a centesimi 30 per ogni oggetto.

Art. 8.

Gli articoli 22 (3° comma) e 68 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, sono così modificati:

« Art. 22 (3° comma). — Potranno pure essere usate cartoline di corrispondenza duplici, cioè con risposta pagata al prezzo complessivo di centesimi 20 per la proposta e la risposta ».

« Art. 68. — Per l'invio e la riscossione dei titoli debbono essere pagati:

a) la tassa di francatura e raccomandazione (o assicurazione) dei titoli stessi in partenza;

b) un diritto di riscossione di centesimi 10 per ciascun titolo in cui la somma da riscuotere non superi L. 10 o di centesimi 20 se la somma eccede le L. 10.

Quando si tratta di effetti protestabili, dei quali il protesto sia domandato, o sia chiesto il recapito ai sensi del successivo art. 70, il diritto di riscossione è di centesimi 30 per ciascun titolo, qualunque ne sia il valore;

c) le tasse del vaglia postale per la spedizione della somma riscossa.

Le tasse di cui alle lettere *a*) e *b*) sono riscosse all'atto della consegna dei titoli dell'ufficio di partenza; quella di cui alla lettera *c*) è prelevata dalla somma riscossa.

I titoli non riscossi insieme con gli atti di protesto, quando questo sia stato levato, sono rimandati gratuitamente allo speditore purchè formino un solo invio.

Le tasse di cui sopra sono ridotte del 50 0[0] quando i titoli da riscuotere siano rappresentati da ricevute di abbonamenti a giornali o ad istituzioni nazionali, purchè presentato contemporaneamente in numero non inferiore a 50. L'importo di questi abbonamenti, se riscossi in una medesima località, può essere spedito al destinatario con un solo vaglia ».

Art. 9.

A parziale modificazione dell'art. 1 dell'allegato *C* al decreto Luogotenenziale del 31 maggio 1916, n. 695, la tassa per l'invio dei pacchi è così stabilita:

1. Per quelli da oltre 3 fino a 5 kg. L. 1,40.
2. Id. id. id 5 id. 10 id. L. 2,00.

Art. 10.

La tassa per i reclami di cui all'art. 244 del regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, è portata a centesimi 20.

Art. 11.

L'art. 6 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, modificato dalla legge 8 luglio 1909, n. 445, e dalla legge 22 giugno 1913, n. 771, è sostituito col seguente:

« Le somme versate in eccedenza alle L. 10,000 non produrranno interesse ».

Art. 12.

Le disposizioni contenute nel presente allegato avranno vigore a cominciare dal 1° dicembre 1916.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi
LUIGI FERA.

Il numero 1507 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decret del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto 22 novembre 1906, n. 616, che approvò la forma e determinò i distintivi per la prima emissione delle cartelle per il consolidato 3,75-3,50 per cento, creato con la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Veduto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 1024, da convertirsi in legge, col quale è stata approvata la spesa straordinaria per il primo cambio decennale delle cartelle predette, da eseguirsi dopo la prossima scadenza 1° gennaio 1917;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cartelle per le iscrizioni al portatore del consolidato 3,50 per cento netto (1906) da emettersi per il primo cambio decennale e per le operazioni ordinarie con godimento dal 1° gennaio 1917, e semestri successivi, sono stampate su carta filigranata bianca e conformi ai modelli visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro e depositati insieme al presente negli archivi generali del Regno.

La filigrana della cartella rappresenta la leggenda « Debito pubblico » circondata da ornati.

La filigrana delle cedole rappresenta una lettera dell'alfabeto, diversa in ciascuna cedola, dall'A al V, circondata da ornati.

Art. 2.

Nella parte anteriore delle cartelle e delle cedole è stampato a sinistra un medaglione con la effigie in color turchino di S. M. Vittorio Emanuele III.

Le leggende delle cartelle e delle cedole sono stampate, per tutte le diverse serie, in colore bruno d'Italia sopra un fondo costituito da ornati in colore turchino.

Nella intestazione delle cartelle è riportata la indicazione del consolidato cui esse appartengono con le parole: « Consolidato 3,50 0[0 » - « esente da ogni imposta presente e futura » - « (Legge 29 giugno 1906, n. 262) » e sulla linea inferiore è indicato che il pagamento delle rate semestrali è fatto nel Regno dalle sezioni della Regia tesoreria provinciale e all'estero dai corrispondenti del tesoro italiano nelle città di Parigi, Londra, Berlino e Vienna, rispettivamente in franchi, sterline, marchi e corone d'oro, alla pari con la valuta italiana d'oro, secondo le norme stabilite con decreto del Ministero del tesoro.

Sopra ciascuna delle venti cedole, relative ai semestri dal 1° luglio 1917 al 1° gennaio 1927, sono stampate ai lati in linee verticali le parole: « Tre e cinquanta per cento » e « Legge 29 giugno 1906 ».

La lista di separazione della cartella e delle cedole dalla matrice del titolo, porta, sul fondo turchino a tratteggiamenti rettilinei, la leggenda: « Cartella al portatore del consolidato 3,50 per cento (1906) » stampata in colore bruno d'Italia, a caratteri inglesi maiuscoli intrecciati, e intramezzata dal numero d'iscrizione a grandi cifre in nero.

Tanto la cartella quanto le cedole portano ripetuto diagonalmente il numero d'iscrizione.

Sulle liste di separazione delle cedole dalla cartella è stampata, in caratteri dissimili per ciascuna serie di rendita, con ornati e tratteggiamenti curvilinei in color bruno d'Italia, sopra un fondo formato da tratteggiamenti rettilinei di color turchino, l'indicazione della rendita annua in ragione del 3,50 per cento. Tali liste di separazione sono tramezzate da una fila di punti bianchi, posti sopra fregi differenti per ogni serie, come traccia per la separazione delle cedole dalla cartella.

Art. 3.

Nella parte anteriore le cartelle sono munite delle firme del direttore generale del debito pubblico, del direttore capo della divisione VI (Gran Libro) e del rappresentante l'ufficio di riscontro della Corte dei conti, prescritte dall'art. 5 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Negli angoli superiori, rispettivamente a destra ed a sinistra, in appositi spazi bianchi, è apposto il bollo demaniale di valore diverso secondo la serie di rendita e il bollo a secco di forma rotonda con lo stemma Reale contornato dalla leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia ».

Nel lato superiore, a destra, le cartelle delle diverse serie, escluse quelle della serie di maggior valore, portano in lettere od in cifre, formate da forellini, la indicazione del capitale nominale a cui esse corrispon-

dono. Le cartelle da lire cento, mille, duemila e diecimila di capitale nominale hanno tale indicazione in lettere e quelle del capitale nominale di lire 200, 500 e 4000 hanno la medesima indicazione in cifre.

Le cedole sulla metà della linea inferiore ed in apposito spazio bianco, portano un piccolo bollo a secco di forma ovale, con lo stemma reale contornato dalla leggenda: « Regno d'Italia - Debito pubblico ».

Art. 4.

Nella parte posteriore i colori delle leggende e delle liste di separazione sulle cartelle e sulle cedole sono diversi fra loro come nello specchio seguente:

Cartelle da lire	Liste di separazione e valori in grandi cifre	Leggende
—	—	—
3,50	Bruno d'Italia	Bruno-Rosso
7 —	Bruno-Rosso	Bruno-d'Italia
17,50	Verde-Oliva-Chiaro	Bruno-Rosso
35 —	Verde-Cupo	Bruno-d'Italia
70 —	Bruno-Rosso	Verde-Oliva-Chiaro
140 —	Bruno-d'Italia	Verde-Cupo
350 —	Bruno-d'Italia	Turchino
700 —	Turchino	Bruno-d'Italia

Art. 5.

Le leggende delle cartelle nella parte posteriore sono costituite dalla traduzione nelle due lingue, francese ed inglese, del testo italiano stampato nella parte anteriore; così pure le leggende nella parte posteriore delle cedole sono costituite dalla indicazione, nelle due lingue estere suddette, del valore di ciascuna cedola, del rispettivo semestre di scadenza e dei luoghi di loro pagamento, tanto nell'interno del Regno, quanto all'estero.

Sulle cedole, oltre a tali leggende bilingui, è stampato, a guisa di fondo, il valore in grandi cifre, con lo stesso colore delle liste di separazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1511 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 8 luglio 1906, n. 321, che istituisce il R. Politecnico di Torino;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge medesima, approvato con R. decreto 5 gennaio 1908, n. 98;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, d'accordo col ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione del R. Politecnico di Torino, nominati pel quinquennio 1911-1916, si intendono conservati in carica fino al primo giorno del sesto mese dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RUFFINI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1518 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, pei lavori pubblici, per l'industria, commercio e lavoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni dei fabbricati urbani, rustici ed industriali danneggiati o distrutti dal terremoto nei comuni di Candelara, Cartoceto, Cinestreto, Colbordolo, Saltara, Fano, Fiorenzuola di Focara, Gabicce, Gradara, Montebaroccio, Monteciccardo, Montelabato, Novilara, Pesaro, Petriano, Pozzoalto, Sant'Angelo in Lizzola, Serrungarina e Tomba di Pesaro nella provincia di Pesaro, e in quelli di Borghi, Cattolica, Coriano, Gatteo, Germano, Misano, Misura, Mondaino, Montecolombo, Montefiorito, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Rimini, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Mauro di Romagna, Poggio Berni nella provincia di Forlì, sono concessi i seguenti benefici:

1° ai privati e alle Società industriali e commerciali che abbiano reddito imponibile complessivo non superiore alle L. 5000, ai Comuni, agli Istituti di beneficenza ed agli enti morali, in quanto siano stati anch'essi danneggiati nelle loro proprietà patrimoniali:

a) mutuo di favore col contributo dello Stato nel pagamento in quote costanti del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4,50 per cento e dell'ammortamento per lavori eseguiti o da eseguire dal danneggiato;

b) contributo diretto rateale in luogo del mutuo di favore e nella misura del 52 0[0 delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in venti anni al 4,50 0[0 di un mutuo corrispondente alla spesa per la esecuzione dei lavori, nel caso che i lavor stessi siano stati eseguiti a cura e spese del danneggiato, o, per suo conto, da Società anonime o cooperative di lavori;

c) contributo diretto in unica soluzione in luogo del mutuo di favore, nella misura del 50 0[0 del capitale e sino all'importo massimo di L. 5000, anche se l'ammontare dei lavori ecceda le lire 10.000, nel caso che i lavori siano stati eseguiti a cura e spese del danneggiato, o, per suo conto, da Società anonime o cooperative di lavori;

d) contributo diretto in luogo del mutuo di favore nella misura del 50 0[0 del capitale e sino all'importo massimo di L. 5000, anche se l'ammontare dei lavori ecceda le L. 10.000, nel caso che i lavori siano da eseguire a cura e spese del danneggiato.

2. Ai privati e alle Società industriali o commerciali che abbiano reddito imponibile complessivo superiore alle L. 5000:

a) mutuo di favore col contributo dello Stato nel pagamento in quote costanti della metà dell'ammontare complessivo degli interessi compresi nel piano di ammortamento ragguagliato ad un mutuo al 4,50 0[0 per lavori eseguiti o da eseguire dal danneggiato;

b) contributo diretto rateale, in luogo del mutuo di favore, nella misura del 52 0[0 dell'ammontare complessivo degli interessi che sarebbero dovuti per l'ammortamento in venti anni al 4,50 0[0 di un mutuo corrispondente alla spesa sostenuta per la esecuzione dei lavori, nel caso che i lavori stessi siano stati eseguiti a cura e spese del danneggiato, o, per suo conto, da Società anonime o cooperative di lavori.

Oltre ai suddetti beneficî sono concessi anche i seguenti:

1. Attribuzione di un decimo sul contributo dello Stato a favore delle Società anonime o cooperative che assumano i lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione per conto del danneggiato.

2. Esenzioni e riduzioni fiscali a favore degli Istituti autorizzati a compiere le operazioni di mutuo ed a favore dei danneggiati per gli atti e le formalità occorrenti per la concessione dei mutui o di contributi diretti.

3. Esenzione dei fabbricati ricostruiti o riparati dalla imposta per 15 anni dal giorno in cui sono divenuti atti all'uso ed alla abitazione.

Tali disposizioni non sono applicabili a coloro che hanno titolo alla riparazione gratuita o a cui sia ceduto in proprietà un ricovero definitivo di cui all'art. 1 del Nostro decreto 27 agosto 1916, n. 1036.

Paragrafo I.

Mutui di favore

Art. 2.

Sono autorizzati a concedere i mutui ipotecari di favore, nonostante le speciali disposizioni dei loro statuti, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e gli Istituti ordinari o Cooperative di credito.

Detti mutui ipotecarî, al saggio d'interesse non superiore al 5 0[0 saranno ammortizzabili in 15 anni, nel caso di danneggiati con imponibile non superiore alle L. 5000, di Comuni, di Istituti di beneficenza, e di Enti morali, ed in 20 anni nel caso di danneggiati con imponibile superiore a L. 5000.

I mutui stessi, saranno, inoltre, rimborsabili col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse, l'ammortamento ed i diritti di Commissione per spese di amministrazione, non superiori a centesimi 30 per ogni 100 lire di capitale mutuato.

Nel caso di privati danneggiati con imponibile non superiore alle L. 5000, di Comuni, di Istituti di beneficenza e di Enti morali, la quota semestrale, dovuta dallo Stato, sarà aumentata di un decimo per tenere sollevato dalle eventuali perdite l'Istituto mutuante; nel caso di privati danneggiati con imponibile superiore alle L. 5000, la quota semestrale dovuta dallo Stato, sarà allo stesso scopo aumentata di un decimo della intera quota semestrale dovuta dal mutuatario, ragguagliata ad un mutuo all'interesse del 4,50 0[0.

Nel caso di danneggiati con imponibile superiore alle L. 5000 i richiedenti il mutuo devono dimostrare di disporre almeno di un quarto della somma occorrente per le riparazioni, le ricostruzioni o le nuove costruzioni.

La quota del quarto può anche, a domanda del mutuatario, essere rappresentata:

a) dal valore dell'area sulla quale deve eseguirsi la costruzione, o, in caso di riparazione, anche della parte dell'edificio utilizzabile;

b) da una garanzia ipotecaria, anche non di primo grado, su altro cespite, purchè sufficiente;

c) dalla garanzia di un ente intermediario.

Art. 3.

Il reddito imponibile, agli effetti dell'applicazione dei beneficî portati dal presente decreto, è determinato dopo applicati gli sgravi di cui al successivo art. 56.

Art. 4.

Il dieci per cento sulle quote semestrali a carico dello Stato è destinato a formare un fondo di riserva straordinaria per i rischi eventuali delle operazioni dell'Istituto mutuante.

Il fondo suddetto è impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato, che vengono acquistati e custoditi a cura del tesoro.

Gli interessi relativi andranno in aumento del fondo.

Se, esaurite le operazioni contemplate nel presente decreto, parte della riserva suaccennata rimarrà disponibile, essa sarà ripartita in parti uguali fra Istituto mutuante e lo Stato.

Art. 5.

I mutui ipotecari da concedersi a termini dell'art. 2 non possono rispettivamente superare il valore degli edifici o di parte di edifici distrutti o i due terzi del valore di quelli danneggiati.

Il valore degli edifici distrutti o danneggiati è determinato in rapporto all'importanza e capacità che essi avevano prima del terremoto. Il valore così fissato è aumentato in tutti i casi di un terzo per le maggiori spese imposte dall'osservanza delle norme tecniche ed igieniche.

In ogni caso il mutuo non potrà giammai eccedere l'ammontare della spesa prevista per la nuova costruzione, la ricostruzione o la riparazione dell'edificio.

Art. 6.

Chi abbia avuto un edificio danneggiato o distrutto che sia gravato da diritti di uso, usufrutto, abitazione, ipoteca, da censi e livelli, può costruire altrove senza che occorra il consenso dei titolari dei summentovati diritti, in confronto dei quali, la pubblicazione della domanda di mutuo nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, tiene luogo di notificazione.

I diritti di cui sopra risorgono sul nuovo edificio nei limiti e con le norme di cui all'art. 21.

Art. 7.

Al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine stabilito

per la presentazione delle domande, se il danneggiato non abbia prodotto la domanda di mutuo, il creditore ipotecario, l'usufruttuario e l'usuario può sostituirsi a lui nel diritto di riparare o di ricostruire anche su altra area. A tal fine, deve notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, il suo intendimento al danneggiato, con diffida di significargli se persista nella sua astensione. La notificazione deve essere fatta anche all'Istituto mutuante.

Spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande senza opposizione da parte del danneggiato e senza che il medesimo abbia presentato domanda di mutuo, questa è fatta dall'istante, producendo i documenti necessari entro il mese successivo al termine predetto.

Quando vi siano più creditori, usufruttuari od usuari, possono esercitare in Comune il diritto di cui al presente articolo, delegando la rappresentanza ad uno di essi.

Art. 8

Nel caso in cui l'edificio danneggiato o distrutto sia soggetto ad enfiteusi, agli effetti dell'articolo precedente l'enfiteuta si considera come proprietario e il direttario è messo nella condizione degli usufruttuari, usuari e creditori ipotecari.

Art. 9.

Il mutuatario può costruire l'edificio per cui ha diritto al mutuo anche su area diversa da quella dell'edificio danneggiato o distrutto purchè nel territorio dello stesso Comune.

Art. 10.

Per il regolamento dei diritti di comdominio su edifici danneggiati o distrutti dal terremoto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 256 a 261 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

Art. 11.

I Comuni, i privati, le Società industriali o commerciali, gli Istituti di beneficenza, d'istruzione e di educazione che intendano di usufruire della concessione dei mutui di favore, devono presentare, non più tardi di due anni dalla pubblicazione del presente decreto la domanda, corredata dai documenti giustificativi agli Istituti mutuanti, i quali forniscono gratuitamente istruzioni e moduli ai richiedenti ed esaminano la regolarità dei documenti esibiti a corredo della domanda.

Art. 12.

La domanda di mutuo di favore è pubblicata nel Foglio degli annunzi legali della provincia, ed affissa, per quindici giorni, nell'albo del Comune ove esiste la casa danneggiata o l'area di quella distrutta.

Art. 13.

Per domandare il mutuo non è necessaria la prova della libertà del fondo.

I creditori ipotecari hanno diritto di opporsi se la somma domandata ecceda la spesa necessaria per la ripartizione, ricostruzione o nuova costruzione.

Art. 14.

Una copia della domanda di mutuo è depositata nella segreteria del Comune e nello stesso giorno, o nel giorno successivo, ne è data notizia al pubblico, per cura del sindaco, mediante affissione della domanda stessa per quindici giorni nell'albo del Comune.

L'adempimento di queste formalità verrà accertato dal segretario comunale, mediante processo verbale vidimato dal sindaco, e di questo verbale sarà consegnata copia al richiedente il mutuo.

Un'altra copia della domanda sarà, a cura del sindaco, trasmessa al prefetto della Provincia che ne ordinerà la inserzione nel Foglio degli annunzi legali.

Trascorso il termine di quindici giorni dall'affissione nell'albo comunale e dalla inserzione nel Foglio degli annunzi legali, senza che sia stato presentato, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'Istituto mutuante atto di legale opposizione alla concessione del mutuo, i creditori inscritti decadono dai loro diritti di opposizione e la domanda di mutuo potrà avere il suo corso.

Art. 15.

Coloro che vogliono giovarsi del mutuo di favore devono dimostrare a tenore del Codice civile il possesso legittimo del fabbricato distrutto o danneggiato e dell'area sulla quale deve sorgere il nuovo edificio. Tale dimostrazione si può anche fare secondo le norme contenute negli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1883, n. 1447.

Art. 16.

Le perizie relative al valore del fabbricato danneggiato o distrutto e quelle dei lavori eseguiti o i progetti dei lavori da eseguirsi saranno sottoposte al riscontro del genio civile, anche per accertare che i lavori per i quali è domandato il mutuo non eccedano il limite massimo dello stretto necessario o comprendano opere di abbellimento e, nelle riparazioni, opere di ampliamento, e che sono conformi alle norme tecniche ed igieniche approvate con R. decreto 29 aprile 1915, n. 573, modificate dal decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

Art. 17.

I contratti di mutuo devono essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data della concessione.

Trascorso questo termine è in facoltà dell'Istituto mutuante di ritenere il richiedente decaduto dalla concessione.

Nel contratto devono essere indicati:

a) l'ammontare massimo del mutuo, il piano dei lavori da eseguire e il termine massimo, non maggiore di due anni, entro cui devono essere compiuti, il modo e la misura in cui saranno accordate le somministrazioni e l'obbligo del mutuatario di impiegarle per lo scopo cui sono destinate;

b) obbligo del mutuatario di corrispondere all'Istituto le somme che gli sono dovute nel tempo e nei modi indicati nell'articolo seguente;

c) l'obbligo della solidarietà nel caso di più mutuatari e la dichiarazione di indivisibilità dell'obbligazione relativamente agli eredi.

Col contratto il mutuatario costituisce ipoteca sull'area e sullo intero edificio da riparare, da ricostruire o da costruire di nuovo a garanzia del capitale, degli interessi e di ogni altro accessorio riguardante il mutuo e si obbliga a tutte le altre condizioni che debbono regolare l'operazione.

Art. 18.

La somma concessa a mutuo deve dall'Istituto mutuante, qualora non si tratti di riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni già eseguite a cura del proprietario, essere somministrata in più rate, a cominciare dalla data del contratto e successivamente a misura che progrediscono i lavori di riparazione, di ricostruzione o di nuova costruzione dell'edificio, nella proporzione che, secondo l'entità dei lavori stabiliti, l'Istituto mutuante reputerà opportuno, ed in termine non maggiore di due anni dalla data del contratto stesso.

Nel caso di somministrazioue rateale, gli interessi delle somme effettivamente anticipate sono pagati in ragione non superiore al 2,75 0[0 dal mutuatario e in ragione del 2,25 0[0, oltre il decimo di cui all'art. 2 dal tesoro dello Stato.

In occasione dell'ultima somministrazione rateale che verrà eseguita in base a verbale di ultimazione dei lavori e la liquidazione finale dei lavori stessi, è fatta, con atto notarile, la liquidazione

definitiva del debito per capitale e interessi eventualmente non pagati dal mutuatario, e si determina l'importo delle semestralità, le quali sono costanti e comprendono la quota di ammortamento, l'interesse in misura non superiore al 5 per cento, ed i diritti di Commissione per spese di amministrazione.

Il periodo d'ammortamento dei mutui somministrati in più rate comincerà dalla data dell'ultima somministrazione, ma nella durata massima del mutuo deve comprendersi il tempo in cui sono state fatte le somministrazioni rateali.

Gli interessi durante il periodo delle somministrazioni rateali e le semestralità sono pagati il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, tanto per la parte che riguarda lo Stato, quanto per quella che fa carico al mutuatario. Il ritardo dei pagamenti fa decorrere a favore dell'Istituto mutuante ed a carico del mutuatario l'interesse di mora in misura non superiore al 5 per cento all'anno. Per il concorso dello Stato l'interesse del 4,50 per cento decorre dopo un mese dalla detta scadenza.

Art. 19.

Le spese occorrenti per lo studio legale e tecnico delle domande di mutuo, quelle per gli accertamenti e le ispezioni dei lavori e le altre per la stipulazione dei contratti di mutuo, sono a carico dei mutuatari e vengono prelevate dall'ammontare del mutuo.

La parte di semestralità a carico del mutuatario sarà aumentata della quota occorrente per la estinzione della somma conglobata nel mutuo, relativa agli interessi capitalizzati dovuti dal mutuatario sulle somministrazioni rateali e da esso non pagati.

Art. 20.

L'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo è valida verso tutti con prevalenza di grado di fronte ad ogni altra sull'area e sullo intero edificio riparato, ricostruito o costruito di nuovo.

La ipoteca è valida anche sull'intero fondo rustico, quando il mutuo serva per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di case coloniche.

L'ipoteca dell'Istituto mutuante sarà cancellata quando il mutuatario abbia completamente estinta la quota a suo carico.

Art. 21.

Ferme restando, circa l'ipoteca inscritta a garanzia del mutuo, le disposizioni di cui al precedente articolo, l'edificio costruito, ricostruito o riparato con le somme prese a mutuo, rimane soggetto alle ipoteche, ai canoni, censi e livelli preesistenti fino alla concorrenza del suo valore, diminuito dei due terzi del capitale preso a mutuo.

Sull'edificio risorgono i diritti di uso, usufrutto ed abitazione che gravavano il fabbricato distrutto o danneggiato, in giusta proporzione alla consistenza del nuovo o dei nuovi fabbricati.

La restrizione delle garanzie ipotecarie, di cui al primo comma del presente articolo, non importa alcuna riduzione dei crediti, nè delle altre garanzie personali e reali, ed i creditori ipotecari possono sempre ottenere il trasferimento integrale delle loro ipoteche su altri beni del debitore, se e come per legge.

Art. 22.

Entro i due anni dalla pubblicazione del presente decreto non può dai creditori iniziarsi o continuarsi la procedura esecutiva sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto, per i quali è consentito il diritto al mutuo di favore a norma del presente decreto.

Art. 23.

Il mutuatario potrà restituire la parte a suo carico in un termine minore di quello stabilito nell'art. 2 del presente decreto, fermo restando, però, per la parte a carico dello Stato, a seconda dei casi indicati nell'articolo medesimo, il periodo quindicennale o ventennale.

Nel caso di mutuo in cui lo Stato concorra nel pagamento in quote costanti, soltanto dell'ammontare degli interessi compresi nel piano di ammortamento, oltre il decimo, qualora il mutuatario intenda di restituire la quota a suo carico in un termine minore di venti anni, dall'ammontare del suo debito verso l'Istituto, allo atto della liquidazione, dovrà essere scomputato, dopo essere stato calcolato al valore attuale, l'importo degli interessi, escluso il decimo, tuttora dovuto dallo Stato fino al termine del ventennio.

Art. 24.

Per il procedimento di esecuzione sono applicabili alle operazioni dell'Istituto mutuante le disposizioni del titolo VII del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Qualora l'Istituto mutuante intenda valersi della procedura e dei privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, si osserveranno le seguenti norme.

L'esattore delle imposte dirette del Comune nel quale sono siti gli immobili del mutuatario moroso, ove sia richiesto di procedere ad atti esecutivi contro il mutuatario stesso, deve provvedersi, entro venti giorni da quello in cui gli è pervenuta la richiesta regolarmente documentata da parte dell'Istituto mutuante, alla riscossione forzata del debito arretrato, od anche di tutto il credito in capitale, semestralità ed altri accessori, in conformità delle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti per la riscossione delle imposte dirette, ad eccezione della multa, alla quale è sostituito l'interesse di mora nella misura del 5 per cento all'anno.

Art. 25.

La richiesta dell'Istituto mutuante deve contenere l'estratto del conto del mutuo, dal quale devono risultare: il nome del creditore, la data, la durata e l'ammontare del mutuo, l'indicazione dell'immobile ipotecato, la somma delle rate dovute, come pure la scadenza e l'importo degli interessi maturati o maturandi su tale somma.

Il detto estratto contabile, firmato dal capo dell'Istituto e munito del bollo d'ufficio, vidimato e reso esecutivo dal prefetto della Provincia, costituisce, per l'esattore incaricato, titolo esecutivo contro il debitore.

Art. 26.

Per il pignoramento e per la esecuzione dei mobili e degli immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale trovasi l'immobile ipotecato, si procede dall'esattore competente, dietro richiesta dell'esattore incaricato dall'Istituto mutuante, con l'osservanza delle regole che disciplinano i procedimenti per delegazione, come se l'esattore incaricato fosse l'esattore creditore.

I nomi dei mutuatari irreperibili, le somme e le scadenze dei loro rispettivi debiti sono pubblicati nell'albo del Comune ove sono gli immobili ipotecati e questa pubblicazione equivale alla notifica dell'avviso.

Spettano all'Istituto mutuante le attribuzioni dell'intendente di finanza, per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione contro i debitori morosi.

Art. 27.

Le somme riscosse dall'esattore incaricato debbono essere versate direttamente all'Istituto mutuante entro dieci giorni da quello della riscossione.

In caso di inadempienza l'esattore ritardatario soggiace alla multa di mora del 4 per cento sulla somma non versata, senza pregiudizio dell'azione penale.

La multa di mora si devolve a favore dell'Istituto mutuante.

Art. 28.

Nel caso di avvenuta espropriazione di un edificio danneggiato o dell'area di un edificio distrutto, dall'ammontare del mutuo va

detratto l'importo dell'indennità assegnata nel decreto di espropriazione esclusa la parte dell'indennità stessa calcolata per l'area.

Quando il mutuo per un edificio danneggiato venga invece richiesto prima che sia avvenuta l'espropriazione, esso sarà consentito nel suo integrale ammontare, senza deduzione dell'indennità di espropriazione: in questo caso, però, l'ente espropriante dovrà versare, non appena liquidata, l'indennità stessa, dedotta la parte calcolata per l'area, direttamente all'Istituto mutuante, a scomputo del debito del mutuatario e del tesoro.

A tal fine l'Istituto mutuante darà subito speciale comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo all'ente espropriante, al prefetto della Provincia e al tesoro.

Art. 29.

La vigilanza sugli Istituti mutuanti è esercitata:

dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro:

a) coll'assistenza di un suo delegato alle adunanze del Consiglio d'amministrazione;

b) con l'esame delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazioni;

dal Ministero del tesoro:

a) coll'assistenza di un suo delegato alle adunanze del Consiglio d'amministrazione;

b) con l'esame delle situazioni semestrali dei conti e dei rendiconti annui;

c) con l'accertamento dei contributi dello Stato.

L'Istituto mutuante informa di volta in volta i Ministeri dell'industria, commercio e lavoro e del tesoro del giorno fissato per le adunanze del Consiglio d'amministrazione, mettendo in tempo utile a disposizione dei delegati dei due Ministeri gli atti relativi ai mutui da discutersi.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di sospendere entro dieci giorni dal ricevimento del relativo verbale, le deliberazioni dell'Istituto, relative ai mutui di favore, che esso crede contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Qualora l'Istituto non replichi o non presenti le sue deduzioni entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione, il Ministero del tesoro può, a seconda dei casi, revocare la sospensione ovvero annullare le deliberazioni sospese.

Art. 30.

I due Ministeri dell'industria, commercio e lavoro e del tesoro hanno facoltà di fare eseguire dai propri funzionari e nei riguardi dei compiti di vigilanza ad essi rispettivamente assegnati, ispezioni sulla gestione degli Istituti mutuanti.

Una copia del verbale di ispezione rimane presso l'Istituto mutuante, e le altre sono trasmesse, entro cinque giorni, una al Ministero dell'industria, commercio e lavoro ed una a quello del tesoro.

Paragrafo II.

Contributi diretti

Art. 31.

Nei comuni indicati all'art. 1, i danneggiati con reddito imponibile complessivo inferiore alle L. 5000 i quali, avendo diritto al mutuo, abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese, fino al 30 giugno 1921, l'edificio danneggiato o distrutto, possono ottenere direttamente a loro favore il pagamento del contributo dello Stato, entro i limiti posti dall'art. 5, quando provino, con certificato del competente ufficio del genio civile, che la ricostruzione, la nuova costruzione o la riparazione dell'edificio è stata compiuta secondo le norme tecniche ed igieniche emanate dal Governo.

Il contributo di cui sopra è commisurato al 52 0[0 delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in venti anni al 4,50 per cento di un mutuo corrispondente alla spesa sostenuta per la esecuzione dei lavori, secondo l'accertamento fattone dal genio civile.

Qualora l'interessato ne faccia richiesta potrà essergli anticipato in unica soluzione il decimo del capitale del contributo.

Il Ministero del tesoro rilascerà all'interessato copia del decreto di concessione del contributo dello Stato.

Il contributo stesso è pagato a semestri maturati il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'emissione del decreto di concessione.

Art. 32.

Qualora, nel caso di cui all'articolo precedente, i danneggiati abbiano un reddito imponibile superiore alle L. 5000 il contributo dello Stato sarà commisurato al 52 0[0 dell'ammontare complessivo degli interessi che sarebbero dovuti per l'ammortamento in venti anni, al 4,50 0[0, per un mutuo corrispondente alla spesa sostenuta per la esecuzione dei lavori, secondo l'accertamento fatto dal genio civile.

Art. 33.

Il contributo diretto dello Stato nella misura del 50 0[0 può essere concesso ai privati con reddito imponibile complessivo non superiore alle L. 5000, in unica soluzione, per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite sino al 30 giugno 1921, degli edifici danneggiati o distrutti, sino all'importo massimo di L. 5000 anche se l'ammontare dei lavori ecceda le L. 10.000.

Il contributo chiesto e concesso ai sensi del precedente comma produce la decadenza del diritto al mutuo col concorso dello Stato o ad un ulteriore contributo diretto da parte del medesimo per l'eventuale maggiore importo dei lavori di riparazione oltre la predetta somma di L. 10 000.

Art. 34.

Il contributo di cui all'articolo precedente, potrà essere concesso anche per lavori da eseguire.

In tal caso, determinato alla stregua dei documenti e delle perizie, e dentro i limiti posti dall'art. 5, l'ammontare massimo del contributo dello Stato, sarà provveduto all'anticipazione di una somma che non potrà in niun caso eccedere il quinto del contributo stesso a favore del privato per porlo in grado di iniziare i lavori di riparazione, di ricostruzione o di nuova costruzione.

Successivamente verrà corrisposto il residuale contributo in quattro rate.

Il pagamento delle prime tre di tali rate verrà eseguito in base a certificato del genio civile attestante che l'ammontare dei lavori compiuti non è inferiore al doppio della rata di contributo precedentemente concessa. L'ultima rata, sino a concorrenza della metà della spesa, e nei limiti del contributo concesso dal tesoro in base alla prima perizia od a perizie suppletive verrà pagata dopo l'accertamento finale, da effettuarsi in base a liquidazione definitiva del genio civile.

I lavori di riparazione, di ricostruzione o di nuova costruzione dovranno essere compiuti entro due anni dalla somministrazione della prima anticipazione. Trascorso tale termine il richiedente decadrà dal diritto di conseguire il pagamento delle rimanenti rate.

Art. 35.

Le Società anonime o cooperative di lavori possono assumere per conto dei privati la riparazione, la ricostruzione o la nuova costruzione di fabbricati danneggiati o distrutti nei Comuni di cui all'art. 1.

Ad esse sarà corrisposto dallo Stato, in base a regolare cessione che ne verrà loro fatta dal privato ed a seconda dei casi:

a) il contributo diretto rateale, in luogo del mutuo di favore, nella misura del 52 0[0 del capitale e degli interessi al 4,50 0[0 ai sensi del n. 1 lettera *b*) dell'art. 1 e dell'art. 31;

b) il contributo diretto rateale, in luogo del mutuo di favore, nella misura del 52 0[0 dell'ammontare complessivo degli interessi, ai sensi del n. 2 lettera *b*) dell'art. 1 e dell'art. 32;

c) il contributo diretto in unica soluzione, nella misura del 50 0[0 fino alla concorrenza di lire 5000, ai sensi del n. 1 lettera *d*) dell'art. 1 e dell'art. 33.

Il contributo dello Stato verrà, in ciascuno dei casi suaccennati, aumentato di un decimo, a favore delle Società costruttrici.

Per godere siffatto beneficio, le società, all'atto della domanda, dovranno dimostrare:

1° di avere un capitale versato non inferiore ai due milioni;

2° di avere compiuto i lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione entro il 30 giugno 1921;

3° di avere effettuato la regolare consegna al privato dell'edificio riparato o ricostruito.

Art. 3

Il privato, da sua parte, è tenuto a corrispondere alla Società che per conto di lui ha assunto la riparazione, la ricostruzione o nuova costruzione dell'edificio danneggiato o distrutto:

1° il 48 0[0 delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in venti anni, al 4,50 0[0, di un mutuo corrispondente alla spesa sostenuta per la esecuzione dei lavori, nel caso di cui alla lettera *a*) del precedente articolo;

2° il totale importo della semestralità medesima, dedotto il contributo del 52 0[0 degli interessi a carico dello Stato, nel caso di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente;

3° il 50 0[0 delle semestralità medesime, nel caso di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

Qualora l'importo dei lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione ecceda la massima somma mutuabile, la somma in più erogata per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione deve essere dal privato corrisposta alla Società in quaranta semestralità, compensive dell'ammortamento e degli interessi al 4,50 per cento.

A garanzia del puntuale pagamento della quota loro dovuta dal privato, le Società potranno accendere sull'edificio riparato o ricostruito ipoteca, alla quale è applicabile il disposto dell'art. 20.

Il saggio dell'interesse, per la parte dovuta dal privato, potrà essere fissato, dalle Società, all'atto della stipulazione del contratto, in misura superiore al 4,50 0[0 ma non maggiore del 5 0[0, ed, in tal caso, il privato stesso sarà tenuto a corrispondere alla Società anche il maggior carico derivante dal maggior tasso dell'interesse.

Art. 37.

Le Società anonime che assumano per conto dei privati la riparazione, la ricostruzione o la nuova costruzione di edifici danneggiati o distrutti, ai sensi del precedente art. 36, allorchè abbiamo impiegato a siffatto scopo il loro capitale, potranno emettere, in eccedenza al limite di cui all'art. 171, 1° comma, del Codice di commercio, nuove obbligazioni per un importo corrispondente a quello dei contributi dello Stato a loro spettanti, compreso il decimo di cui all'articolo suddetto.

Art. 38.

Contro il mutuatario moroso, dietro richiesta della Società, può procedersi con le forme e con le norme di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 del presente decreto.

Art. 39.

Alle operazioni compiute dalle Società anonime o cooperative di lavori pubblici sono applicabili, tranne per queste ultime, quanto riguarda le obbligazioni, le disposizioni di cui all'art. 54 del presente decreto.

Art. 40.

Le Società anonime o cooperative di lavori, le quali intendano eseguire riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni ai sensi dell'art. 35, debbono ottenere la preventiva autorizzazione governativa.

L'autorizzazione è concessa per decreto Reale promosso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto coi ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

L'atto col quale il Governo accorda o rifiuta l'autorizzazione non può essere impugnato nè avanti l'autorità giudiziaria nè avanti le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Art. 41.

La domanda di autorizzazione è presentata al Ministero della industria, commercio e lavoro ed è corredata:

a) da una copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) dai documenti che provino la legale costituzione della Società;

c) da un elenco nominativo dei componenti il Consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci.

Il Ministero ha facoltà di richiedere alla Società tutti i document e le notizie che crederà necessari.

Lo statuto, oltre a quanto è richiesto dal Codice di commercio, deve contenere la dichiarazione che la Società si propone lo scopo di provvedere alla riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati danneggiati o distrutti per conto di privati alle condizioni di cui agli articoli 35, 36, 37, 38 e 39.

Art. 42.

Le Società anonime o cooperative di lavori già costituite ed operanti nel Regno devono presentare, oltre i documenti di cui all'articolo precedente, copia del verbale dell'assemblea generale nella quale siasi deliberato di chiedere l'autorizzazione governativa a compiere le operazioni di cui agli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 e di modificare lo statuto vigente per uniformarlo alle disposizioni predette, nonchè copia dell'ultima situazione dei conti e dell'ultimo bilancio.

Art. 43.

Gli atti di autorizzazione devono essere pubblicati nel bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Avvenuta la pubblicazione, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro ne darà notizia alla cancelleria del tribunale della circoscrizione nella quale la Società ha stabilito la propria sede, affinché ne sia presa nota nel registro delle Società, di cui al titolo I del regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio.

Art. 44.

Le Società anonime o cooperative di lavori per ottenere il contributo dello Stato di cui all'art. 35 dovranno presentare domanda corredata oltre che dagli altri documenti giustificativi:

a) dal decreto Reale di autorizzazione;

b) da copia del contratto, debitamente registrato e trascritto, da cui risulti la cessione del contributo da parte del privato e l'esplicito obbligo, da parte di quest'ultimo, di corrispondere alla Società le semestralità a suo carico, a norma dell'art. 36;

c) da dichiarazione da parte del privato, vidimata, nella firma, dal notaio, della effettuatagli consegna dell'edificio riparato, ricostruito o costruito di nuovo.

Dell'avvenuta concessione del contributo verrà di volta in volta data, a cura del Ministero del tesoro, comunicazione al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 45.

Le Società anonime o cooperative di lavori possono emettere obbligazioni nella misura di cui all'art. 37.

L'emissione delle obbligazioni, in eccedenza al limite imposto dall'art. 171, 1° comma del Codice di commercio, per l'importo corrispondente a quello del contributo dello Stato, dovrà essere di volta in volta autorizzata dal ministro del commercio, industria e lavoro, d'accordo col ministro del tesoro.

Il contributo dello Stato dovrà essere vincolato, a garanzia delle obbligazioni.

Con decreto Reale, promosso dal ministro del commercio, industria e lavoro, saranno determinate le norme per l'emissione ed il rimborso delle obbligazioni e per le loro garanzie.

Art. 46.

Le Società anonime o cooperative di lavori autorizzate ad eseguire i lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione nei Comuni di cui all'art. 1°, sono poste sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro ha facoltà di sospendere le deliberazioni che esso giudichi contrarie alle leggi o allo statuto, o lesive degli interessi delle Società o di annullarle con decreto Ministeriale, sentite le deduzioni dell'Istituto, se questo rifiuta di revocarle.

Art. 47.

Alle Società autorizzate è fatto obbligo di presentare al Ministero del commercio, industria e lavoro la situazione patrimoniale ed il conto dell'esercizio contemporaneamente al loro invio ai sindaci per l'approvazione dell'assemblea, e tutti i verbali dell'assemblea degli azionisti entro trenta giorni dalla data.

Il Ministero del commercio, industria e lavoro, comunica alla Società interessata le osservazioni e riserve che ritiene di fare.

Qualora il Consiglio d'amministrazione reputi di sottoporre il bilancio all'assemblea degli azionisti prima che le osservazioni e le riserve siano state risolute, il testo di esse deve allegarsi al bilancio.

L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli azionisti non pregiudica i provvedimenti che lo Stato credesse di adottare nell'esercizio dei poteri di vigilanza.

Art. 48

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro ha facoltà di fare eseguire ispezioni alle Società autorizzate.

Il Consiglio d'amministrazione e il direttore della Società, e coloro che li rappresentano, debbono rendere ostensibili agli ufficiali incaricati dell'ispezione tutti i libri, registri, contratti, perizie e documenti amministrativi e contabili e fornire tutti i dati, notizie e chiarimenti di cui fossero richiesti.

I risultati di ogni ispezione debbono essere accertati per mezzo di processo verbale in doppio originale sottoscritto dall'ispettore e dai rappresentanti della Società, dei quali uno rimane presso la Società e l'altro è trasmesso dall'ispettore al Ministero entro cinque giorni dalla chiusura dell'ispezione.

Art. 49.

Quando dalla ispezione eseguita risultino disordini nell'azienda delle Società, o si riscontrino violazioni delle leggi e dello statuto, o altri fatti che rivelino gravi irregolarità, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, esaminate le deduzioni del Consiglio di amministrazione della Società, che debbono essere comunicate entro dieci giorni dalla richiesta ministeriale, può promuovere mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione.

Con lo stesso decreto è nominato un commissario Regio per la temporanea amministrazione della Società, il quale deve provvedere nel termine di tre mesi, prorogabili a sei con decreto Reale, alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione con le norme stabilite nello statuto della Società.

Con lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione rimane impregiudicata la facoltà nel Governo di revocare il decreto di autorizzazione.

Art. 50.

Quando i fatti che hanno dato luogo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione si ripetano, o quando i disordini e le violazioni di legge siano di rilevante gravità, o quando la Società abbia perduto più di metà del suo capitale, l'autorizzazione prevista dall'art. 40 può essere revocata con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 51.

Le perizie sommarie per la determinazione del valore dell'edificio danneggiato o distrutto e della spesa occorsa per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni, in base alle quali viene provveduto alla determinazione dei contributi diretti dello Stato, saranno vidimate e controllate dall'ufficio del genio civile, che dovrà altresì certificare che i lavori sono stati eseguiti in conformità alle norme tecniche ed igieniche, approvate con R. decreto 29 aprile 1915, n. 573, modificate col decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

Le indennità per le visite locali dei funzionari del genio civile per gli accertamenti di cui al presente articolo sono a carico dei richiedenti il contributo, i quali dovranno eseguire un congruo deposito presso l'Intendenza di finanza.

Art. 52.

È data facoltà al ministro del tesoro di stabilire con suoi decreti, le norme per la concessione dei mutui e dei contributi diretti, in relazione alle disposizioni contenute nel R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, e nel decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661.

Per l'attuazione del presente decreto, inoltre, verranno eseguiti i necessari stanziamenti nel bilancio del Ministero del tesoro.

Paragrafo III.

Agevolazioni fiscali e tributarie

Art. 53.

Il contributo in unica soluzione e le semestralità dovute dallo Stato, a chiunque pagabili, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, sia per ritenuta diretta che per ruolo nominativo.

Gli atti di cessione e di pegno delle semestralità e dei contributi sono soggetti alla tassa fissa di registro di due lire.

Alle cessioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 60 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) testo unico sull'amministrazione e sulla contabilità dello Stato e dei corrispondenti articoli del regolamento.

Per le cessioni del contributo stesso non occorre preventivo assenso da parte del tesoro.

Art. 54.

Il contributo dello Stato, ed ogni e qualsiasi reddito tanto attivo che passivo derivante dalle operazioni di mutuo fatte dagli Istituti autorizzati a compierle, sono esenti dalla imposta per ricchezza mobile sia per ritenuta diretta che per ruoli, e le obbligazioni emesse sono esenti, oltre che dalla detta imposta per i loro interessi, anche dalla tassa di negoziazione e soggette solo al bollo di centesimi dieci per ogni titolo.

Le dette obbligazioni, come le cartelle fondiarie, sono ammesse di diritto alla quotazione in borsa con esenzione da ogni tassa o diritto relativo. Tale esenzione non si estende alla tassa sui contratti di borsa stabilita dalla legge 20 marzo 1913, n. 272.

Le ipoteche da inscriversi a garanzia dei mutui sono esenti dalle tasse e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari e tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, anche per comprovare la proprietà, la libertà e il valore degli immobili offerti in garanzia, sono stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

I certificati delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, purchè richiesti

dagli istituti mutuanti, godono della medesima esenzione accordata per i mutui da ogni tassa di bollo e registro.

Inoltre, le operazioni relative a mutui di favore godono di ogni altra agevolezza ed esenzione applicabili alle operazioni ordinarie degli Istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno.

Le competenze dei notai sugli atti stipulati dagli Istituti sono ridotte alla metà di quelle fissate dalla legge in vigore.

Art. 55.

Nei comuni di Pesaro, Fano, Gabicce, Fiorenzuola di Focara, Gradara, Tomba di Pesaro, Colbordolo e Saltara nella provincia di Pesaro e in quelli di Rimini, Coriano, Misano, Montecolombo, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente, Saludecio, Gemmano, Mondaino, Montefiorito, Montegridolfo, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Cattolica e Borghi, della provincia di Forlì, è sospesa la riscossione della imposta sui fabbricati e delle relative sovrimposte per le rate quinta e sesta del 1916.

Le rate sospese e non comprese negli sgravi verranno ripartite nelle ordinarie scadenze delle rate d'imposta del 1917.

Art. 56.

A cura dell'Amministrazione finanziaria sarà eseguita di ufficio negli indicati Comuni e in quelli di Cartoceto, Montebaroccio, Candelara, Sant'Angelo in Lizzola, Pozzoalto, Serrungarina, Novilara, Monteciccardo, Cinestreto, Montelabate e Petriano della provincia di Pesaro, e di Gatteo, San Mauro di Romagna, Poggio-Berni della provincia di Forlì, la verifica dei danni ai singoli fabbricati per poter far luogo allo sgravio totale o parziale della relativa imposta con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.

I risultati delle verifiche in ciascun Comune saranno comunicati dalle agenzie delle imposte al sindaco del Comune rispettivo per essere pubblicati nell'albo comunale.

Ogni possessore potrà ricorrere, per quanto riguarda il suo fabbricato, nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per la imposta sui fabbricati.

Paragrafo IV.

Disposizioni varie

Art. 57.

È prorogato di un anno il termine stabilito dall'art. 21 del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661 per la presentazione da parte di Provincie, di Comuni e di Enti morali delle domande di sussidio e di mutuo di cui all'art. 2 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27 convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato *d*).

Art. 58.

Le disposizioni dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056 si applicano anche nei casi in cui per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni edilizie e per sistemazioni stradali occorra sgombrare aree private.

Art. 59.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — ORLANDO — BONOMI — DE NAVA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 26 ottobre 1916, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Radicondoli (Siena).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Radicondoli, non potendosi convocare i comizi per la ricostituzione della ordinanza rappresentanza, a causa del considerevole numero di elettori che trovansi a prestare servizio militare, e non potrebbero partecipare alla votazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 13 aprile 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Radicondoli, in provincia di Siena, ed il successivo Nostro decreto 20 luglio 1916, con cui venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale e il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Radicondoli è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 19 ottobre 1916, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Nola (Caserta).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Nola.

Il provvedimento è necessario per dar tempo alla gestione straordinaria di condurre a termine la riorganizzazione di quella importante azienda nei vari rami del pubblico servizio e di risolvere questioni di notevole interesse attinenti alla utilizzazione del patrimonio comunale, alla sistemazione della finanza ed alla definizione di varie liti pendenti.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 13 luglio 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Nola, in provincia di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nola è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 22 ottobre 1916, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Monte San Biagio (Caserta).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale lo unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Monte San Biagio.

Il provvedimento è necessario per dar tempo alla gestione straordinaria di ultimare la già ben avviata riorganizzazione dell'azienda e definire varie importanti questioni delle tasse di nuova applicazione, alla formazione del bilancio 1917 ed alla verifica generale del demanio comunale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 9 luglio 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Monte San Biagio, in provincia di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Monte San Biagio è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con decreto Luogotenenziale del 14 settembre 1916:

De Gregorio Federico, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Ponza, è tramutato, col suo consenso alla pretura di Frigento.

Dello Russo Michele, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Matera, è nominato giudice ed è destinato al mandamento di Ponza, con le funzioni di pretore.

Con decreto Luogotenenziale del 26 ottobre 1916:

Andreoli nob. cav. Federico, sostituto procuratore generale presso la sezione di Corte d'appello in Macerata, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di avvocato generale di Corte di cassazione.

Il Nostro decreto in data 3 agosto 1916, nella parte riguardante il trasferimento del giudice Silvio Pelli dalla pretura di Pianello Val Tidone alla pretura di Pausula, è, a domanda dello stesso Pelli, revocato.

Con decreto Luogotenenziale del 5 novembre 1916:

Melograni cav. Giuseppe, sostituto procuratore generale di Corte d'appello, in aspettativa per causa d'infermità, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per dieci mesi.

Costa Stefano, giudice presso il tribunale di Modica, è tramutato al tribunale di Milano.

Assanti Stefano, giudice in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella detta aspettativa per altri due mesi.

Maione Arturo, sostituto procuratore del Re chiamato sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva e già collocato in aspettativa per servizio militare e posto temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura coi Regi decreti 18 gennaio 1914 e 8 aprile 1915, s'intende cessato dall'aspettativa stessa e rientrato nel ruolo organico della magistratura dal 24 maggio 1915, venendo da tale giorno considerato in congedo, rimanendo impegnato per lui un posto di giudice di 4ª categoria nel tribunale di Napoli.

Meloni Antonio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Lecce, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi sei.

Bassanelli Paolo, giudice in funzioni di pretore nel 2° mandamento di Brescia, è, a sua domanda, tramutato al 3° mandamento di Brescia, con le stesse funzioni.

Pili Emanuele, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Cigliano, è nominato, a sua domanda, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Cagliari.

Boldrini cav. Andrea Vittorio, giudice in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio dalla data del presente decreto, ed è destinato al tribunale di Rovigo.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
570579	3.50 %	36759	1088 50	Dogliotti Laura di Luigi, *nubile*, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Mazzucchelli Linda fu Giuseppe moglie di Dogliotti Luigi dom. a Genova	Dogliotti Laura di Luigi, *minorenne, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Mazzucchelli *Teodolinda* fu Giuseppe, ecc., come contro
572317	»	158896	56 —	*Rebek* Evelina, Egle, Gemma ed Elettra del vivente *Pasquale*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Salerno	*Rebeck* Evelina, Egle, Gemma ed Elettra, del vivente *Luigi*, minori, ecc., come contro
564743	P. N. 5 %	17247	Cap. 4000 — Rend. 200 —	*Barolat Massone* Catterina fu Antonio, moglie di Jorio Marco Giacomo, dom. in Lessolo (Torino)	*Massole o Barolat Massole* Catterina fu Antonio, moglie di Jorio, ecc., come contro
561125	3.50 %	803752	85 —	Galante *Vittorio* e Giacinto di Andrea, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a *Lemme* Anna fu Gennaro, nubile, ecc.	Galante *Aurelia-Antonia-Maria-Giulietta-Vittoria* e Giacinto di Andrea, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a *Lemmo* Anna fu Gennaro, nubile, ecc.
566348	3.50 %	602582	448 —	Caracciolo *di Pietravalle Dolores* di Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre e sotto la curatela speciale di Caracciolo di Pietravalle Ferdinando fu Settimio, domic. in Chieti	Caracciolo *di Torchiarolo Maria Dalores* di Domenico, minore, ecc. come contro.
572145	» » » »	393559 393561 393563 558488	518 — 105 — 707 — 232 50	Figli legittimi di Giovanni-Pietro Piroia fu Giovanni, e cioè: Alberto (maggiorenne), Augusto, *Maria-Clotilde*, Adelaide ed Amelia, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli legittimi nascituri dallo stesso, tutti eredi indivisi del defunto Piroia Giovanni fu Giuseppe, domic. a Torino	Figli legittimi di Giovanni-Pietro Piroia fu Giovanni, e cioè: Alberto (maggiorenne), Augusto, *Clotilde-Emilia-Maria*, Adelaide ed Amelia, minori, ecc. come contro
	»	602371	224 —	Figli legittimi di Giovanni-Pietro Piroia fu Giovanni e cioè: Alberto, Augusto, *Maria-Clotilde* (nubile), Adelaide e Amelia, i primi tre maggiorenni, le altre due minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri legittimi dallo stesso, tutti eredi indivisi di Giovanni Piroia fu Giuseppe, domic. a Torino	Figli legittimi di Giovanni-Pietro Piroia fu Giovanni, e cioè: Alberto, Augusto, *Clotilde-Emilia-Maria*, ecc. come contro
	»	616532	157 50	Figli legittimi di Giovanni-Pietro Piroia fu Giovanni e cioè: Augusto, *Maria-Clotilde*, nubile, Adelaide ed Amelia, queste ultime minori sotto la patria potestà del padre e figli legittimi nascituri dal medesimo, e gli aventi diritto alla successione di Piroia Alberto di Giovanni Pietro, tutti eredi indivisi di Giovanni Piroia fu Giuseppe	Figli legittimi di Giovanni-Pietro Piroia fu Giovanni e cioè: Augusto, *Clotilde-Emilia-Maria*, nubile, ecc., come contro

Numero di posizione	Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
	1	2	3	4	5
	3.50 0|0	727723	66 50	Figli legittimi di Giovanni-Pietro Piroia fu Giovanni e cioè: Augusto, *Maria-Clotilde*, Adelaide ed Amelia, nubile, e figli legittimi nascituri dal medesimo, ecc., come sopra	Figli legittimi di Giovanni-Pietro Piroia fu Giovanni e cioè: Augusto, *Clotilde-Emilia-Maria*, Adelaide ed Amelia, nubili, ecc., come contro
570174	»	345836	175 —	Bandini Costanza, Margherita e *Franco* di Emanuele, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri della signora Cirio Luigia fu Francesco moglie di Bandini Emanuele, domic. a Napoli	Bandini Costanza, Margherita ed *Ettore-Angelo* Francesco-Giuseppe di Emanuele, minori, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

SI DIFFIDA

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 ottobre 1916. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

(E. n. 17).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
	1	2	3	4	5
570742	3,50 0|0	689893	17 50	Falco Francesco fu Giovanni Con usufrutto vitalizio a Falco *Cristina Nicolina* fu Girolamo, nubile, ecc.	Falco Francesco fu Giovanni Con usufrutto vitalizio a Falco *Nicolina* fu Girolamo, nubile, ecc.
571830	»	652125	150 50	Mendola Angela fu Gaetano, moglie di Scaduto Francesco Con usufrutto vitalizio a *Giglia Maria Calella* fu Gaetano ved. di Vasco Domenico, dom. a Favara (Girgenti)	Intestata come contro Con usufrutto vitalizio a *Calella Maria* fu Gaetano vedova, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

SI DIFFIDA

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 ottobre 1916

(E. n. 16). *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª e 2ª categoria.

Con decreto Luogotenenziale del 21 settembre 1916:

Guglielmotti Alfredo, ufficiale d'ordine a L. 2200, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 settembre 1916.
Jatta Vincenzo, ufficiale d'ordine a L. 1700, collocato in aspettativa dal 1° settembre 1916.
Bignami Augusto, ufficiale d'ordine a L. 1700, collocato in aspettativa dal 1° settembre 1916.
Camboni Silvio, ufficiale d'ordine a L. 1700, collocato in aspettativa dal 16 settembre 1916.

Con decreto Luogotenenziale dell'1 ottobre 1916:

De Luca cav. Luigi, 1° segretario a L. 4500, collocato in aspettativa dal 1° settembre 1916.
Pellicano Giovanni, segretario a L. 3500, richiamato dall'aspettativa il 16 settembre 1916.
Tesoroni Giuseppe, capo ufficio a L. 3800, richiamato dall'aspettativa il 16 settembre 1916.
Rossi Domenico, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, il di lui richiamo dall'aspettativa ha avuto effetto dal 7 settembre 1916.
Cosci Alessandro, ufficiale postale telegrafico a L. 2100, collocato in aspettativa dal 1° settembre 1916.
Tepedino Francesco Giuseppe, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, collocato in aspettativa dal 16 settembre 1916.
Loddo rag. Aurelio, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, collocato in aspettativa dal 1° settembre 1916.
Talice Paolo, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, collocato in aspettativa dal 1° settembre 1916.
Martelli Mario, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 settembre 1916.
Schianchi Adriano, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, collocato in aspettativa dal 1° settembre 1916.
Contreras de Ludgard Erasmo, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, collocato in aspettativa dal 1° settembre 1916.
Carnesecchi Agostino, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa, l'aspettativa accordatagli è cessata col 9 luglio 1916.
Maresca Anna, ausiliaria a L. 1700, in aspettativa, richiamata in servizio dal 1° settembre 1916.
Bedussi Virginia, ausiliaria a L. 1700, collocata in aspettativa dal 16 settembre 1916.
Gardini Carmelo, ufficiale d'ordine a L. 2150 collocato in aspettativa dal 1° settembre 1916.
Vecchioni Natale, ufficiale d'ordine a L. 1700, collocato in aspettativa dal 20 agosto 1916.
Pratesi Giuseppe, ufficiale d'ordine a L. 1700, collocato in aspettativa dal 1° settembre 1916.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 16 novembre 1916, in L. 125,23.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 15 novembre 1916, da valere per il giorno 16 novembre 1916.

Franchi	114 57
Lire sterline	31 83 1/2
Franchi svizzeri	128 05 1/2
Dollari	6 60 1/2
Pesos carta	2 82 1/4
Lire oro	125 23 1/2

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo, *15 novembre 1916* — (Bollettino di guerra n. 540).

Sulla fronte tridentina attività delle artiglierie e persistenza di movimenti nemici nella zona tra Valle d'Adige e la testata di Valle d'Assa.

Sulla fronte Giulia azioni sparse di artiglierie nell'alto e medio Isonzo.

Sull'altura di San Marco, ad oriente di Gorizia, all'alba del 14 il nemico, con forze accertate di tre battaglioni, sostenuti da intenso fuoco di artiglieria, attaccò un saliente della nostra linea in corrispondenza della posizione detta « Casa dei due pini ». Cinque successivi violenti assalti vennero dalle nostre truppe ributtati con gravi perdite per l'avversario. Indi il nemico bombardò con numerose artiglierie d'ogni calibro la posizione di cui i nostri sgombrarono nel pomeriggio qualche trinceramento avanzato più esposto.

Sul Carso con piccoli sbalzi rettificammo ancora taluni tratti della nostra fronte e prendemmo alcuni prigionieri.

Nella notte sul 14 idrovolanti nemici lanciarono bombe nella zona di Aquileia uccidendo due militari e ferendo quattro donne e bambini.

Di rimando una nostra squadriglia levatasi rapidamente a volo eseguì una incursione sulle stazioni degli idrivolanti nemici in Prosecco e sul molo di Trieste bombardandole con risultati visibilmente efficaci.

Velivoli nemici lanciarono qualche bomba in Gorizia e su talune località del basso Isonzo senza fare nè vittime nè danni.

Cadorna.

Settori esteri.

Nel settore orientale la situazione dei belligeranti non ha subito in queste ultime ventiquattr'ore che lievi modificazioni ad est del villaggio di Lipitza, sul Marajowka, ove i russi hanno sloggiato il nemico da trincee precedentemente conquistate.

Accanitissimi continuano invece i combattimenti in Picardia, tanto sulle due rive dell'Ancre, quanto su quelle della Somme, in direzione di Bapaume, che gli anglo-francesi tengono ormai sotto il fuoco della loro artiglieria.

Tutti gli attacchi tedeschi non sono riusciti che presso il bosco di Saint Pierre Waast, in alcuni elementi avanzati di trincee francesi.

Nella regione di Verdun non si sono avuti che cannoneggiamenti intermittenti.

Le truppe franco-serbe hanno riportato una nuova vittoria contro quelle tedesco-bulgare nella regione della Cerna, in Macedonia.

Altri prigionieri ed altro materiale da guerra sono caduti in mano delle truppe vittoriose.

In Transilvania, a nord ed a sud della valle del fiume Oituz, i romeni, prendendo l'offensiva, hanno respinto il nemico, fatto prigionieri e catturato materiale da guerra.

Nelle valli dei fiumi Tirgulai, Olt e Jiul continuano gli attacchi da parte degli austro-tedeschi. Questi, avendo ricevuto rilevanti rinforzi, sono riusciti in alcuni punti a respingere i rumeni.

Dalla Dobrugia non è segnalato alcun fatto importante all'infuori della occupazione del villaggio di Doacin, sul Danubio.

Neppur dal settore caucasico e dalla Mesopotamia si hanno notizie d'ulteriori combattimenti.

Gli accampamenti e i depositi turchi di Maghaba, in Egitto, sono stati nuovamente bombardati, con successo, da aviatori inglesi durante la notte dal 14 al 15 corrente.

L'Ammiragliato inglese informa su d'una nuova incursione di aeroplani e di idroaereoplani inglesi sul porto e sugli hangars dei sottomarini tedeschi di Ostenda e di Zeebrugge.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

Basilea, 15. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — Gruppo di eserciti del principe ereditario di Baviera. La battaglia a nord della Somme continua. La lotta durò dal mattino fino alla sera e fece del 14 corrente una giornata di grandi combattimenti. Gli inglesi attaccarono di nuovo a nord dell'Ancre con forti masse e parecchie volte tra Lesars e Guendecourt. Essi riuscirono a prendere il villaggio di Beaucourt, ma sugli altri punti dell'ampio fronte d'attacco i loro potenti assalti non riuscirono dinanzi alle nostre posizioni.

Con l'impiego di importanti forze i francesi attaccarono senza riuscire il bosco di Saint Pierre Waast.

Fronte orientale. — Fronte del principe Leopoldo di Baviera. Sulla riva orientale della Narajowka violenti attacchi russi diretti contro le posizioni da noi recentemente conquistate ad ovest di Folw non riuscirono.

Fronte dell'arciduca Carlo. — Sul fronte est della Transilvania debole attività di combattimento.

Fronte balcanico. — Gruppo di eserciti del maresciallo Mackensen. Nessun cambiamento nella situazione. Bukarest fu attaccata da nostri aviatori.

Basilea, 15. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale in data 15 corrente dice:

Fronte dell'arciduca Carlo. — Nella Valacchia settentrionale il combattimento continua favorevolmente.

Nei settori della frontiera orientale e sui Carpazi ricoperti di neve nessun avvenimento particolare.

Fronte del principe Leopoldo di Baviera. — Nulla d'importante circa le forze austro-ungariche.

Pietrogrado, 15. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — Sul fiume Narajowka, nella regione dell colline ad est del villaggio di Lipitza Dolna, le nostre truppe, prendendo l'offensiva, sloggiarono il nemico dalle nostre trincee che esso aveva occupato sui due lati della strada del villaggio di Slavetyn.

Prendemmo prigionieri e due mitragliatrici. Contrattacchi nemici non ebbero successo.

Fronte del Caucaso. — I turchi eseguirono il 13 corrente una serie di tentativi di offensive parziali con piccoli effettivi dalla parte di Tornik, a nord-ovest di Giumichkhaneh, nella regione di Beladjusmgolik, a sud di Khigi, sul villaggio di Charafhan ed in direzione di Mouch.

Tutti questi tentativi furono respinti dal nostro fuoco, che costrinse i turchi ad indietreggiare.

Parigi, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

nord della Somme i francesi hanno realizzato progressi all'angolo settentrionale del bosco di Saint Pierre Waast.

Attività abbastanza viva dell'artiglieria nella regione di Saillisel durante la notte.

A sud della Somme il bombardamento che durava da due giorni nella regione di Ablaincourt-Pressoire, ha assunto durante la notte una estrema intensità ed è stato seguito stamani da una controffensiva tedesca condotta con importanti forze sulle posizioni conquistate dai francesi il 7 novembre.

Dallo zuccherificio di Ablaincourt fino a Chaulnes attacchi nemici sono stati sferrati con accanimento a cominciare dalle 6 del mattino, ma, nonostante l'ampiezza dell'assalto e l'intenso impiego di liquidi infiammati e di granate lacrimogene, i tedeschi hanno subito un sanguinoso scacco.

A sud dello zuccherificio, di fronte ad Ablaincourt e Pressoire e nel bosco a sud di questa località, l'artiglieria e le mitragliatrici francesi hanno infranto le ondate di assalto che hanno subito gravi perdite. Soltanto alcune frazioni tedesche hanno potuto raggiungere un gruppo di case poste ad est di Pressoire. Continua in tutta la regione il bombardamento nemico, efficacemente controbattuto dai francesi.

Ad est di Reims un colpo di mano tedesco su un piccolo posto dinanzi a Presnes è fallito.

Parigi, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Sul fronte della Somme la battaglia è continuata con violenza durante tutta la giornata.

Il nemico ha tentato un potente sforzo con effettivi considerevoli così a nord come a sud del fiume. La resistenza delle nostre truppe ha avuto ragione degli assalti dell'avversario, il quale non ha potuto ottenere che vantaggi limitati, a prezzo di perdite elevatissime.

A nord della Somme l'attacco è stato effettuato dopo un bombardamento intenso delle nostre posizioni da Lesboeufs fino a sud di Bouchavesnes: il nemico è riuscito a prender piede nei nostri elementi avanzati dell'angolo settentrionale e del margine occidentale del bosco di Saint Pierre Waast; ovunque altrove i nostri fucili di mitragliatrici ed i nostri tiri di sbarramento hanno fatto fallire i tentativi del nemico.

Croce Rossa italiana. — Una ricca offerta è stata fatta dai nostri connazionali dell'Argentina per la Croce Rossa. Al Comitato centrale di questa è giunto il telegramma seguente:

« Presidente della Croce Rossa italiana — Roma.

« La Delegazione, in omaggio per il genetliaco del Re, invia lire ventimila per telegrafo e lire sessantamila per posta. Spedisce pure settantamila lire a Milano per i soldati ciechi e per i mutilati, facendo voti trionfo glorioso armi nostre.

« Marchese *Morra*, delegato della Croce Rossa a Buenos Aires — *Terrarossa* — *Cazzaniga* — *Malfioretti* — *Lenzi* — *Lori* — *Gonella* ».

Beneficenza patriottica. — Il comm. Salvatore Segrè, di Roma, ha rimesso ieri, a S. E. il presidente del Consiglio, L. 1000, da devolversi a favore delle famiglie povere delle vittime dell'incursione nemica su Padova.

S. E. il presidente del Consiglio inviò la somma al sindaco di quella città, incaricandolo della distribuzione.

La Missione commerciale francese a Torino. — Ieri, dalla Camera di commercio, venne offerta agli ospiti una colazione d'onore.

Vi assistevano i rappresentanti delle autorità cittadine, del commercio, parecchi deputati e senatori, i consoli di Francia e Belgio ed altre notabilità.

Vi furono cordialissimi brindisi di saluto e di augurio, ai quali rispose il presidente della Missione Paul Feuga, esaltando l'amicizia italo-francese, auspicando ai più grandi destini delle due nazioni latine, ed inneggiando alla vittoria finale del diritto contro la prepotenza del nemico teutone.

Nella mattinata la Missione assistette all'arrivo degli irredenti, e nel pomeriggio visitò vari stabilimenti industriali.

La temperatura a Roma. — Ieri il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato:

Temperatura minima, nelle 24 ore . . 8.1
Temperatura massima, » » . . 14.1

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROGRADO, 15. — Il Consiglio dell'Impero ha ripreso i lavori, che il presidente Golubeff ha inaugurato con un discorso, nel quale ha detto: Tutti i pensieri della nazione, tutti i suoi sforzi debbono essere concentrati nella difesa nazionale.

Schebeko, membro del Consiglio dell'Impero, ha letto una dichiarazione sulla questione polacca, nella quale ha detto: Le mani insanguinate del nemico secolare della Polonia le offrono adesso una falsa indipendenza; ma il popolo polacco non vorrà farsi ingannare con un così indegno giuoco, e la questione polacca sarà risolta dalla Russia e dai suoi alleati con la completa restaurazione della Polonia libera.

Stscheglovitoff, parlando a nome del gruppo di destra del Consiglio, ha dichiarato: Non vi sono parole per esprimere l'indignazione che si prova in presenza della penosa condizione che infligge alla Polonia il nemico crudele e dispregiatore di tutto ciò che è santo.

Nei giorni di questa prova il cavalleresco appello che il generalissimo russo diresse per ordine dell'Imperatore il 19 agosto 1914 ai polacchi deve splendere luminosamente nei cuori dei polacchi che si trovano nel campo nemico. Fu allora che risuonò il primo vero appello che chiedeva ai polacchi di unirsi sotto lo scettro dello Czar di Russia.

Gli avvenimenti del primo anno di guerra resero impossibile la riorganizzazione della Polonia russa. Tuttavia tra il tuonar dei cannoni la Polonia ricevette per ordine dell'Imperatore l'autonomia municipale.

I cuori dei polacchi debbono bandire oggi sospetto che la loro risurruzione abbia potuto essere ritardata intenzionalmente.

L'indipendenza annunciata dai governatori generali tedesco ed austriaco è la via verso la tomba dei polacchi, via che per di più essi dovranno percorrere in un fiume di sangue. La loro salvezza sta nelle mani dell'Imperatore di Russia difensore tradizionale degli slavi. La soluzione della questione polacca non può uscire che dalla magnanima benevolenza dello Czar di Russia. Un grande poeta russo presagì come sarà risolta l'antica querela slava, e cioè con la confluenza di tutti gli slavi nel mare russo.

La Russia non dimenticherà che la Polonia russa fu la prima a resistere alla spinta nemica e che le donne e fanciulli polacchi cospargevano di fiori le strade percorse dalle truppe russe. Noi altri polacchi mettiamo tutte le nostre speranze non nelle dichiarazioni ma nella disfatta degli spogliatori dell'Europa.

E non attendiamo la salvezza della Polonia che dalla fermezza ragionevole dei polacchi russi e dalla potenza delle baionette russe guidate dell'Augusto Capo del nostro valoroso esercito.

Altri oratori si espressero in termini analoghi.

Alla fine della seduta, Protopopoff, fece a nome del Governo una dichiarazione circa i discorsi pronunciati sulla questione polacca.

Protopopoff ha detto che il Governo rimane, era come prima, immutabilmente, sulla base dell'appello del generalissimo e del discorso pronunciato nel 1915 dal ex-presidente del Consiglio, Goremykine.

Il Governo si basa tanto più fermamente su questo appello inquantochè il sangue dei popoli fratelli fu versato su di un solo campo e per la sola santa causa della difesa dell'integrità dell'Impero dello Czar contro l'attentato di un nemico crudele che disconosce ogni libertà e ogni giustizia.

PIETROGRADO, 15. — *Duma dell'Impero.* — Tutto il corpo diplomatico assiste alla seduta.

Il presidente Hodzihnso pronuncia un discorso in cui dice:

Il nemico è già vinto, ma resiste ancora con disperato accanimento, presentendo la sua disfatta.

L'oratore fa indi appello perchè in questo momento in cui la vittoria si delinea, si sviluppino sforzi anche più vasti per condurre a buon fine la grande causa della emancipazione del mondo.

Il presidente propone alla Duma di inviare un cordiale saluto alla nuova alleata la Romania.

Tutti i deputati acclamano il ministro di Romenia e rivolgono poscia ovazioni a tutti i rappresentanti dei paesi alleati.

Rodziando, riprendendo il discorso dice: La Russia non tradirà i suoi amici e respingerà con indignazione qualsiasi idea di pace separata.

Schidlovsky legge a nome del gruppo progressista una dichiarazione in cui dice: La Duma deve pronunciare in questi giorni di prove una parola decisiva per confermare che la guerra deve essere condotta a buon fine e che nessun'altra soluzione è possibile.

L'oratore termina esprimendo la profonda fiducia che la Russia ripone nei suoi alleati e soprattutto nella grande Inghilterra ed inviando un saluto al popolo polacco, che riconquisterà la sua libertà soltanto in stretta unione cogli alleati.

PIETROGRADO, 15. — Un comunicato ufficiale del Governo imperiale dice:

I Governi tedesco ed austro-ungarico, approfittando dell'occupazione temporanea, da parte dei loro eserciti, di una parte del territorio russo, hanno proclamato la separazione delle regioni polacche dell'Impero russo, e la loro costituzione in uno Stato indipendente.

I nostri nemici hanno lo scopo evidente di effettuare nella Polonia russa una leva di reclute per completare i loro eserciti. Il Governo imperiale vede in questo atto della Germania e dell'Austria-Ungheria una nuova grossolana infrazione, da parte dei nostri nemici, dei principî fondamentali del diritto internazionale, che vieta di costringere la popolazione dei territori occupati militar-

mente a prendere le armi contro la propria patria. Esso considera questo atto come nullo e non avvenuto.

La Russia dallo scoppio della guerra si è pronunciata già due volte sulla sostanza della questione polacca. Le sue intenzioni comportano la creazione di una Polonia intera che comprenda tutti i territori polacchi e che al termine della guerra godrà il diritto di regolare liberamente la sua vita intellettuale ed economica sulla base dell'autonomia sotto lo scettro dei Sovrani russi e conservando il principio della unità dello Stato. Questa decisione del nostro Augusto Sovrano rimane incrollabile.

PIETROGRADO, 15. — In seguito ai rescritti austro-tedeschi relativi alla Polonia, i rappresentanti russi hanno ricevuto istruzione di rimettere al ministro degli esteri del Governo presso cui sono accreditati la seguente comunicazione:

« Sono incaricato dal mio Governo di portare a cognizione di Vostra Eccellenza quanto segue:

« In disprezzo del diritto delle genti, le autorità militari tedesche ed austro-ungariche di Varsavia e di Lublino hanno proclamato che le provincie russe della Polonia formerebbero per l'avvenire uno Stato separato. Il Governo imperiale russo protesta contro questo atto costituente una nuova violazione delle convenzioni internazionali solennemente giurate dalla Germania e dall'Austria-Ungheria e lo dichiara nullo e non avvenuto. Esso constata che le provincie del Regno di Polonia non hanno cessato di formare una parte integrante dell'Impero di Russia e che i loro abitanti sono legati dal giuramento di fedeltà che hanno prestato a Sua Maestà l'Imperatore mio Augusto Sovrano ».

LONDRA, 15. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad una interrogazione sui danni prodotti dai sottomarini nemici, il sottosegretario per l'ammiragliato dichiara che le perdite totali inglesi in tonnellaggio mercantile dal principio della guerra fino al 30 settembre raggiunsero poco più del 2 1/2 0/0.

Tali perdite comprendono i bastimenti di 1000 tonnellate e più affondati in seguito ad un atto di guerra o a rischi marittimi qualsiansi.

Il ministro del commercio Runciman spiega gli intendimenti del Governo riguardo ai viveri. Indica le severe misure prese per impedire l'uso eccessivo dello zucchero e degli oggetti di lusso, nonchè i provvedimenti presi per impedire i profitti esagerati colla incetta delle patate.

Il ministro annuncia la prossima nomina di un controllore dei viveri e la pubblicazione per domani di un decreto che accorda al Governo poteri più estesi, i quali lo metteranno in condizione di procedere contro chiunque sperperi o distrugga qualunque specie di cibo e di limitare l'uso di ogni sorta di alimenti.

Questi nuovi poteri metteranno pure il Governo in grado di impedire l'accaparramento dei mercati.

Circa la marina mercantile il ministro annuncia che molti provvedimenti furono presi per aumentare la costruzione di navi. Aggiunge: le nostre perdite totali durante la guerra, furono di 1.250.000 tonnellate; ora si spera di costruire entro il prossimo semestre navi per un tonnellaggio di mezzo milione di tonnellate.

Runciman dice che il Governo non permetterà la molitura della farina pura; pertanto il pane di frumento sarà in avvenire un pane scuro.

Accenna alle misure prese per aumentare la produzione dell'acciaio per la Gran Bretagna ed i suoi alleati.

BERNA, 15. — Ecco il testo della dichiarazione dei polacchi delle tre parti della Polonia residenti all'estero, relativamente ai rescritti degli Imperatori di Germania e di Austria-Ungheria concernenti le sorti della Polonia:

Alla data del 5 novembre 1916, le autorità delle zone d'occupazione del Regno di Polonia hanno proclamato le decisioni prese di comune accordo dagli Imperatori di Germania e d'Austria relativamente alle sorti della Polonia.

Sebbene questo proclama annunci la creazione futura di uno Stato polacco, noi sottoscritti, polacchi delle tre parti della Polonia, attualmente residenti all'estero, consideriamo nostro dovere di fare la dichiarazione seguente in nostro nome ed in nome di quei nostri compatriotti a cui non è possibile parlare liberamente:

La nazione polacca è una ed indivisibile. Essa aspira ad uno Stato polacco, costituito dalle tre parti della Polonia, e le sue aspirazioni non saranno realizzate che con la riunione di questo territorio diviso oggi in più parti. È la sua unificazione che la Polonia spera anzitutto dalla guerra presente, nella quale risuona la parola d'ordine: « Libertà e indipendenza delle nazioni ».

La progettata creazione di una Stato polacco, formato esplicitamente dei territori occupati, di un solo brano della Polonia, non soltanto non risponde ai voti dei Polacchi, ma al contrario conferma la spartizione della loro patria. Mantenendo la divisione della Polonia, la Germania e l'Austria-Ungeria condannano all'impotenza il nuovo Stato e ne fanno lo strumento della loro politica.

Senza prendere impegni precisi intorno ai diritti e alle prerogative del futuro Regno, gli Imperi centrali accentuano unicamente la sua dipendenza verso di loro. Invece essi esigono che i polacchi forniscano loro un esercito.

Questo esercito, subordinata, in qualità di truppe ausiliarie, alle farze della Germania e dell'Austria, sarà posto al servizio dei loro progetti, ed è per difendere una causa che non è quella della Polonia, che esso sarà spinto alla battaglia.

Malgrado le apparenze sotto le quali le potenze centrali cercano di mascherare questa misura, il suo scopo è manifesto: eludere le norme del diritto delle genti. I due Imperi soli ne porteranno la responsabilità.

Noi consideriamo i progetti militari della Germania e dell'Austria-Ungheria come gravidi di disastri per la Polonia ed il loro atto politico come una nuova sanzione dell'opera di spartizione.

Questo manifesto è firmato da Romano Dmowski, Casimiro Maria Dziorzykraj-Morawski, Stanislao Filasiowicz, Vonceslao Gasiorozski, Giovanni Giordano-Rozadowski, principe Giuseppe Koziolsko-Puzyna, Ippolito Korwin-Milewski, Sigismondo Laskowski, Giovanni Modzolewski, Stefano Natonson, Giovanni Porlowski, Erasmo Piltz, conte Andrea Plator-Syberg, conte Costantino Plater, Giovanni Rosen, Mariano Seyda, Loszek Tarnawa-Malczewski, barone Gustavo Taube, Casimiro Woznicki, conte Maurizio Zamovski.

PIETROGRADO, 15. — Una nota ufficiale dice:

Il « Wolff Bureau », fedele alle sue tradizioni di seminare la discordia fra gli alleati, ha comunicato alla stampa estera che sarebbero sorti malintesi fra gli alti comandi russo e romeno ed ha citato casi in cui le truppe avrebbero rifiutato di marciare contro il nemico.

L'amichevole lavoro combinato fra le truppe russe e romene sui fronti della Transilvania e della Dobrugia si svolge senza il menomo dissenso o malinteso. I frutti di questo lavoro combinato stanno dinanzi agli occhi di tutto il mondo; e conviene ammirare l'insolenza dell'*Agenza Wolff*, la quale mentisce così apertamente e svergognatamente.

LONDRA, 16. — Rispondendo alle critiche relative all'efficacia delle misure dell'Ammiragliato contro i sottomarini nemici, il marchese di Crewe dice che l'Ammiragliato ha riportato grandi successi nella distruzione dei sottomarini. Malgrado l'aumento delle dimensioni dell'armamento e della resistenza della chiglia dei nuovi sottomarini, sarebbe un errore supporre che l'Ammiragliato non abbia avuto grandi successi nell'opera sua.

LONDRA, 16. — *Camera dei Comuni.* — La discussione sulle proposte Runciman, che sono state generalmente bene accolte, è stata aggiornata.

AMSTERDAM, 16. — Un telegramma da Vienna annuncia la morte del conte von Tschirsckhy, ambasciatore di Germania a Vienna. Era uno dei principali responsabili della guerr.

Direttore: DARIO PERUZY. Tip. delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*